



Deliverable D2.5 – WP2

Rapporto congiunto sulle carenze del quadro esistente per la protezione dei minori a livello europeo relativo ai minori vittime di reato in nove Stati membri dell'UE



Co-funded by
the European Union



uc3m



Prima versione Aprile 2025, revisionato Luglio 2025

Responsabile del deliverable- team UC3M:

Helena Soleto, Jessica Jullien, Anna Fiodorova, Federico González

Hanno collaborato alla stesura:

AOEF: Martina Knoll, Alia Luf

UGENT: Frances Vervaeke, Saar Baert, Ines Keygnaert

SPAVO: Ioanna Petridou, Iro Michael

WSIC: Pille Tsopp, Dan Pritts

UWAH: Theodora Koutentaki, Christina Tsaka, Sophia Thanasoula, and Georgios Nakos

UCPU: Cinzia Bonato, Giulia Liberali, Elena Gajotto

UMAR: Cátia Pontedeira, Ilda Afonso, Marisa Fernandes, Fábila Pinheiro

DASW: Cristina Butyka, Crina Moisă, Anca Mureşan, Ioana Oltean

Riferimento del progetto: 101160543 — Progetto CHILD — JUST-2023-JACC-EJUSTICE

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea o della Commissione Europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per esse.

INDICE

Abbreviazioni	3
1. Introduzione	4
1.1. Il progetto CHILD	5
1.2. Obiettivi del report transnazionale	8
1.3. Metodologia	8
1.4. Ambito del progetto	9
1.4.1. Aree essenziali dei diritti e degli interessi relativi alla giustizia	10
1.4.2. Dati sulla violenza contro i minori: lacune, prevalenze e adattamento	13
1.4.3. Definizioni chiave e ambito	19
2. Sistemi specializzati per rispondere alla violenza contro i minori	22
2.1. Adozione del modello Barnahus o modelli analoghi, Tribunali specializzati o altre entità/professionisti specializzati	23
2.2. Protocolli chiari di segnalazione, denuncia e invio	31
2.3. Requisiti normativi per la formazione specializzata dei professionisti che lavorano con minori vittime	35
2.4. Procedimenti prioritari	40
2.5. Diritti dei minori	41
2.5.1. Diritto di accesso alla giustizia	43
2.5.2. Valutazione individuale delle vittime per identificare specifiche esigenze di protezione	53
2.5.3. Diritti collegati all'intervista forense	57
3. Coordinamento nella risposta alla violenza contro i minori	66
3.1. Meccanismi di coordinamento nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario	67
3.2. Misure di protezione	74
4. Conclusioni	80
5. Bibliografia	84

Abbreviazioni

APAV

CDENF Steering Committee for the Rights of the Child

CDF Convenzione sui Diritti del Fanciullo

UE Unione Europea

FRA Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

ANPDCA Autorità Nazionale per i Diritti dei Minori e Adozione (Romania)

NICHD Istituto Nazionale per la Salute dei Minori e lo Sviluppo Umano

Pg. pagina

RUMI Registro Unificato sul Maltrattamento dei Minori (Spagna)

SPAVO Association for the prevention and Handling of Violence in the Family (Cipro)

VRD Direttiva sui Diritti delle Vittime di Reato

UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia

Vid. Vide (si veda)

1. Introduzione

Il numero di persone di età inferiore ai 18 anni nell'Unione Europea era prossimo a 80,2 milioni nel 2024¹, quasi un quinto dell'intera popolazione dell'UE, pari al 17,8%. Il loro benessere, inclusa la protezione dalla violenza, costituisce una questione prioritaria per l'Unione Europea.

Negli ultimi decenni, le politiche dell'Unione Europea sono state orientate verso il superiore interesse del minore, includendo la prevenzione e la sanzione della violenza contro i minori.

La **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (Direttiva 2011/93/UE)²**, nonché la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (Direttiva sui diritti delle vittime, VRD)³**, così come la **Strategia dell'UE sui diritti del minore⁴** e la **Strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025⁵**, confermano questo impegno dell'UE⁶.

Come evidenziato nella **Strategia dell'UE sui diritti del minore**, i diritti dei minori sono diritti umani⁷; ossia, i minori sono titolari di diritti in base ai diversi strumenti giuridici; tuttavia, molte disposizioni della VRD non producono effetti concreti per i minori nella maggior parte degli Stati membri. L'interpretazione e l'applicazione corrette di tali diritti lungo tutto il procedimento giudiziario – e nelle fasi pre-procedurali – da parte di professionisti specializzati risultano essenziali per garantire una giustizia a misura di minore⁸, la quale rappresenta una delle azioni chiave della Commissione Europea nell'ambito della giustizia a misura di minore⁹. A tale riguardo, la valutazione individuale delle

¹ Secondo i dati di Eurostat, alla fine del 2024 nell'Unione Europea vi erano 80.158.328 bambini e giovani di età inferiore ai 18 anni.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_010/default/table?lang=en&category=chldyth.yth_demo

² GU L 335, 17.12.2011, p. 1–14. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj/eng>

³ GU L 315, 14.11.2012, p. 10. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/eng>

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE sui diritti del minore (COM/2021/142 final) – *Strategia dell'UE sui diritti del minore*, disponibile su:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142>

⁵ Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

⁶ Altre direttive pertinenti relative a questa materia sono la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e dalla Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 relativa alla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica.

⁷ Strategia dell'UE sui diritti del minore, COM/2021/142 final, 24.03.2021, p. 1.

⁸ In linea con la strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Garantire la giustizia nell'UE — una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024, disponibile all'indirizzo indicato, e attraverso la Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) (<https://ejtn.eu/>), i programmi Giustizia e CERV, nonché la Piattaforma europea di formazione del portale e-Justice dell'UE (<https://european-training-platform-e-justice.europa.eu/about-platform>).

⁹ COM (2021) 142 final. 24.3.2021, p. 13-15.

esigenze delle vittime (articolo 22 della VRD) funge da base per aiutarle nell'esercizio dei propri diritti; tuttavia, come evidenziato dal presente studio, la sua attuazione risulta ancora insufficiente nella maggior parte dei Paesi partner¹⁰. D'altra parte, è necessario migliorare i meccanismi di identificazione, segnalazione e rinvio per i minori bisognosi di protezione¹¹.

Nonostante i progressi significativi compiuti nella protezione dei minori, la violenza contro di essi rimane frequentemente nascosta e insufficientemente affrontata. La limitata efficacia complessiva delle misure generali, come la Direttiva sui diritti delle vittime, ha portato alla proposta di una modifica¹², che – al momento della redazione del presente rapporto – è in corso di esame nell'ambito della procedura legislativa.

L'obiettivo di combattere la violenza sessuale sui minori è stato particolarmente intenso, in particolare attraverso la **Direttiva 2011/93/UE** che, tuttavia, affronta significative difficoltà nell'attuazione effettiva¹³, le quali hanno condotto alla proposta di revisione della medesima Direttiva¹⁴.

La Raccomandazione della Commissione (UE) 2024/1238 del 23 aprile 2024 sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori, nel superiore interesse del minore, afferma che gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci, appropriate e proporzionate per sviluppare e rafforzare ulteriormente sistemi integrati di protezione dei minori, con l'obiettivo di proteggere i minori da qualsiasi forma di violenza, adottando un approccio più integrato conformemente al superiore interesse del minore¹⁵.

1.1. Il progetto CHILD

¹⁰ Parlamento Europeo 'The Victims' Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment' 2017, p. 60. Disponibile su: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU\(2017\)611022_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf)

¹¹ Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali. Identification and reporting procedures for children in need of protection and procedures for placing children. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/mapping-child-protection-systems-eu-update-2023?page=5#read-online>

¹² La proposta del 2023 è stata sospesa a causa delle elezioni parlamentari europee, e i negoziati sono ripresi successivamente; essa resta attualmente in sospeso. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424>

¹³ Il Briefing del Parlamento Europeo del luglio 2024 ha fatto riferimento a 19 procedure di infrazione ancora in corso nei confronti degli Stati membri. Lotta contro l'abuso sessuale sui minori: revisione della direttiva (2011/93/UE) – rifusione, disponibile all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)762374](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)762374)

¹⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e recante abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione), Documento 52024PC0060, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A60%3AFIN>

¹⁵ Raccomandazione della Commissione (UE) 2024/1238 del 23 aprile 2024 sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi di protezione dei minori integrati con il superiore interesse del minore (GU L, 2024/1238, 14.5.2024). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024H1238>

Il progetto CHILD (*Towards a CHILD-friendly Legal Order for Fair Justice Provision*)¹⁶ mira a promuovere lo sviluppo di un sistema di giustizia adattato alle esigenze dei minori vittime e testimoni di violenza. L'obiettivo del progetto è facilitare un processo strutturato e graduale per una migliore attuazione dei quadri legislativi esistenti in nove paesi dell'UE e promuovere cambiamenti strutturali a livello nazionale e dell'UE. Guidato da UWAH (Unione delle Associazioni Femminili della Prefettura di Heraklion - Grecia), il progetto riunisce nove partner di otto paesi europei :

- Austria, AOF (Verein Autonome Österreichische Frauenhauser)
- Belgio¹⁷, UGent (Università di Ghent)
- Cipro, SPAVO (Associazione per la Prevenzione e la Gestione della Violenza in Famiglia)
- Estonia, WSIC (Mtu Naiste Tugi- Ja Teabekeskus)
- Italia, UCPU (Una Casa Per L'Uomo Società cooperativa sociale)
- Portogallo, UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta)
- Romania, DASM (Direzione di Assistenza Sociale e Medica)
- Spagna, UC3M (Universidad Carlos III de Madrid)

L'ambito del progetto si fonda sulle aree essenziali dei diritti dei minori in quanto riferiti alle vittime minorenni di reati e alla loro interazione con il sistema giudiziario, in particolare attraverso le audizioni forensi. Il presente rapporto esamina l'interpretazione e l'applicazione dei diritti dei minori, ponendo priorità sul loro benessere e superiore interesse. Da questa prospettiva, evidenzia l'importanza di garantire l'accesso a misure di supporto lungo l'intero processo, in maniera coerente con esso. In altre parole, è richiesta una risposta olistica per assicurare un'adeguata tutela dei diritti dei minori¹⁸. Considera altresì il contesto fattuale e la diffusa carenza di dati tra gli Stati membri riguardo all'attuazione di tali diritti, prendendo in considerazione elementi rilevanti per la formazione dei professionisti nel settore¹⁹.

Nel corso del presente rapporto, il termine "minore" è utilizzato in senso ampio per indicare bambini e adolescenti, riconoscendo la variabilità della capacità dei minori. I minori devono essere trattati in

¹⁶ 101160543 — CHILD Project — JUST-2023-JACC-EJUSTICE

¹⁷ Il Belgio è uno Stato federale con i poteri suddivisi tra il governo federale, le comunità e le regioni. Il rapporto belga si concentra sul Belgio a livello federale (polizia, giustizia e sanità) e sulla Fiandra per le aree in cui si applicano le competenze delle comunità (quali la protezione dei minori e altri servizi sociali).

¹⁸ Questa problematica è affrontata in: FRA 'Child-friendly justice. Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses, or parties in nine EU Member States,' 2017, p. 93. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial>

¹⁹ Per quanto riguarda la formazione, FRA sottolinea che: "Fornire una formazione adeguata costituisce un altro elemento cruciale per garantire che i diritti delle vittime siano tutelati e si traducano nell'erogazione di un supporto appropriato alle vittime. Gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, nonché coloro che forniscono servizi di supporto alle vittime e di giustizia riparativa, dovrebbero ricevere tale formazione. Affinché sia efficace, la formazione deve includere sia la necessità di un approccio sensibile nei confronti delle vittime, in particolare per gruppi particolarmente vulnerabili come le vittime minorenni, sia la conoscenza specializzata, con un'enfasi nuovamente posta su specifici gruppi di vittime". FRA, Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims, 2014, p. 51.

base al loro livello di maturità, con misure adattate al loro sviluppo cognitivo e psicologico, piuttosto che facendo affidamento su misure generiche basate sull'età²⁰.

Viene adottato un approccio comprensivo alla risposta del sistema giudiziario alla violenza contro i minori, analizzando sia la risposta procedurale che istituzionale con il coinvolgimento di enti quali le Case dei Bambini, Barnahus e entità analoghe. In tale contesto, il modello Barnahus è considerato una buona prassi identificata in alcuni Stati membri nel rapporto di valutazione della Direttiva sui diritti delle vittime, adottato dalla Commissione il 28 giugno 2022²¹.

Il progetto CHILD non affronta la violenza perpetrata dai minori. Tuttavia, nell'ambito della ricerca documentale, sono stati analizzati alcuni aspetti della **Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alle garanzie procedurali per i minori sospettati o imputati in procedimenti penali**, poiché diversi rapporti e strumenti europei si concentrano sulla partecipazione dei minori ai procedimenti giudiziari, sia come vittime che come autori.

L'ambito della violenza contro i minori considerata nel presente rapporto include la violenza fisica, sessuale e psicologica, nonché la grave trascuratezza. Esso si basa sulle tipologie di violenza definite nella recente **Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 relativa alla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica**²², che al considerando 11 afferma che «(...) la violenza può assumere varie forme, comprese quelle fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche, (...)», nonché sulle disposizioni della Direttiva 2011/36/UE²³ – come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la Direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani e protezione delle vittime²⁴.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), il termine "minore" è inteso come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni, ovvero «l'età legalmente definita alla quale una persona diventa adulta». Anche nella Direttiva 2011/93/UE e nella Direttiva 2012/29/UE, "minore" significa parimenti «qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni».

²¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2022) — Valutazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).

²² La Direttiva affronta inoltre diverse questioni cruciali per le vittime minorenni, quali la segnalazione (articolo 14), la valutazione individuale per identificare i bisogni di protezione e di supporto delle vittime (articoli 16 e 17), e l'elaborazione di linee guida per le autorità di polizia e per le autorità inquirenti (articolo 21). Particolarmente rilevante è l'articolo 32, intitolato Sicurezza dei minori, il quale stabilisce:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti interessate abbiano accesso alle informazioni relative alla violenza contro le donne o alla violenza domestica che coinvolga minori, nella misura necessaria per consentire che tali informazioni possano essere prese in considerazione nella valutazione del superiore interesse del minore nell'ambito di procedimenti civili riguardanti tali minori.» Tale disposizione sottolinea l'importanza di disporre di sistemi coordinati, in grado di garantire una risposta coerente tanto nei procedimenti penali quanto in quelli civili, in particolare quando sono coinvolti dei minori. GU L, 2024/1385, 24.5.2024, p. 1–36.

²³ GU L, 2011/1, 15.4.2011

²⁴ La Direttiva (UE) 2024/1712 evidenzia l'importanza della raccolta dei dati e dell'analisi statistica (articolo 19a), inclusi i dati relativi alle decisioni adottate nel corso dei procedimenti giudiziari. Ciò contribuisce a una migliore comprensione di come determinate forme di violenza vengano affrontate dal punto di vista procedurale. Merita inoltre attenzione l'articolo 17, relativo al risarcimento delle vittime. Sebbene ecceda l'ambito specifico del presente progetto, esso sottolinea l'importanza di proseguire verso forme efficaci di riparazione—questione che non dovrebbe subire limitazioni quando la vittima è un minore. GU L, 2024/1712, 24.6.2024, pp. 10–11.

Tra le varie forme di violenza perpetrate contro i minori, la violenza sessuale costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali. A tale riguardo, **la Direttiva 2011/93/UE come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712**, obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni penali nella loro legislazione nazionale conformemente alle disposizioni del diritto dell'UE riguardanti la lotta contro l'abuso sessuale, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Inoltre, delinea misure specifiche per garantire un'efficace azione penale²⁵. Riconoscendo le difficoltà che le vittime minorenni possono incontrare nel denunciare tali reati, nonché la natura complessa di tali crimini – spesso collegati all'uso di nuove tecnologie – la Direttiva sottolinea esplicitamente la necessità di disporre di efficaci meccanismi investigativi, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata una denuncia dalla vittima o dai suoi rappresentanti legali.

1.2. Obiettivi del report transnazionale

L'obiettivo principale del presente Rapporto Transnazionale è riflettere sui punti di forza e sulle criticità dell'attuale quadro della giustizia a misura di minore nei nove Paesi partner, con un'attenzione particolare all'audizione forense. In particolare, il rapporto si propone di affrontare le seguenti tematiche:

- Valutare l'efficacia della Direttiva sui diritti delle vittime (Direttiva 2012/29/UE) in ciascun Paese partner, con riferimento specifico ai diritti delle vittime minorenni.
- Mappare i principali ostacoli nell'applicazione della Direttiva sui diritti delle vittime quando la vittima è un minore, mettendo in evidenza i diritti e le misure più complesse da attuare nella pratica.
- Fornire esempi di buone pratiche emerse nei nove Stati membri coinvolti.
- Offrire una base contestuale per la formulazione di raccomandazioni a livello europeo finalizzate a migliorare le risposte alla vittimizzazione dei minori, con particolare attenzione all'audizione forense.

1.3. Metodologia

Il progetto CHILD adotta un approccio graduale e strutturato, che inizia con un'analisi approfondita dei punti di forza e delle criticità riscontrate nelle procedure giudiziarie orientate ai minori.

²⁵ Particolarmente degna di nota è la disposizione relativa alla segnalazione di sospetti abusi sessuali (articolo 16): «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dal diritto nazionale a determinati professionisti il cui compito principale è lavorare con i minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per tali professionisti, di segnalare ai servizi responsabili della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui abbiano motivi ragionevoli per ritenere che un minore sia vittima di reati (...).» Vanno inoltre richiamati gli articoli da 18 a 20, in quanto stabiliscono misure di protezione, assistenza e sostegno alle vittime—disposizioni che si ritrovano anche nella Direttiva del 2012 sui diritti delle vittime. GU L 335, 17.12.2011, pp. 1–14.

- **Revisione della letteratura:** Ciascun Paese partner ha condotto un'analisi del contesto attuale in materia di protezione dei minori, basandosi su statistiche nazionali e transnazionali, nonché su materiali relativi all'attuazione della Direttiva sui diritti delle vittime e della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio²⁶.
- **Advisory panel:** Ciascun partner ha istituito un Panel Consultivo con la partecipazione di servizi di supporto alle vittime, professionisti del welfare minorile, autorità di polizia, avvocati, pubblici ministeri e giudici. Questo Panel fornisce contributi e osservazioni durante tutte le fasi del progetto e ha partecipato ai gruppi focali.
- **Focus group e interviste a livello nazionale:** Sono stati condotti gruppi focali e interviste nei diversi Paesi, che hanno fornito informazioni preziose sullo stato dell'arte, sulle criticità e sugli sviluppi recenti in materia di giustizia a misura di minore, con un'attenzione particolare alle interviste forensi. In totale, 161 professionisti hanno preso parte ai gruppi focali.
- **Focus group transnazionali:** Questi incontri hanno offerto uno spazio di dialogo tra diversi professionisti provenienti dai 9 Paesi partecipanti, con l'obiettivo di scambiare conoscenze e buone pratiche. Durante i focus group sono stati affrontati vari argomenti significativi al fine di formulare proposte di miglioramento per una giustizia adeguata ai minori nei casi di violenza su bambini, con particolare attenzione alle interviste forensi. Le attività hanno coinvolto 32 professionisti.
- **Report nazionali:** Sono stati redatti nove report nazionali, che analizzano i punti di forza e le criticità della giustizia minorile, integrando i risultati derivanti dalla letteratura e dalle discussioni emerse nei focus group.
- Il presente **Report Transnazionale** è basato sui report nazionali e sui risultati dei focus group internazionali. Questo rapporto si basa sulla Direttiva sui diritti delle vittime, che, nonostante rappresenti un significativo progresso nella protezione dei diritti delle vittime minorenni, sembra essere insufficientemente attuata nella pratica.

1.4. Ambito del progetto

Il progetto CHILD si concentra sull'utilizzo delle interviste forensi ai minori vittime di reato all'interno dei procedimenti giudiziari. Le interviste forensi mirano a prevenire la vittimizzazione secondaria e a garantire il valore probatorio delle testimonianze dei minori.

Per questo motivo, nel presente report vengono affrontate tematiche direttamente connesse all'intervista forense, ma anche altri aspetti fondamentali, come il sistema in cui essa è inserita, i diritti riconosciuti ai minori durante tutto il procedimento e nel corso dell'intervista, nonché la

²⁶ GU, L 335, 17.12.2011, p. 1-14

collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti. Tutti questi elementi sono indispensabili per assicurare una risposta adeguata alle diverse forme di violenza contro i minori e, qualora siano chiamati a partecipare a un processo giudiziario, per garantire la piena tutela dei loro diritti, del loro benessere e del loro superiore interesse.

L'ambito del progetto si fonda su aree essenziali dei diritti dell'infanzia, in relazione ai minori vittime di reato e alla loro interazione con il sistema giudiziario. Si tiene inoltre conto del contesto concreto e della diffusa carenza di dati nei vari Stati membri in merito all'attuazione di tali diritti. Per delineare ulteriormente il perimetro del progetto, vengono infine fornite alcune definizioni chiave relative alle istituzioni giuridiche e sociali attive in questo ambito.

1.4.1. Aree essenziali dei diritti e degli interessi relativi alla giustizia

Nel contesto della Direttiva sui Diritti delle Vittime, "i minori vittime dovrebbero essere considerati e trattati come titolari a pieno titolo dei diritti sanciti dalla presente Direttiva e dovrebbero avere il diritto di esercitare tali diritti in modo conforme alla loro capacità di formarsi un'opinione autonoma." Il minore è considerato vulnerabile alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione (art. 22, par. 4).

Tale disposizione rafforza alcuni diritti già previsti nella CDF tra cui: il diritto alla partecipazione e alla promozione dell'autonomia progressiva (art. 12 CDF), connesso ai diritti all'informazione sui diritti del minore, alla partecipazione e al sostegno (artt. 6, 7, 8 e 10 VRD); il diritto alla protezione contro gli abusi e la negligenza (art. 19 CDF), collegato alla sicurezza e alla protezione (art. 18 VRD); il diritto alla riabilitazione e al reinserimento, in un'ottica di diritto alla salute fisica e psicologica (art. 39 CDF), connesso alla riduzione dello stress, alla salute mentale e al sostegno fornito dai servizi di assistenza alle vittime (artt. 3, 9, 19, 20, 23 e 24 VRD); e il diritto alla dignità e alla riservatezza (art. 16 CDF e artt. 18 e 21 VRD).

Per comprendere la varietà di situazioni e difficoltà che i minori affrontano nel contesto della violenza e nel rapporto con il sistema giudiziario nei diversi Stati membri, risulta particolarmente utile riflettere sul concetto di interessi connessi alla giustizia e considerare la diversa portata e significato che tali interessi possono assumere per ciascun minore vittima.

Gli interessi di giustizia, nel modello di Daly²⁷, si riferiscono fondamentalmente alla relazione politica tra le vittime – in quanto cittadini – e il sistema giudiziario, nel senso che, ricorrendo a quest'ultimo

²⁷ Daly ha elaborato un Modello di Vittimizzazione e Giustizia che consente la valutazione dei diversi meccanismi di giustizia dalla prospettiva della vittima. Ella sostiene pertanto che, al fine di valutare i sistemi di giustizia penale, occorre prendere in considerazione: (i) i contesti della vittimizzazione, (ii) i meccanismi di giustizia disponibili e (iii) gli interessi di giustizia delle vittime. Daly identifica i seguenti cinque elementi:

- **Partecipazione:** essere informati circa le opzioni disponibili e lo sviluppo del caso, incluse le tipologie di meccanismi accessibili; capacità di porre domande e ricevere informazioni in merito al reato.
- **Voce:** raccontare la propria storia e l'impatto subito in un contesto significativo, in cui la vittima possa ottenere un riconoscimento pubblico.
- **Validazione:** rivendicare di essere creduta – circa l'avvenuta commissione del reato e il danno subito – e di non essere ritenuta responsabile di quanto accaduto. Riflette il desiderio di essere creduta.

dopo aver subito un reato, esse nutrono l'aspettativa di ottenere un determinato risultato (giustizia). Inoltre, qualora tale risultato sia positivo, ci si attende che possa incidere positivamente sul loro benessere (fisico, psicologico, ecc.).

Nel contesto della violenza contro i minori, l'attenzione non è tanto rivolta alla valutazione dell'esperienza del minore all'interno del sistema giudiziario o dei suoi specifici "interessi di giustizia", quanto piuttosto all'analisi di un insieme più ampio di interessi personali connessi alla giustizia che possono essere in gioco per la vittima²⁸. Pur potendosi individuare alcuni interessi di giustizia "prototipici", altri possono emergere, determinati dalle circostanze individuali del minore e dallo specifico contesto della sua vittimizzazione.

Conflitti di interesse nell'ambiente familiare in cui si è verificata la violenza, ad esempio, possono ostacolare il corretto svolgimento del procedimento penale. Inoltre, fattori culturali – quali credenze religiose, sentimenti di vergogna, origine straniera o dipendenza economica – possono influenzare la decisione del minore o dei suoi genitori di denunciare il reato, ritirare la denuncia o partecipare al procedimento penale.

La Direttiva fa riferimento, sia in maniera diretta che indiretta, agli interessi della vittima. Alcuni di tali interessi hanno lo status di diritti, altri sono protetti nell'ambito di un diritto, altri ancora sono tutelati in modo indiretto attraverso diritti o buone prassi. La Direttiva fa talvolta riferimento ai "bisogni", suggerendo talora l'"adeguatezza" (art. 27, par. 7, interpretazione), talora la "necessità", qui interpretata come interessi personali particolarmente rilevanti (art. 9, par. 3, lett. a, necessità di un luogo sicuro; artt. 22 e 23, necessità di protezione), e talora ancora a un insieme di interessi generali e specifici della vittima (art. 4, informazioni in base ai bisogni specifici; art. 25, formazione degli operatori per aumentare la consapevolezza rispetto ai bisogni delle vittime).

Garantire che le vittime possano partecipare al sistema giudiziario in modalità tali da tutelare adeguatamente i propri interessi dovrebbe costituire un obiettivo fondamentale del sistema stesso. Ciò incoraggerebbe le future vittime a denunciare i reati e a mantenere il proprio coinvolgimento durante le fasi investigative e processuali. Raggiungere questo obiettivo contribuirebbe a contrastare i persistenti problemi della mancata denuncia, del sostegno insufficiente alle vittime e dell'impunità nei casi di violenza contro i minori. A sua volta, ciò permetterebbe al sistema giudiziario di sviluppare strategie di prevenzione più efficaci e rafforzare la protezione delle vittime.

- **Rivendicazione** (*vindication*): condanna e censura pubblica di quanto accaduto. Può essere espressa attraverso forme simboliche e materiali di riparazione, nonché mediante le forme codificate di punizione statale. Implica la censura dell'atto in quanto illecito e del reo, sia dalla prospettiva giuridica che da quella della vittima.
- **Responsabilizzazione dell'autore del reato** (*accountability*): richiedere che l'autore del reato sia chiamato a rispondere delle proprie azioni (perché ha agito in quel modo), con l'aspettativa che egli assuma attivamente la responsabilità del proprio comportamento illecito.

Daly, K., "Conventional and Innovative Justice Responses to Sexual Violence", *Australian Centre for the Study of Sexual Assault*, n. 2 (2011): 1–35. Disponibile su: <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2011-09/apo-nid26507.pdf>

²⁸ Vid. Soletto, H., Oubiña, B., Jullien J., et al. "Drawbacks faced by the victims of sexual crime at each stage of the criminal proceeding. National Report Spain. RE-TREAT Project" (2021). Disponibile su: <https://earchivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/473160e5-def8-4f15-bcaa-dbc365c33cce/content>

I diritti dei minori vittime – in particolare per quanto riguarda l'intervista forense come misura di tutela dei loro diritti – possono essere suddivisi in quattro aree chiave, in linea con i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) e dalla Direttiva sui diritti delle vittime²⁹:

Area 1. Partecipazione

Informazione adeguata e rispettosa sui diritti dei minori, partecipazione e supporto (artt. 6, 7, 10 e 8 della Direttiva sui diritti delle vittime). Diritto alla partecipazione e alla promozione dell'autonomia progressiva (art. 12 CDF)

Questo diritto è interpretato in senso ampio, al fine di garantire una partecipazione adeguata e sicura del minore vittima/testimone. Ciò richiede spesso una serie di misure di adattamento: adattamento della documentazione, dell'ambiente, delle modalità di partecipazione, ecc. È necessario il coinvolgimento di diversi professionisti per salvaguardare i diritti e gli interessi del minore, tenendo conto del suo punto di vista in base all'età e al grado di maturità, e con piena consapevolezza della sua condizione di dipendenza, che risulta aggravata in situazioni di vittimizzazione. Tali misure contribuiscono direttamente o indirettamente a favorire la partecipazione del minore, tutelandone la sicurezza, il benessere e l'interesse superiore.

Area 2. Sicurezza

Sicurezza e protezione (art. 18 VRD). Diritto alla protezione contro abusi e negligenza (art. 19 CDF)

Il diritto alla protezione da abusi e negligenza, pur avendo una finalità principalmente preventiva, è strettamente connesso alla sicurezza e alla tutela dei diritti del minore durante l'intero procedimento. Tale diritto rappresenta un meccanismo essenziale per prevenire la vittimizzazione secondaria. Ciò comporta non solo l'adozione di protocolli unificati e il coordinamento tra i diversi professionisti coinvolti, ma anche la creazione di meccanismi di controllo rispetto a possibili condotte scorrette. Nel contesto di questo report, implica inoltre l'adozione di misure specifiche di protezione per garantire la sicurezza del minore.

Area 3. Supporto

Riduzione dello stress, salute mentale e supporto da parte dei servizi di assistenza alle vittime (artt. 19, 20, 23, 24, 3 e 9 VRD). Diritto alla riabilitazione e al reinserimento, nella prospettiva del diritto alla salute fisica e psicologica (art. 39 CDF)

Il diritto alla riabilitazione e al reinserimento viene considerato nella prospettiva della tutela della salute fisica e mentale. L'effetto di qualsiasi intervento sui minori vittime di abuso, a seguito di un sospetto o di una segnalazione di violenza, deve essere attentamente esaminato per garantire il benessere del minore. Nei casi in cui sia necessario l'avvio di un procedimento

²⁹ Soletto H., Jullien J. and Escudero I., Comparative report and Policy recommendations ENCLAVE Project. (2022) https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_Comparative-report-and-policy-rec_EN.pdf

giudiziario con la presenza del minore vittima, è fondamentale adottare tutte le misure protettive disponibili per prevenire la *vittimizzazione secondaria*.

Area 4. Dignità

Riservatezza e Dignità (artt. 21 e 18 VRD). Diritto alla dignità e alla riservatezza (art. 16 CDF)

La prospettiva centrata sull'adulto limita in modo evidente entrambi questi diritti, che devono invece essere posti al centro del procedimento connesso all'intervista forense, insieme al benessere fisico e psicologico del minore vittima/testimone. L'obiettivo è evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione dei minori nella loro partecipazione al procedimento e garantire un trattamento dignitoso.

1.4.2. Dati sulla violenza contro i minori: lacune, prevalenze e adattamento

È ampiamente riconosciuto a livello globale che solo una minima parte degli atti di violenza contro i minori viene denunciata³⁰ e sottoposta a indagine, e che pochissimi responsabili vengono effettivamente perseguiti e condannati.

Sebbene siano disponibili dati ufficiali dei servizi riguardo al numero di casi di violenza contro i minori presi in carico, è importante considerare che tali numeri costituiscono una sottostima significativa dell'entità reale del fenomeno, poiché spesso vengono segnalati solo i casi più gravi di violenza fisica o sessuale. I dati disponibili suggeriscono che i minori più piccoli siano più esposti al rischio di violenza fisica, mentre il rischio di violenza sessuale tende ad aumentare con l'età. I bambini maschi sono più a rischio di violenza fisica, mentre le bambine risultano maggiormente esposte a situazioni di trascuratezza e di violenza sessuale³¹.

A livello globale, si stima che circa un miliardo di minori tra i 2 e i 17 anni subiscano ogni anno forme di violenza fisica, sessuale o psicologica³². In Europa, si ritiene che un bambino su cinque abbia subito una qualche forma di violenza sessuale, e nella stragrande maggioranza dei casi (tra il 70% e l'85%) l'autore della violenza è una persona conosciuta dalla vittima³³. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) stima che il 12% delle ragazze abbia subito una qualche forma di abuso

³⁰ Come afferma il CDENF, "la mancata segnalazione della violenza contro i bambini, in particolare della violenza sessuale, rimane una delle principali sfide per proteggere efficacemente i bambini dalla violenza e garantire il loro sano sviluppo." RAPPORTO Revisione sull'attuazione della Raccomandazione CM/Rec(2009)10 sulle linee guida politiche del Consiglio d'Europa relative alle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza, CDENF(2024)22 final.

³¹ WHO, *Global status report on preventing violence against children 2020*, World Health Organization 2020, *World report on violence against children*, Pinheiro, P.S., Independent Expert for the United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children, UN 2006, WHO 2006 *Global estimates of health consequences due to violence against children*. Background Paper to the UN Study of Violence against Children

³² Hillis, S. et al., 'Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates', *Pediatrics*, no. 137(3): e20154079. (March 2016). Disponibile su: <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>.

³³ <https://human-rights-channel.coe.int/stop-child-sexual-abuse-in-sport-en.html>

sessuale prima dei 15 anni³⁴. Nella stessa indagine, il 20% delle donne ha dichiarato di aver subito violenza sessuale prima dei 15 anni in Paesi come Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, contro il 4% registrato in Ungheria, Portogallo e Romania³⁵.

Numerosi fattori contribuiscono alla mancata denuncia dei casi di violenza sui minori: la mancanza di informazioni sui meccanismi di segnalazione, la sfiducia nelle istituzioni incaricate della giustizia penale, il rapporto tra il minore e l'autore della violenza (che può essere un genitore o una figura con autorità sul minore), la paura di ritorsioni da parte del minore, la difficoltà di accesso alle stazioni di polizia nelle aree rurali, oppure l'assenza di disposizioni legali adeguate o di prassi efficaci, che possono persino indurre a non denunciare per evitare vittimizzazione secondaria o altre conseguenze sociali³⁶.

A volte i minori non denunciano gli abusi perché non riconoscono quanto accaduto come un atto di violenza, perché sono stati minacciati o ricattati dall'autore del reato, perché temono le conseguenze della rivelazione, provano sentimenti ambivalenti nei confronti dell'abusante, oppure vivono emozioni intense come senso di colpa, vergogna o paura che li bloccano. Altri motivi possono essere la scarsa conoscenza dei propri diritti, la mancata comprensione delle norme penali o la percezione di non poter ricevere un aiuto adeguato.

In generale, si rileva una carenza di dati affidabili sulla prevalenza e sull'intervento dei servizi in relazione alla violenza contro i minori. La maggior parte dei Paesi non dispone di banche dati nazionali o di report sulla violenza contro i minori, oppure non li considera attendibili o completi. Pertanto, alcune delle conclusioni raggiunte si basano su dati forniti da organizzazioni internazionali, che contribuiscono a colmare parzialmente tali lacune (FRA, EUROSTAT, Linea Nazionale SOS, UNICEF).

³⁴European Union Agency for Fundamental Rights, *Violence against women: an EU-wide survey*, 2015. Disp https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf. WHO indica 7,5% di abuso sessuale in Europa, che include maschi e femmine, and 18,6% di violenza fisica. Questi dati fanno riferimento a otto paesi dell'Europa Orientale. WHO, *European regional status report on preventing violence against children 2020*. World Health Organization 2021. Disponibile su: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341048/9789289055499-eng.pdf?sequence=1>

³⁵ FRA, *Violence against women*.

³⁶ Nel report del parlamento UE, come possibili causa delle mancate denunce, si considerata la scelta del minore o del genitore di non denunciare: *"il minore vittima e/o il genitore possono decidere di rimanere in silenzio per paura, vergogna o mancanza di autostima"*. EU Parliamentary Research Service. *Violence against children in the EU: current situation*, In-depth, ottobre 2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/762472/EPRS_IDA\(2024\)76247_2_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/762472/EPRS_IDA(2024)76247_2_EN.pdf)

In alcuni Paesi (BE³⁷, CY³⁸, EE³⁹, ES⁴⁰, GR⁴¹, PT⁴², RO⁴³) è prevista una raccolta sistematica dei dati relativi alle denunce presentate alla polizia (nella maggior parte dei casi annuali), che però rappresentano solo una minima parte del problema. I criteri di raccolta dei dati variano altresì, con alcune fonti che riportano il numero di denunce, vittimizzazioni o accuse, il che impedisce di avere un quadro completo della violenza perpetrata contro i minori. In questi casi, manca una disaggregazione completa dei dati relativi alla vittimizzazione per età, genere e tipo di violenza, che sarebbe invece fondamentale per una comprensione adeguata del fenomeno. È comune che i dati siano disaggregati per genere; tuttavia, l'assenza di altri criteri analitici rende difficile individuare eventuali distorsioni nei risultati ottenuti. Alcuni Paesi segnalano la difficoltà di accesso ai dati pubblici nei casi che coinvolgono procedimenti giudiziari in cui la vittima è un minore. Alcuni dati sono inoltre tratti da report emessi dalle Case dei Bambini (CY).

Nella maggior parte dei Paesi, i dati disponibili provengono dai report dei servizi di supporto alle vittime, ma si tratta di informazioni molto frammentarie e difficili da confrontare, il che rende complessa l'elaborazione di un quadro nazionale esaustivo sulla violenza contro i minori. Tuttavia, questi report includono spesso dati rilevanti, come l'età delle vittime, la relazione tra vittima e autore della violenza, o la durata del procedimento giudiziario. Sono collezionati anche dati geografici, con una distinzione tra aree urbane e aree non urbane.

³⁷ Policía Judicial Federal, 2023; Fomenko et al., 2022; Openbaar Ministerie, 2023; Vertrouwenscentrum Kindermishandeling & Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, 2023.

³⁸ Cyprus Police. Data maintained by the "Hope For Children" CRC Policy Center in relation to reports of child sexual abuse referred to the Children's Home for 2023: <https://uncrcpc.org.cy/storage/app/media/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf>

³⁹ Ministry of Justice and Digital Affairs. Prokuratuuri aastaraamat 2023 <https://aastaraamat.prokuratuur.ee/prokuratuuri-aastaraamatud>

⁴⁰ Ministry of the Interior, disponible su: <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos?type=jaxi&title=Victimizaciones&path=/Datos4/>

⁴¹ Hellenic Police. Presidency of the Government: General Secretariat for Coordination (2023). National Action Plan for the Protection of Children from Sexual Abuse and Exploitation 2022-2027. Disponible su:

<https://www.government.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%95%CE%A3%CE%94-%CE%A3%CE%95%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf> and Nakos, G. / Cybercrime Prosecution Division (2023). Revenge porn: "Explosion" of abuse cases in Greece in two years. Disponible su: <https://www.liberal.gr/syntetyxeis/revenge-porn-ekrivi-ypotheseon-stin-ellada-se-mia-dietia>

⁴² Annual Report on Internal Security and CPCJ - Comissão for the Protection of Children and Young People (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens)- Annual Activity Reports, Disponible su: <https://www.cnpdpcj.gov.pt/relatorio-atividades>

⁴³ Public Ministry, Prosecutor's Office Attached to the High Court of Cassation and Justice, 2023 Annual Activity Report. Disponible su: https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2023.pdf, p. 122

Alcuni Paesi si basano su dati forniti direttamente dai minori tramite sondaggi, consultazioni o servizi dedicati al supporto e all'ascolto dei minori (AT⁴⁴, BE⁴⁵, CY⁴⁶, EE⁴⁷, ES⁴⁸, GR⁴⁹, PT⁵⁰). Sebbene tali dati registrino principalmente consultazioni e richieste di aiuto relative a varie difficoltà (che potrebbero non essere infine riconosciute come violenza), indicano una diminuzione dell'età delle persone che accedono a questi servizi. Ciò può riflettere le difficoltà affrontate dalle vittime di età inferiore ai 12 anni nell'accesso a servizi più formali e, se del caso, nella presentazione di una denuncia.

La disponibilità di alcuni report – e persino di banche dati – relativi a situazioni di violenza sospetta e segnalazioni (indipendentemente dal fatto che abbiano portato o meno a una denuncia formale presso le autorità di polizia) è valutata positivamente (AT⁵¹, ES⁵², IT⁵³, RO⁵⁴). Tali strumenti possono fornire dati preziosi sulla prevalenza degli episodi di violenza contro i minori affrontati in via extragiudiziale. A tal riguardo, diversi Paesi sottolineano l'importanza di raccogliere dati non solo dal settore giudiziario, ma anche dai settori sociale e sanitario, preservando sempre la riservatezza dei minori e garantendo un adeguato follow-up di determinati casi non giudiziari.

Alcuni dei dati raccolti a livello nazionale evidenziano l'importanza di approfondire la comprensione delle diverse forme di violenza, al fine di adeguare i metodi di raccolta dati e le misure attuate. In questo contesto, emergono in particolare l'elevato tasso di polivittimizzazione, l'aumento della violenza online e la complessità della violenza sessuale e domestica.

- ⁴⁴ Kinderschutzzentrum Wien. (2024). *Jahresberichte 2021–2023*. Unveröffentlichte interne Dokumentation. Vienna: Kinderschutzzentrum Wien, Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). (2024). *Kinderstatistik 2021–2023*. Interne Auswertung. Wien: AÖF, Die Möwe. (2024). *Annual Report 2023 – Lower Austria*, Vienna: Die Möwe, Rettet das Kind. (2024). *Jahresrückblick 2023 – Burgenland & Simmering* [Unpublished internal report]. Vienna: Rettet das Kind, Child Protection Centre Salzburg. (2024). *Annual summary 2023 – Child support services* [Unpublished internal report]. Salzburg: Child Protection Centre Salzburg, and Rat auf Draht. (2024). *Jahresstatistik 2023: Themen und Entwicklungen in der Beratung von Kindern und Jugendlichen* [Unveröffentlichter interner Bericht]. Vienna: Rat auf Draht
- ⁴⁵ Flemish helpline on violence. Van Haeken, S., Verdonck, E., & Groenen, A. (2018). *Geweld, gemeten en geteld scholenonderzoek 2018*.
- ⁴⁶ SPAVO's helplines.
- ⁴⁷ Markina, A., Žarkovski, B., Murakas, R. ISDR₄ uuring eestis. Tallinn 2024 https://datadoi.ee/bitstream/handle/33/603/ISRD4_uuring.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- ⁴⁸ Helpline 11611 (<https://bienestaryproteccioninfantil.es/telefono-europeo-de-ayuda-a-la-infancia-116-111-2/>) and ANAR Foundation (<https://www.anar.org/que-hacemos/telefono-chat-anar/>)
- ⁴⁹ National SOS Line (1056).
- ⁵⁰ APAV (2025). Statistics APAV – National | year: 2024. Disponibile su: https://apav.pt/estatisticas/assets/files/TotaisNacionais_APAV2024.pdf
- ⁵¹ Statistik Austria. (2023). *Kinder- und Jugendhilfestatistik 2022/23*. Vienna: Statistics Austria. Retrieved from https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/kinder-_und_jugendhilfe/index.html
- ⁵² Unified Register of Child Maltreatment (RUMI), "Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia". Num 26. (2023). Disponibile su: [https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/boletines_estadisticos/16122024%20BOLETIN%20PROTECCION%2026%20DATOS%202023%20\(PROVISIONAL\).pdf](https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/boletines_estadisticos/16122024%20BOLETIN%20PROTECCION%2026%20DATOS%202023%20(PROVISIONAL).pdf)
- ⁵³ Telefono Azzurro, Dati del Servizio 114 Emergenza Infanzia: anno 2020, pg. 2. Disponibile su: <https://114.it/wp-content/uploads/2021/05/Dati-del-Servizio-114-Emergenza-inf.pdf>
- ⁵⁴ National Authority for Children's Rights and Adoption (ANPDCA).

Sebbene vi sia stato un aumento significativo nello studio della violenza sessuale, altre forme di violenza, come la trascuratezza, richiedono maggiore attenzione. Infine, è possibile osservare alcune tendenze comuni nelle conclusioni di diversi Paesi, come l'impatto della prospettiva di genere (alcune forme di violenza, come quella sessuale, colpiscono in modo sproporzionato le bambine, mentre sembrano essere rilevati tassi più elevati di violenza fisica nei confronti dei bambini), l'esistenza di fasce d'età in cui, a seconda del tipo di violenza, si registra un aumento significativo della vittimizzazione, e l'elevata incidenza della violenza nel contesto familiare.

Gli studi di prevalenza specificamente progettati per misurare l'entità della violenza contro i minori rappresentano attualmente lo strumento più utile per acquisire una comprensione più accurata della reale portata del problema. Tuttavia, sono necessari cambiamenti significativi per ottenere dati affidabili e completi a livello nazionale, regionale e locale⁵⁵. D'altro canto, a livello internazionale, è necessario sviluppare standard e protocolli volti a guidare e armonizzare i processi etici di raccolta dei dati tra i diversi Paesi⁵⁶.

Il FRA stima che ogni anno circa 2,5 milioni di minori partecipino a procedimenti giudiziari nell'UE, e che *"il trattamento dei minori da parte del sistema giudiziario continui a rappresentare un motivo di preoccupazione"*⁵⁷.

In tutti i Paesi si rileva una significativa assenza di dati relativi alle misure di protezione e agli adattamenti procedurali adottati nei casi di violenza contro i minori, sia in ambito giudiziario che extragiudiziario.

Solo pochi Stati dispongono di dati relativi al numero di audizioni forensi effettuate, nonché di dati analitici pertinenti quali la loro durata, la tipologia di violenza oggetto del procedimento, il genere della vittima o informazioni relative alla disabilità (BE)⁵⁸.

Per quanto concerne le misure e i servizi di supporto alle vittime, i dati disponibili restano limitati e frammentari⁵⁹. Sulla base delle informazioni raccolte a livello nazionale, risulta difficile determinare la proporzione dei servizi erogati da soggetti pubblici rispetto a quelli forniti da

⁵⁵ Council of Europe, 2009, 2023b; EU Agency for Fundamental Rights, 2025; Eurochild, 2025; European Commission, 2021, 2024a; European Parliamentary Research Service, 2017; Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF), 2024; United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019.

⁵⁶ United Nations Economic Commission for Europe, *Statistics on Children Spotlight on children exposed to violence, in alternative care, and with disabilities*, Geneva, 2022, p.36.

⁵⁷ L'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) considera questo numero tenendo conto della partecipazione dei minori al divorzio dei genitori o del loro coinvolgimento in qualità di vittime o testimoni di un reato. European Union Agency for Fundamental Rights, *Towards Integrated Child Protection Systems: Challenges, promising practices and ways forward*, 2025. Disponibile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2025-integrated-child-protection-systems_2.pdf

⁵⁸ Federale politie. (2023). *Criminaliteitsstatistieken*. <https://www.politie.be/statistieken/nl/criminaliteitsstatistieken>

⁵⁹ United Nations Economic Commission for Europe, 'Statistics on Children. Spotlight on children exposed to violence, in alternative care, and with disabilities' (2022), pp. 41-42. <https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECECESSTAT20225.pdf>

enti privati, nonostante la coesistenza di entrambe le modalità. I servizi di supporto psicologico risultano essere i più diffusi, seguiti dalla consulenza legale.

Per garantire una presa in carico più efficace dei minori vittime, è fondamentale promuovere la raccolta sistematica di questi dati da parte dei servizi, al fine di valutare l'effettiva applicazione di tali misure, nonché misurarne l'impatto sul benessere e sul percorso di recupero delle vittime⁶⁰.

Questo aspetto è strettamente connesso anche alle risorse disponibili e al corretto utilizzo dei fondi, sia materiali che umani, che devono essere allocati sulla base di dati attendibili sulla prevalenza della violenza contro i minori.

Nel 2024, lo Scoreboard della giustizia dell'Unione europea ha esaminato i diritti dei minori nel contesto dei procedimenti penali. Sebbene gli Stati membri dichiarino l'esistenza di disposizioni specifiche per garantire procedimenti a misura di minore, tali misure risultano ancora carenti in molti casi.

Tabella 1. Disposizioni specifiche per procedimenti a misura di minore con il coinvolgimento di bambini in qualità di vittime, sospetti o imputati, 2025 (*) (Fonte: Commissione Europea⁶¹)

⁶⁰ La Raccomandazione della Commissione del 2024 invita gli Stati membri a "sviluppare metodologie specifiche di gestione dei dati al fine di rafforzare i quadri di monitoraggio e valutazione dei rispettivi sistemi di protezione dell'infanzia". COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2024/1238 of 23 April 2024 on developing and strengthening integrated child protection systems in the best interests of the child. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024H1238>

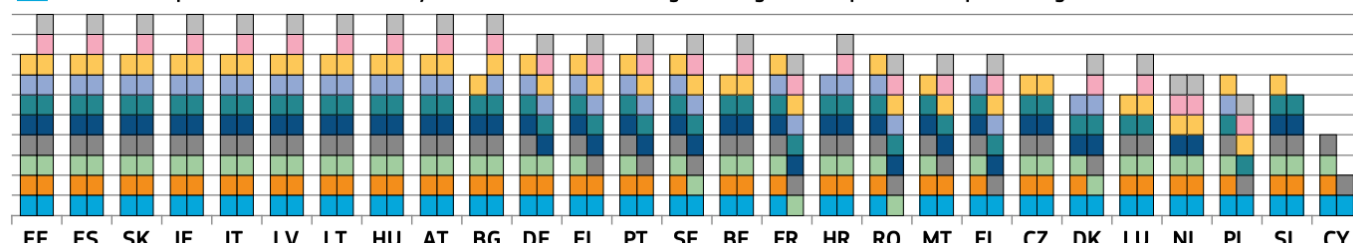
⁶¹ Dati forniti da un contatto designato da parte di ogni Sistema nazionale di giustizia. 2025 EU Justice Scoreboard. Disponibile a: https://commission.europa.eu/document/download/51b21eff-a4b0-4e73-b461-06bd23b43d4e_en?filename=2025%20EU%20Justice%20Scoreboard_template.pdf

For each Member State, the two columns represent the involvement of children as (from left to right):

1. victims

2. suspects or accused persons

-  Where children are deprived of liberty, they are, as a rule, held separately from adults, and under conditions that ensure compliance with their needs and rights.
-  Any form of deprivation of liberty of children is used as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.
-  Judges, prosecutors and other legal professionals in contact with children receive specific training.
-  It is ensured that criminal proceedings involving children are treated as a matter of urgency.
-  Children are accompanied by their legal representative or another appropriate person appointed by them throughout the proceedings.
-  Children's specific needs are taken into account throughout the proceedings on the basis of an individual assessment.
-  Children are always assisted by a lawyer (i.e. irrespective of whether the child actively requests such assistance)
-  Specific measures are in place to provide for audio-visual recording of questioning of children, videoconferencing or other distance communication hearing of children.
-  Children are heard/questioned in child-friendly specialised settings/hearing room and can effectively participate in any hearing.
-  Children are provided with child-friendly information about their rights and general aspects of the proceedings.



(*) Children: persone di età inferiore a 18 anni.

1.4.3. Definizioni chiave e ambito

– Minore, minori

Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, il termine *minore* indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni, ovvero "l'età legalmente definita in cui una persona diventa adulta"⁶². Anche la Direttiva 2011/93/UE e la Direttiva sui diritti delle vittime definiscono minore come "qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni di età". In questo report, il termine è utilizzato in senso ampio per indicare bambini e adolescenti, riconoscendo la variabilità delle capacità dei minori. I minori devono essere trattati in base al loro livello di maturità, adottando misure adeguate al loro sviluppo cognitivo e psicologico, piuttosto che fare affidamento esclusivamente su criteri anagrafici.

– Vittimizzazione nell'infanzia e violenza contro i minori

La *vittimizzazione* nell'infanzia è una questione di rilievo a livello globale. In questo report, la violenza è intesa come qualsiasi forma di privazione dei bisogni fondamentali dei minori. Tutte le forme di violenza contro i minori sono considerate gravi, non essendo possibile stabilire una categorizzazione rigida, poiché la valutazione dipende da numerosi fattori, in particolare dall'impatto che essa ha avuto

⁶² Greijer, S. and Doek J., Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Luxembourg: ECPAT International, (2016).

su ciascuna vittima. In questo contesto, il concetto di “grave o severa” è utilizzato come categoria analitica.

Il progetto CHILD analizza l’adeguatezza del sistema giudiziario nel rispondere a forme di violenza che possono comportare danni gravi e/o traumi di natura psicologica e/o fisica con gravi conseguenze sulla vita personale della vittima. Ciò include violenza fisica, sessuale o psicologica, nonché gravi situazioni di trascuratezza. Il progetto si basa anche sulle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 Maggio 2024 sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica⁶³, e afferma che *“La violenza domestica (...) può comportare traumi psicologici e fisici gravi, con gravi conseguenze sulla vita personale e professionale della vittima, poiché l’autore è tipicamente una persona conosciuta dalla vittima e da cui la vittima si aspetta protezione. Tale violenza può assumere diverse forme, tra cui fisica, sessuale, psicologica ed economica, e può verificarsi all’interno di diverse relazioni.”* Il progetto fa inoltre riferimento alla Direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani e la protezione delle sue vittime⁶⁴.

– Situazioni di particolare vulnerabilità

Oltre all’età, diversi fattori possono aggravare la condizione di particolare vulnerabilità e le conseguenze della violenza: genere, disabilità, migrazione, aspetti culturali, ecc. In un’alta percentuale dei casi, la violenza contro i minori proviene dall’ambiente a loro più vicino, che sia la famiglia, persone conosciute o contesti di accudimento. Possono esistere conflitti di interesse⁶⁵ che portano alla rivittimizzazione e alla mancanza di una risposta pubblica adeguata.

– Focus sul trauma

Qualsiasi forma di violenza contro i minori mette a rischio il loro sviluppo e richiede una risposta adeguata e olistica⁶⁶ per garantire il rispetto dei diritti e il benessere delle vittime. Questo studio

⁶³ GU L, 2024/1385, 24.5.2024, p. 1-36.

⁶⁴ GU L, 2024/1712, 24.6.2024.

⁶⁵ Protezione degli interessi delle vittime minorenni rispetto ad “altri interessi del contesto familiare” (ciò può avere un impatto diretto, ad esempio, sull’assistenza legale, la quale deve essere finanziariamente indipendente dal contesto familiare, oppure sulla valutazione delle misure di sostegno).

⁶⁶ Come affermato nel Commento Generale n. 13 (2011) del Comitato sui Diritti dell’Infanzia, “Il diritto del minore a essere protetto da ogni forma di violenza”, ogni forma di violenza contro i bambini mette seriamente in pericolo la loro sopravvivenza nonché il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27, par. 1 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo), al punto che “La frequenza, la gravità del danno e l’intento di nuocere non costituiscono prerequisiti per la definizione di violenza”.

In questo contesto, la nozione di violenza viene utilizzata come categoria analitica per adeguare gli standard minimi richiesti nella specializzazione professionale nel trattamento delle vittime durante tutto il procedimento giudiziario. In tal senso, il concetto di “violenza grave o severa, o violenza che può causare gravi traumi psicologici e fisici” è impiegato per richiedere l’adattamento di qualsiasi intervento alle conseguenze subite dalla vittima, a prescindere dalla specifica forma di violenza o dal reato. Ciò è coerente con l’articolo 22 della Direttiva sui diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato, che prevede una valutazione individuale delle vittime al fine di determinare le loro specifiche esigenze di protezione.

L’abuso sessuale su minori costituisce non solo una violazione dei diritti umani (ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo), ma anche un problema sanitario globale, con conseguenze a breve e a lungo termine. World Health Organization, *Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO Clinical Guidelines*. (Geneva: World Health Organization, 2017), 7. Disponibile su: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

adotta il concetto di *"violenza che può causare gravi traumi psicologici e fisici"*, ponendo al centro i diritti e il benessere delle vittime, il che implica un adattamento di tutti gli interventi alle esigenze specifiche delle stesse.

– Risposta giudiziaria

Nei casi di violenza contro i minori, il sistema giudiziario può intervenire in diverse fasi e coinvolgere vari professionisti – polizia, servizi di supporto alle vittime, pubblici ministeri, giudici e personale amministrativo dei tribunali – tutti partecipano alla valutazione dell'eventuale apertura di un procedimento giudiziario. In questo contesto, l'intervista forense può essere utilizzata come mezzo di prova.

– Servizi specializzati

Esistono servizi specializzati per prevenire e affrontare le diverse forme di violenza contro i minori, sia in modo generale sia, in alcuni casi, in forma specifica, come nei casi di violenza sessuale.

– Diritti, bisogni e interessi

Sebbene a livello internazionale, europeo e nazionale siano stati sanciti principi giuridici relativi alla partecipazione e alla presenza dei minori nei procedimenti giudiziari e alla giustizia a misura di minore, nella pratica il diritto ad essere ascoltati, il diritto all'informazione, alla non discriminazione, alla protezione e alla riservatezza, il principio del superiore interesse del minore e la cooperazione multidisciplinare non sono sempre pienamente garantiti⁶⁷.

La Direttiva sui diritti delle vittime fa riferimento ai diritti e ai bisogni delle vittime di reato. In questo report, un bisogno può essere inteso come "adeguatezza all'uso di una risorsa" (art. 7.7, diritto all'interpretazione e alla traduzione), come riflesso del grado di rilevanza per la persona (art. 9.3.a, necessità di un luogo sicuro; artt. 22 e 23, necessità di protezione) o come insieme di interessi generali e specifici della vittima (art. 4, informazione secondo i bisogni specifici).

Il concetto di interesse, inteso come preferenza specifica al contesto di ciascun individuo, permette di evidenziare in che modo le preferenze dei minori vittime e testimoni siano prese in considerazione e come le misure vengano attuate sulla base di valutazioni individuali, evitando ogni generalizzazione⁶⁸.

– Intervista

Ad esempio, la metanalisi di Chen et al. ha concluso che l'abuso sessuale è associato a numerosi disturbi psichiatrici, inclusi diagnosi nel corso della vita di disturbi d'ansia, depressione, disturbi dell'alimentazione, disturbo da stress post-traumatico (PTSD), disturbi del sonno e tentativi di suicidio.

In Laura P. Chen et al., 'Sexual Abuse and Lifetime Diagnosis of Psychiatric Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis', Mayo Clinic Proceedings, no. 85(7) (July 2010): 618–29. Disponibile su: <https://doi.org/10.4065/mcp.2009.0583>

⁶⁷ FRA, (2015), Child-friendly justice – Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU member States. Disponibile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals_en.pdf

⁶⁸ Vid. Soleto H. and Jullien (2023).

Nel corso di un procedimento giudiziario, i minori vittime e testimoni di violenza possono essere sottoposti a diverse interviste con obiettivi specifici.

- **Interviste preliminari o esplorative**

Interviste svolte da polizia o servizi sociali nel momento in cui ricevono la denuncia o la segnalazione. In alcuni casi, le informazioni fornite dagli adulti vicini al minore sono sufficienti.

- **Intervista forense**

Intervista (semi)strutturata finalizzata all'accertamento dei fatti e utilizzabile come prova in un procedimento penale⁶⁹. Il suo obiettivo principale è ridurre il numero di interrogatori ripetuti da parte di professionisti non specializzati (riducendo il rischio di vittimizzazione secondaria) e raccogliere adeguatamente la testimonianza del minore in tempi e modalità idonei, salvaguardando il valore cognitivo della prova.

- **Valutazione della credibilità**

La valutazione della credibilità della testimonianza del minore è una relazione specialistica redatta da uno psicologo esperto.

- **Colloquio clinico**

Intervista condotta da uno psicologo o psichiatra, finalizzata principalmente alla valutazione della persona per un eventuale intervento psicoterapeutico o trattamento.

2. Sistemi specializzati per rispondere alla violenza contro i minori

Questa sezione analizza i sistemi esistenti nei diversi Paesi per affrontare la violenza contro i minori, con particolare attenzione all'esistenza di tribunali specializzati e di altri sistemi (giudiziari o meno) dedicati.

Per affrontare la complessità della violenza contro i minori e tutelarne adeguatamente i diritti e gli interessi, è necessario rivedere i modelli esistenti e analizzare le sinergie tra i diversi sistemi. Sebbene a livello europeo sia fondamentale stabilire standard minimi comuni, tali standard possono essere raggiunti attraverso modalità differenti.

⁶⁹ Themeli et al. "Training material for criminal justice and legal professionals on the forensic interviewing of victims of sexual abuse", ENCLAVE Project (2022). Disponibile su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_Manual_EN.pdf

In questa sezione si analizza la presenza — o l'assenza — di sistemi specializzati per affrontare la violenza contro i minori. Vengono affrontate in particolare le seguenti tematiche:

- L'esistenza o l'assenza di sistemi specializzati per la violenza contro i minori: tribunali specializzati, Barnahus, altri modelli simili (giudiziari o meno), o altre entità o figure professionali specializzate.
- La necessità di una formazione specialistica per i professionisti coinvolti nella risposta alla violenza contro i minori.
- L'esistenza o l'assenza di sistemi chiari per la segnalazione e l'invio dei casi di violenza contro i minori, o del sospetto di tali situazioni.
- L'esistenza o l'assenza di un riconoscimento di priorità per i procedimenti giudiziari che coinvolgono minori vittime.
- L'attuazione dei diritti fondamentali per una protezione adeguata dei minori vittimizzati, incluso il diritto alla partecipazione e alla riparazione.

2.1. Adozione del modello Barnahus o modelli analoghi, Tribunali specializzati o altre entità/professionisti specializzati

La violenza contro i minori è un fenomeno complesso che richiede non solo un elevato livello di specializzazione, ma anche un'adeguata coordinazione tra professionisti dei settori sociale, sanitario, di polizia e giudiziario.

Partendo dal presupposto che il processo giudiziario – e in particolare i tribunali – non rappresentano il contesto più adatto per i minori, esistono diverse modalità per affrontare situazioni di violenza contro i minori, dando sempre priorità al loro benessere.

Nonostante la varietà di approcci giuridici e pratici, che danno origine a un ampio ventaglio di risposte, è possibile individuare quattro tipologie più generali di presa in carico/risposta differenziata:

- **Tribunali non specializzati:** Sistemi che non dispongono di tribunali specializzati per minori. In tali contesti, i minori vittime vengono trattati nei tribunali ordinari, dove possono essere adottati alcuni adattamenti specifici nel corso del procedimento.
- **Tribunali specializzati:** Sistemi che prevedono tribunali specializzati, strutturalmente organizzati per incorporare tutte le principali misure di adattamento necessarie a garantire la partecipazione adeguata e sicura dei minori vittime lungo l'intero procedimento penale.
- **Modello Barnahus⁷⁰ e modelli analoghi:**

⁷⁰ Fino a poco tempo fa, il modello Barnahus è stato principalmente focalizzato sull'assistenza alle vittime minori di violenza sessuale. Tuttavia, alcuni progetti pilota sono stati avviati per estenderlo a tutte le forme di violenza.

Il modello Barnahus adotta un approccio multidisciplinare per affrontare i casi che coinvolgono minori vittime di violenza, offrendo un sostegno completo attraverso un sistema integrato di servizi ("sportello unico"). Esso risponde a cinque criteri fondamentali:

1. Le interviste forensi vengono condotte secondo un protocollo basato sull'evidenza scientifica;
2. La validità probatoria della testimonianza del minore è garantita mediante accorgimenti adeguati, nel rispetto del principio del giusto processo. L'obiettivo è evitare che il minore debba ripetere la propria testimonianza durante il processo, in caso di rinvio a giudizio;
3. È prevista una valutazione medica a fini investigativi forensi, oltre che per garantire il benessere fisico e il recupero del minore;
4. Viene offerto supporto psicologico e accesso a servizi terapeutici, sia a breve che a lungo termine, per il trattamento del trauma del minore e dei familiari non coinvolti nella violenza o delle figure di accudimento;
5. Viene effettuata una valutazione dei bisogni di protezione della vittima e di eventuali fratelli e sorelle presenti nel nucleo familiare, con un adeguato follow-up⁷¹.

Modelli analoghi sono quelli che si concentrano sull'assistenza al minore vittima e sul suo benessere, rispettando in tutto o in parte i criteri previsti dal modello Barnahus.

- **Altre entità o professionisti specializzati:** Con questa espressione si fa riferimento ad avvocati, operatori legali o enti che lavorano con minori vittime, offrendo un supporto mirato in ambito giudiziario o psicosociale.

Questa sezione fornisce una panoramica sull'esistenza di risposte specializzate alla violenza contro i minori dal punto di vista organizzativo nei Paesi partner del progetto.

Sebbene l'**Austria** abbia adottato una normativa articolata per la protezione dei minori e la salvaguardia dei loro diritti, non dispone di **tribunali specializzati né di strutture simili al modello Barnahus** in senso stretto. Tuttavia, l'Austria ha istituito altre **entità e servizi specializzati** per la tutela dei diritti e del benessere dei minori⁷².

⁷¹ Barnahus Quality Standards. Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence. Disponibile su: <https://barnahus.eu/wp-content/uploads/2025/01/PROMISE-Barnahus-Quality-Standards.pdf>

⁷² Tra questi vi sono i centri di protezione per l'infanzia e l'adolescenza che svolgono la valutazione del rischio e offrono consulenza e supporto ai minori colpiti e alle loro famiglie. Essi possono anche adottare misure di protezione immediate fornendo un alloggio protetto. Vi sono inoltre gli Uffici del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza nei Länder federali, che agiscono come garanti e rappresentano gli interessi dei minori. Ad eccezione delle case rifugio per donne (e naturalmente della polizia, che di norma non è formata per affrontare i bisogni specifici dei minori), le istituzioni sopra menzionate, specializzate nell'assistenza ai minori, sono disponibili solo nei giorni feriali in determinati orari lavorativi.

In **Belgio**, i **Centri di Aggressione Sessuale** (SACC) offrono quasi tutti i servizi previsti dal modello Barnahus, ad eccezione della possibilità di condurre interviste forensi (la cui introduzione è comunque pianificata nel prossimo futuro). I SACC offrono assistenza e supporto alle vittime di violenza sessuale acuta (entro 7 giorni) e post-acuta (entro l'ultimo mese), indipendentemente dall'età. Le vittime possono ricevere assistenza medica e psicologica, seguire un percorso di cura e sottoporsi a esami forensi, anche senza voler presentare denuncia. Se lo desiderano, possono anche sporgere denuncia e essere ascoltate da un ufficiale specializzato presente nel SACC. Tuttavia, nei casi di violenza sessuale su minori, è necessario che la vittima riceva un'intervista forense, e attualmente solo quattro dei dieci SACC sono dotati dell'infrastruttura e delle tecnologie necessarie per condurla.

In Belgio, i procedimenti in seguito a episodi di violenza contro minori possono svolgersi dinanzi al tribunale penale e/o al tribunale minorile. I tribunali penali hanno la competenza per condannare gli autori della violenza. In caso di situazioni educative preoccupanti, i tribunali minorili possono imporre misure di protezione del minore nei confronti di genitori, tutori o minori stessi, anche in assenza di reato, ad esempio con l'affido familiare o l'inserimento in una struttura per minori. I procedimenti penali e minorili possono quindi coesistere in modo indipendente anche per gli stessi casi di violenza contro i minori. Quando un procedimento ha luogo davanti al tribunale minorile, il minore è considerato parte del procedimento e gli viene automaticamente assegnato un avvocato per minorenni. Questo non avviene nei procedimenti penali e civili, dove i minori dipendono fortemente dal loro rappresentante legale e non vengono sistematicamente informati in modo accessibile e adeguato alla loro età⁷³. Nei procedimenti penali, i minori vengono ascoltati tramite interviste forensi condotte da ufficiali di polizia specializzati, secondo un protocollo basato sull'evidenza.

Buone pratiche - Belgio

In Belgio, alcuni tribunali minorili adottano misure a misura di minore, come l'utilizzo di cani da conforto addestrati, sale per le audizioni adatte ai bambini, aree d'attesa separate, oppure un'attenta pianificazione delle udienze per evitare che minori coinvolti in situazioni familiari potenzialmente dannose vengano messi a contatto con minori autori di reato, o che si verifichino incontri tra i minori e i loro aggressori. In alcuni casi, sono previste anche visite preliminari al tribunale.

Cipro ha istituito la **Children's House**, seguendo il modello Barnahus. Essa opera come centro unico di riferimento per tutti i casi di abuso sessuale, con un'équipe composta da psicologi, assistenti sociali, agenti di polizia, medici legali, operatori dei Servizi di Welfare Sociale e operatori dei Servizi di Salute

⁷³ Merckx E, Lembrechts S. Rechter, hoor je mij? Richtlijnen voor kindvriendelijk horen: LeA Uitgevers 2023.

Mentale. Le interviste forensi si svolgono presso la Children's House, al fine di tutelare la sicurezza e il benessere dei minori, evitando la loro presenza nei tribunali.

Pur essendo specializzata nel supporto alle vittime di abuso sessuale, la struttura offre assistenza anche in altri casi di violenza, in particolare attraverso la realizzazione di valutazioni individuali e interviste forensi. La sede principale si trova a Nicosia (dove sono forniti tutti i servizi), ma sono presenti sezioni anche in tutte le province, che offrono però esclusivamente servizi di supporto e prevenzione.

Cipro non dispone di tribunali specializzati.

Buone pratiche - Cipro

A Cipro, nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza (2021–2026) dei Servizi di Welfare Sociale, è prevista la realizzazione di una seconda Children's House oppure l'ampliamento di quella già esistente, con l'obiettivo di affrontare anche altre forme di abuso sui minori.

In **Estonia** sono attualmente operative quattro **Children's Houses**, che garantiscono l'accessibilità del servizio su tutto il territorio nazionale. Le Children's Houses offrono un servizio specializzato per i minori vittime di abuso sessuale, per i minori sospettati di essere stati abusati e per quelli che manifestano comportamenti sessuali problematici.

L'Estonia **non dispone di tribunali o istituzioni specializzate** per la gestione dei reati che coinvolgono minori. Nella capitale Tallinn, la regione più popolosa del Paese, alcuni procuratori si occupano esclusivamente di casi minorili, a causa dell'elevato numero di episodi, garantendo così un carico di lavoro adeguato. In modo analogo, anche ai giudici vengono assegnate aree di competenza specializzate. Secondo il Courts Act, i tribunali devono garantire la specializzazione giudiziaria nei casi che coinvolgono minori. Mentre nelle aree più grandi è possibile che i giudici si dedichino esclusivamente ai procedimenti minorili, i tribunali più piccoli non hanno un volume di casi sufficiente per una specializzazione così ristretta.

Le indagini relative ai reati sessuali contro i minori sono gestite da unità di protezione minorile specializzate all'interno di ciascuna prefettura di polizia (prefetture occidentale, meridionale, orientale e settentrionale). Queste unità sono composte da professionisti con formazione, esperienza e competenze specifiche nel lavoro con i minori.

Buone pratiche - Estonia

Le Children's Houses in Estonia fanno parte del PROMISE Barnahus Network, un'iniziativa a livello europeo per una giustizia a misura di minore.

In **Grecia**, la Legge 4478/2017 prevedeva l'istituzione delle **Children's Houses** (Σπίτια του Παιδιού) ad Atene, Salonicco, Pireo, Patrasso ed Heraklion per il supporto a minori vittime di abuso, sfruttamento o violenza. Tuttavia, nonostante il quadro normativo, la concreta attuazione delle Children's Houses ha incontrato rilevanti ritardi e difficoltà, e le strutture non sono operative come inizialmente previsto. Ad aprile 2025, si registra un'attuazione parziale: le prime Children's Houses sono state istituite ad Atene e Pireo; una struttura è diventata operativa a gennaio 2025 a Salonicco; non vi sono invece informazioni pubbliche disponibili che confermino l'avvio di attività a Heraklion e Patrasso.

Attualmente, in Grecia **non sono stati istituiti tribunali specializzati**.

In **Italia**, al momento **non è stato implementato il modello Barnahus né modelli analoghi**.

Tuttavia, sono stati compiuti alcuni passi significativi all'interno del sistema giudiziario, tra cui la creazione del nuovo **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, che accorpa competenze attualmente attribuite al Tribunale ordinario (in ambito civilistico) e al Tribunale per i minorenni (in ambito civile e penale). Inoltre, è prevista la figura del curatore speciale per il minore, nominato:

- nei procedimenti civili, in caso di conflitto con i rappresentanti legali (es. i genitori) o su richiesta espressa del minore che abbia compiuto 14 anni;
- nei procedimenti penali, quando il minore vittima di reato non ha un rappresentante o è in conflitto con esso.

Al curatore speciale sono attribuiti sia il potere di rappresentanza in giudizio del minore, sia il potere di rappresentanza sostanziale. Tuttavia, nella prassi, molti curatori speciali non possiedono una formazione specifica e le nomine avvengono spesso senza una reale valutazione delle competenze della persona individuata.

In **Portogallo**, è stata annunciata all'inizio del 2024 la creazione di una **Children's House ispirata al modello Barnahus**, ma al momento non sono disponibili informazioni sull'effettiva attuazione del progetto⁷⁴. Un ostacolo generalizzato nei servizi di supporto alle vittime riguarda la loro disponibilità limitata ai soli giorni e orari lavorativi. Fanno eccezione i servizi di polizia, attivi 24 ore su 24, ma che non sempre rappresentano la risposta più adeguata e non garantiscono l'intervento nelle emergenze.

Dal 2019, in alcune regioni sono state avviate in fase sperimentale le Sezioni Specializzate sulla Violenza Domestica (SEIVD) presso le Procure.

⁷⁴ Avvio pubblico del progetto disponibile su: <https://educast.fccn.pt/vod/clips/2by714fmbo/streaming?locale=pt>

Buone pratiche - Portogallo

Le SEIVD sono composte da magistrati dei Centri di Azione Penale e dei Centri Famiglia e Minor⁷⁵. L'obiettivo di queste sezioni specializzate è rafforzare la collaborazione tra il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, le entità per la protezione delle vittime e, in particolare, i tribunali della giurisdizione per la famiglia e i minori.

Nonostante la loro importanza, la carenza di risorse umane e di spazi adeguati ha compromesso in modo significativo la capacità di risposta di queste sezioni⁷⁶.

Attualmente **non esistono tribunali specializzati per la violenza contro i minori**.

In **Romania**, l'unico **centro Barnahus** si trova a Bucarest. Offre servizi integrati per l'intervista, la valutazione psicologica e medica, e la protezione dei minori vittime di qualsiasi forma di abuso o violenza. Il centro dispone di una sala per le audizioni, una sala di osservazione, una sala per la valutazione e il sostegno psicologico, e una sala medica. L'équipe è composta da psicologi e da un assistente sociale. Tuttavia, nonostante le strutture e le tecnologie disponibili, molte interviste si svolgono ancora nelle sedi di polizia, in ambienti non adatti ai minori. Sono in corso progetti per estendere l'iniziativa ad altre due contee: Timișoara e Iași.

Oltre a partecipare alle audizioni minorili, condurre valutazioni psicologiche e offrire sostegno psicologico, i membri del centro Barnahus realizzano programmi informativi nelle scuole, rivolti a studenti e insegnanti, e formano la polizia sulle tecniche di intervista ai minori.

Nel 2018 è stata istituita l'Istituzione dell'Avvocato del Minore, all'interno dell'Avvocatura del Popolo, con il compito principale di promuovere e difendere i diritti dei minori. L'Avvocato del Minore vigila sul rispetto delle procedure e sul superiore interesse del minore nei processi in cui l'autore del reato è il genitore o il rappresentante legale, su richiesta o anche di propria iniziativa. Attualmente sono attivi 15 uffici territoriali in Romania.

Il ruolo di rappresentanza include la presenza dell'Avvocato del Minore in aula, per garantire che tutte le procedure siano rispettate e che il superiore interesse del minore sia tutelato. In caso contrario, l'Avvocato può presentare un ricorso per la violazione dei diritti del minore.

In Romania, **esiste un solo tribunale specializzato per i minori**: il Tribunale per i Minori e la Famiglia di Brașov, competente in materia penale (reati contro i minori) e civile (adozioni e affidamenti). Gli altri tribunali del Paese dispongono di sezioni dedicate alle cause che coinvolgono minori.

⁷⁵ Public Prosecutor's Office (Ottobre, 2019), Creation of Integrated Specialized Sections on Domestic Violence, Disponibile su: <https://www.ministeriopublico.pt/destaque/criacao-de-seccoes-especializadas-integradas-de-violencia-domestica>

⁷⁶ Pereira, A. C. (aprile, 2021). Specialized teams in domestic violence created two years ago have half of the employees, Disponibile su: <https://www.publico.pt/2022/04/03/sociedade/noticia/equipas-especializadas-violencia-domestica-criadas-ha-dois-anos-metade-funcionarios-2000662>

In **Spagna**, l'**attuazione del modello Barnahus procede lentamente**, nonostante sia sostenuta giuridicamente dal preambolo della Legge Organica 10/2022. Una delle principali criticità è rappresentata dal sistema decentrato, che comporta una forte eterogeneità organizzativa a livello regionale. Sebbene lo Stato abbia competenza esclusiva in materia di giustizia, le Comunità Autonome possono gestire l'amministrazione della giustizia (personale e risorse). Esistono anche differenze in ambiti quali le forze di sicurezza, la sanità, l'amministrazione pubblica e i servizi sociali, rendendo difficile ottenere risultati omogenei a livello nazionale⁷⁷.

Nonostante i ritardi, sono emerse alcune buone pratiche:

La Strategia Barnahus della Catalogna è particolarmente rilevante, in particolare il centro Barnahus di Tarragona (avviato nel 2020 e ufficialmente aperto nel 2023)⁷⁸. Altre Comunità Autonome stanno implementando il modello in modo parziale o completo, talvolta integrando servizi specializzati già esistenti⁷⁹.

Tra i gruppi professionali rilevanti per il progetto CHILD, esistono **diverse unità specializzate** all'interno delle forze di sicurezza dello Stato, come l'Unità di Assistenza a Famiglia e Donna (UFAM), l'Unità Specializzata della Guardia Civil per Donne e Minori (EMUME), le Unità di Analisi Comportamentale e altre unità specializzate delle Comunità Autonome. Le leggi precedenti alla normativa 2025 prevedevano anche formazione specializzata per la magistratura⁸⁰, le procure⁸¹, e gli operatori legali. Tuttavia, non esistono standard minimi unificati a livello nazionale.

In Spagna, le **sezioni specializzate sulla violenza contro i bambini e gli adolescenti** nei Tribunali di Prima Istanza verranno sviluppate progressivamente su tutto il territorio nazionale. Tali sezioni saranno responsabili dell'indagine e del processo per reati, mentre i crimini più gravi verranno giudicati dai Tribunali Penali (fino a 5 anni di pena detentiva) e dalle Corti Provinciali (oltre 5 anni di detenzione).

Buone pratiche – Spagna

Un esempio significativo è la creazione del Tribunale per la violenza contro i minori e gli adolescenti (Istruzione n. 3 di Las Palmas de Gran Canaria) nel 2021. Questo tribunale è diventato un punto di riferimento per l'assistenza

⁷⁷ Rivas, E., Capell, S., Massó, C., "Estudio de mapeo sobre la implementación del modelo Barnahus en España", (Consejo de Europa, 2023), p. 54 y ss. <https://rm.coe.int/estudio-de-mapeo-sobre-la-implementacion-del-modelo-barnahus-en-espana/1680ad808b>

⁷⁸ <https://rm.coe.int/joan-mayoral-cataluna-panel-iii/1680b2e4b2>.

⁷⁹ Madrid si affida al Centro di Assistenza Psicoterapeutica per la Violenza Sessuale su Bambini e Adolescenti (CIASI), i cui servizi hanno una lunga lista d'attesa: <https://www.comunidad.madrid/servicios/servicios-sociales/intervencion-violencia-sexual-infancia-adolescencia#panel-418717>

⁸⁰ Organic Act 1/2025 prevede (articolo 329.8) che i processi di selezione competitiva per i posti nelle Sezioni per la Violenza contro Bambini e Adolescenti siano decisi in base alla formazione specialistica e all'anzianità di servizio.

⁸¹ Organic Act 8/2021 Ha stabilito un termine di un anno per modificare l'Organic Statute del Pubblico Ministero al fine di garantire la specializzazione dei pubblici ministeri in questo ambito.

specializzata. Dispone di una propria Unità Integrata di Valutazione Forense, composta da personale dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Las Palmas, funzionalmente dipendente dal tribunale. Inoltre, il tribunale adotta modalità flessibili per l'assunzione delle dichiarazioni, come l'intervista presso l'abitazione della vittima⁸²

Tabella 2. Entità e professionisti specializzati nei Paesi partecipanti al Progetto (*)

Entità	AT	BE	CY	EE	EL	ES	IT	PT	RO
Tribunali specializzati	-	Tribunali minorili per situazioni educative preoccupanti, non per procedimenti penali	-	-	-	Esistenza di una base giuridica, attuazione pratica in corso	Esistenza di una base giuridica, attuazione e pratica in corso	-	Esistenza di una base giuridica, un tribunale regionale e sezioni specializzate in altri tribunali
Modello Barnahus o entità analoghe	-	In fase di attuazione	Presente in tutto il Paese	Presente in tutto il Paese	Non in tutto il Paese	Esistenza di una base giuridica, creazione in corso	-	Esistenza di una base giuridica, creazione in corso	Non in tutto il Paese
Altri attori specializzati	+	+		+		+	+	+	+

(*) Indica l'esistenza (+) o l'assenza (-) di tali entità.

Riassumendo la situazione attuale nei nove Stati membri, si può affermare che tre di essi dispongono di tribunali specializzati per minori vittime di reato, due sono in fase di concreta istituzione di tali tribunali e uno presenta sezioni specializzate all'interno dei tribunali.

Il modello Barnahus, o strutture equivalenti, è pienamente operativo in tutto il territorio di due Paesi e in alcune regioni di altri due. In altri due Stati, sono in corso processi di realizzazione di modelli simili.

Inoltre, la maggior parte dei Paesi dispone di attori specializzati, come avvocati, agenti di polizia o pubblici ministeri. Tuttavia, l'impiego di tali figure non è sempre uniforme su tutto il

⁸² <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2023/03/06/hito-del-juzgado-de-violencia-contra-la-infancia-de-las-palmas>. Si consultino inoltre le Linee Guida aggiornate: https://www.icalpa.es/sites/default/files/DOCUMENTOS/NOTICIAS/Noticias/2022/guia_y_anexo_.pdf

territorio nazionale. Merita particolare attenzione la mancanza di professionisti specializzati nelle aree rurali, riscontrata nella maggior parte dei Paesi.

2.2. Protocolli chiari di segnalazione, denuncia e invio

Nel garantire una giustizia a misura di minore, la priorità deve essere attribuita al superiore interesse del minore e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria. Ciò comporta, tra le altre misure, la riduzione del numero di contatti con diversi professionisti e servizi. Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è l'elaborazione di protocolli chiari per la segnalazione, la denuncia e l'invio, accompagnati da una coordinazione tra tutti i soggetti coinvolti. I paragrafi seguenti forniscono informazioni sull'esistenza o meno di tali protocolli o misure simili nei Paesi partner del progetto.

In **Austria**, alcuni gruppi professionali – tra cui agenti di polizia, insegnanti, assistenti sociali, operatori di strutture residenziali e professionisti sanitari – hanno l'obbligo giuridico di informare i servizi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza qualora sospettino che il benessere di un minore sia a rischio. In seguito a una valutazione del rischio, se viene accertata una situazione di pericolo, si offre supporto alla famiglia nell'ambito dell'assistenza genitoriale. I servizi di protezione possono anche adottare misure immediate per tutelare il minore. Come gli altri servizi pubblici, anch'essi sono generalmente tenuti a denunciare i reati sospetti alla polizia, qualora non siano in grado di eliminare il pericolo direttamente.

In **Belgio**, tutti i professionisti dell'assistenza sono vincolati dal segreto professionale. In determinate circostanze, possono derogare a tale obbligo e segnalare (sospetti di) violenza contro i minori ai servizi autorizzati per l'abuso infantile, alla polizia o alla procura. Tuttavia, non esiste un obbligo di denuncia. La segnalazione alla polizia o alla procura è considerata un'ultima risorsa, in particolare nei casi di violenza domestica⁸³. I Centri per l'Abuso sui Minori delle Fiandre (Confidential Centers on Child Abuse) rappresentano il punto di riferimento principale per la violenza sui minori. Offrono consulenza ai professionisti, indagano sui casi e forniscono supporto volontario ai minori e alle loro famiglie. Se la famiglia rifiuta la collaborazione, i centri possono segnalare il caso alla procura, che può chiedere loro di valutare l'eventuale necessità di misure di protezione.

Quando i minori vittime di violenza, o i loro rappresentanti, presentano denuncia alla polizia, gli agenti sono legalmente tenuti a informarli dell'esistenza di servizi di assistenza e supporto e a chiedere se desiderano accedervi. Tuttavia, l'applicazione di questa norma varia notevolmente tra le diverse zone di polizia, dipendendo spesso dalla sensibilità del singolo agente. In alcuni casi, il rinvio avviene in modo passivo (es. consegna di un foglietto), mentre in altri è adottato un approccio più proattivo.

⁸³ Herbots K, Lembrechts S, Pleysier S. Country information on child protection systems. Vlaanderen – België.: Kenniscentrum Kinderrechten & Leuven Instituut voor Criminologie; 2019.

Inoltre, esistono da tempo protocolli che obbligano la polizia a segnalare alla procura minorile i casi di violenza di coppia in presenza di minori. Il servizio sociale della procura può valutare l'adozione di misure protettive da parte del giudice minorile. Tuttavia, l'implementazione di questi protocolli è limitata a causa della scarsa conoscenza della normativa.

Nei casi in cui una denuncia di violenza domestica su minori venga archiviata o non porti a condanna per mancanza di prove, ma permangano sospetti, può comunque essere proposto un invio ai servizi di supporto. Questi ultimi, però, affrontano notevoli difficoltà in assenza di collaborazione da parte dell'autore presunto della violenza.

In **Cipro**, la segnalazione di violenza su minori o su persone con disabilità psicosociali gravi è un obbligo generale; l'omissione costituisce reato.

Alcuni protocolli prevedono cooperazione e invio precisi. Ad esempio, le Procedure Interdipartimentali per la Gestione degli Episodi di Violenza Familiare sui Minori stabiliscono le responsabilità delle varie agenzie coinvolte (Servizi Legali, Servizi Sociali, Polizia, Sanità, Ministero dell'Istruzione, ONG). Quando un'agenzia riceve una segnalazione di abuso, i professionisti informano i Servizi Sociali e la Polizia, che valutano il caso e decidono se coinvolgere i Servizi Legali e avviare un procedimento penale.

Esiste anche un protocollo di cooperazione tra la Children's House e la Polizia, che definisce ruoli e responsabilità chiari nella gestione dei casi. Per ogni procedimento penale sono designati un coordinatore e un responsabile del caso, sempre gli stessi durante tutto il processo, entrambi con formazione specifica.

Per l'invio alla Children's House è necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di mancato consenso, interviene un consulente familiare. Tuttavia, in pratica, i Servizi Sociali sembrano non intervenire quando, ad esempio, la madre nega il consenso.

In **Grecia**, i protocolli di notifica, segnalazione e invio per minori vittime di abuso sono disciplinati dalla Legge 3500/2006 sulla violenza domestica, dalla Legge 4478/2017 e dal Codice penale. I professionisti (insegnanti, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, operatori per la protezione dell'infanzia, forze dell'ordine) sono obbligati a segnalare immediatamente i sospetti abusi al Pubblico Ministero per i Minorenni (se disponibile) o alla Procura locale. Anche la Polizia Ellenica (Divisione per la Criminalità Informatica), il Centro Nazionale per la Solidarietà Sociale (EKKA) e i Servizi di Protezione dell'Infanzia sono coinvolti nei rinvii e negli interventi. Le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite linee di emergenza come SOS 1056 (Il Sorriso del Bambino).

La segnalazione deve essere immediata e può avvenire verbalmente o per iscritto alla procura o alla polizia. Deve contenere dati sulla vittima, sull'autore sospettato, sulla natura dell'abuso e ogni prova disponibile. Le Children's Houses, sebbene non ancora pienamente operative in tutte le città, sono previste per svolgere interviste forensi e fornire supporto. EKKA fornisce interventi di emergenza, alloggio e supporto psicosociale, e valuta i casi indirizzando le vittime ai servizi competenti. La Polizia

Ellenica e la Divisione per la Criminalità Informatica indagano sugli abusi e collaborano con Interpol ed Europol per identificare reti di sfruttamento minorile.

In **Estonia**, la Legge sulla Protezione dell'Infanzia stabilisce un obbligo generale per tutti i cittadini di segnalare minori in difficoltà o in pericolo immediato. I casi di bisogno devono essere segnalati al governo locale o alla linea telefonica per minori 116111; in situazioni di emergenza, si deve chiamare il numero 112.

Le linee guida per l'assistenza a minori vittime di abuso sessuale e a minori con comportamenti sessuali problematici sono definite nella Legge sul Supporto alle Vittime. I casi di questo tipo devono essere indirizzati alla Children's House, coordinata dall'Istituto di Previdenza Sociale.

In **Italia**, in assenza di modelli Barnahus, l'unico meccanismo di invio è legato alla nomina del **curatore speciale per il minore**. I soggetti autorizzati a richiederne la nomina sono il giudice, il pubblico ministero, i genitori, chiunque abbia un interesse nel caso, e il minore stesso se ha compiuto 14 anni. Il Giudice di Pace è competente per la nomina prima dell'apertura del processo. In caso contrario, la domanda deve essere presentata al giudice competente, che decide con ordinanza motivata.

In **Portogallo**, tutti i professionisti che operano per lo Stato – insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi – hanno l'obbligo legale di segnalare ai servizi di protezione dell'infanzia ogni sospetto che il benessere di un minore sia a rischio. I servizi possono adottare misure immediate di protezione. Inoltre, sono generalmente tenuti a denunciare i reati sospetti alla polizia, poiché tutti i crimini contro i minori hanno carattere pubblico.

In **Romania**, la segnalazione di casi di abuso, trascuratezza, sfruttamento o violenza sui minori è obbligatoria per ogni professionista che lavora con i minori, secondo quanto previsto dalla Legge 272/2004. A tal fine, è stata istituita una linea telefonica nazionale gratuita e attiva 24 ore su 24 – il numero 119 – che può essere utilizzata anche direttamente dai bambini. I tempi di risposta sono molto rapidi, spesso con intervento immediato in caso di emergenza. Nella pratica, nemmeno tutti i professionisti (es. insegnanti) sono consapevoli del loro obbligo legale di segnalazione. Tale situazione è aggravata dal rifiuto di segnalare per motivi diversi, come la mancanza di conoscenza, la paura delle conseguenze (es. essere chiamati come testimoni o l'allontanamento del minore) o il timore di intromettersi nella vita privata altrui.

Per i minori con più di 14 anni, la denuncia può essere presentata personalmente, a condizione che vi sia il consenso del rappresentante legale. Il Codice di Procedura Penale stabilisce, per ciascun reato, se la denuncia d'ufficio sia ammissibile. La violenza domestica, ad esempio, è tra i reati per cui tale denuncia è prevista.

Se, durante la fase istruttoria, il minore o il suo rappresentante decide di ritirare la denuncia, la polizia ha comunque il diritto di procedere d'ufficio (solo nei casi di violenza domestica).

All'atto della denuncia, il minore viene informato delle risorse disponibili sul territorio, come servizi di consulenza, terapia, centri diurni, ecc.

Buone pratiche - Romania

*Save the Children gestisce la piattaforma nazionale **esc_abuse**, attraverso la quale è possibile segnalare casi di abuso sui minori. A seconda delle caratteristiche specifiche della violenza, il caso viene inoltrato alle Direzioni Generali di Assistenza Sociale e Protezione dell'Infanzia (DGASPC) o alla Polizia. La piattaforma offre inoltre una funzione di chat, tramite la quale il minore o la persona che effettua la segnalazione può ricevere informazioni e consulenza, nonché una sezione informativa rivolta agli insegnanti.*

A livello locale, sono stati istituiti diversi protocolli tra istituzioni pubbliche, oppure tra istituzioni pubbliche e ONG, per facilitare la gestione dei casi che coinvolgono minori. In merito alla collaborazione interistituzionale, è stato recentemente introdotto un obbligo legale volto alla creazione di un **dipartimento di assistenza sociale d'emergenza**. Questo servizio fornisce informazioni, consulenza d'emergenza o interventi immediati al di fuori dell'orario di apertura dei servizi sociali pubblici, nei casi che riguardano minori abusati o trascurati, vittime di violenza domestica o di reati. Il servizio sociale d'emergenza gestisce inoltre numeri verdi dedicati alle vittime di violenza domestica, violenza sessuale, tratta di esseri umani e altri reati, nonché una linea telefonica per minori.

In **Spagna**, sono disponibili molteplici canali per la segnalazione, tra cui i Servizi Sociali, le Forze di Sicurezza dello Stato, l'Ufficio del Pubblico Ministero e le autorità giudiziarie. Tuttavia, questa pluralità rende difficile un monitoraggio accurato dei casi. Dal 2021, esiste un obbligo legale di elaborare protocolli adeguati e canali di invio unificati; tuttavia, nella pratica, tale unificazione non è ancora stata realizzata.

I servizi di protezione dell'infanzia o i servizi di supporto alle vittime si occupano frequentemente dei casi di violenza contro i minori. Tuttavia, la loro capacità di affrontare efficacemente tali situazioni può essere limitata dall'applicazione non uniforme delle normative, dalla scarsa consapevolezza degli operatori o dall'insufficienza delle risorse disponibili.

Alcuni Paesi hanno istituito protocolli specifici per facilitare la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, come la polizia, i servizi legali, i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di garantire una gestione adeguata dei casi di abuso sui minori. Tuttavia, l'efficacia di questi protocolli può variare a causa di lacune informative o della mancanza di coordinamento tra le parti.

Nella maggior parte dei Paesi è previsto un obbligo di segnalazione in presenza di sospetti di violenza o quando si riscontra che il benessere del minore potrebbe essere a rischio. Tuttavia, alcuni Paesi non prevedono una normativa sulla segnalazione obbligatoria, e determinati

professionisti sono vincolati da obblighi di riservatezza, dai quali possono derogare solo in situazioni di pericolo grave e imminente per il minore. Alcuni Paesi segnalano criticità nella possibilità di segnalazione da parte del personale sanitario, a causa degli obblighi legati al segreto professionale e alla protezione dei dati personali.

A tal proposito, va ricordato che, almeno nei casi di abuso sessuale e sfruttamento sessuale di minori, l'articolo 16 della Direttiva 2011/93/UE impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che le norme sul segreto professionale "non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per i suddetti professionisti, di effettuare una segnalazione ai servizi responsabili della protezione dell'infanzia" quando vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il reato sia stato commesso.

2.3. Requisiti normativi per la formazione specializzata dei professionisti che lavorano con minori vittime

Ai sensi dell'articolo 25.1 della Direttiva sui diritti delle vittime, *"gli Stati membri assicurano che i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale dei tribunali, ricevano una formazione generale e specialistica adeguata al livello di contatto con le vittime, al fine di accrescere la loro consapevolezza delle esigenze delle vittime e di permettere loro di trattare le vittime in modo imparziale, rispettoso e professionale"*.

Applicando tale disposizione al contesto della violenza contro i minori, l'attenzione principale è rivolta ai professionisti incaricati di condurre le interviste forensi. Tuttavia, la formazione è prevista per tutti i professionisti che entrano in contatto con minori vittime, tra cui agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e avvocati.

Questo capitolo fornisce un'analisi della formazione rivolta ai diversi attori coinvolti nel percorso giudiziario dei minori nei Paesi partner del progetto.

In **Austria**, i minori vittime hanno diritto a ricevere **supporto psicosociale qualificato** (consulenza, fornitura di informazioni e supporto prima, durante e dopo l'udienza principale). Tuttavia, l'accesso a tali servizi non è garantito per tutti i minori, poiché vi sono casi in cui i bambini non vengono sufficientemente informati dell'esistenza di questo tipo di supporto. Esistono corsi di formazione specifici per lavorare con minori vittime di violenza durante le udienze, ma tali corsi non sono standardizzati.

La **formazione generale dei diversi operatori legali** (giudici, pubblici ministeri e polizia) include moduli su come trattare le persone vittime di violenza. Ad esempio, nella formazione di base della polizia sono previste 56 ore di psicologia applicata e 40 ore di comunicazione e gestione dei conflitti. Tuttavia, questi moduli non sono specificamente orientati alle vittime minori.

In **Belgio**, la **formazione di base per gli intervistatori forensi** è regolata dalla Circolare sull'Intervista Forense (vedi buona pratica) ed è considerata di alta qualità. Tuttavia, è evidente la necessità di garantire una formazione continua per questi professionisti. Inoltre, tutti i **magistrati** belgi che operano nei tribunali penali, minorili e della famiglia devono seguire un corso di formazione di cinque giorni sulla violenza domestica e sessuale. Tuttavia, tali corsi mancano di un approccio centrato sulla vittima. In generale, è stata rilevata la necessità di una formazione sulle modalità comunicative e operative adatte ai minori e ai traumi, rivolta a tutti gli **agenti di polizia** (sia per l'accoglienza sia per l'intervento) e ai magistrati coinvolti nei procedimenti penali.

Buone pratiche – Belgio

Gli agenti di polizia che desiderano diventare intervistatori forensi seguono una formazione di base specifica, organizzata dal servizio di scienze comportamentali della polizia federale. Questo corso di formazione, della durata di un mese, è tenuto da intervistatori forensi senior (con più di cinque anni di esperienza) e da altri professionisti specializzati (magistrati, psichiatri, esperti in sviluppo infantile o acquisizione del linguaggio), e comprende una parte teorica e una parte pratica, seguite da un esame finale.

In **Cipro**, la promozione di una **formazione regolare per i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime** è un obbligo legale a carico delle agenzie competenti. Tuttavia, il legislatore non specifica i contenuti di tale formazione. Nella pratica, vengono offerte sia attività formative teoriche che pratiche rivolte ai professionisti.

Corsi specializzati, come quelli sull'intervista a testimoni vulnerabili, sulla violenza domestica, sulla raccolta di dichiarazioni videoregistrate, sull'abuso (sessuale) sui minori, sulla tratta di esseri umani, ecc., sono organizzati annualmente o a cadenza periodica. Si tratta di un impegno volto a garantire una formazione adeguata agli agenti di polizia di tutti i gradi, affinché siano in grado di identificare le vittime e valutarne i bisogni in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio.

Tuttavia, tutti i professionisti riconoscono che la formazione offerta in merito ai bisogni delle vittime è insufficiente. I professionisti incaricati dell'utilizzo degli strumenti psicometrici hanno ricevuto una formazione specifica e sono certificati per il loro utilizzo.

Buone pratiche - Cipro

La Polizia organizza corsi di formazione specializzata per gli agenti che operano nelle Unità per la Violenza Domestica e nelle Unità per l'Abuso sui Minori, nonché per gli agenti delle unità specializzate della polizia per la violenza domestica, i docenti, l'Accademia di Polizia e i membri delle squadre investigative.

La formazione copre vari temi, tra cui il quadro giuridico, la vulnerabilità, la gestione dei casi, la violenza domestica, le vittime di stupro e include anche un

modulo sul protocollo specifico ‘NCAC’ – che riguarda l’intervista forense e la raccolta di testimonianze videoregistrate.

Il programma di formazione prevede inoltre visite sul campo presso servizi pertinenti, come la Casa delle Donne e la Children’s House. La durata della formazione è di due settimane.

In **Estonia**, gli **agenti che si occupano delle indagini relative alla violenza sessuale** ricevono una formazione iniziale approfondita, oltre a una formazione continua regolare e specialistica. Entrambe le tipologie di formazione includono sia contenuti teorici che competenze pratiche, e alcune di esse si concentrano specificamente su modalità di trattamento a misura di minore. Le altre indagini che coinvolgono minori vittime sono invece affidate a investigatori generici, non specializzati nel lavoro con i bambini, anche se questi ultimi ricevono una formazione aggiuntiva su tematiche specifiche.

In **Grecia**, come in Cipro, la **formazione per i professionisti che lavorano con minori vittime** è un obbligo legale, anche se non viene dettagliato il contenuto formativo. La Legge 4478/2017 stabilisce che le **interviste forensi** ai minori devono essere condotte da professionisti appositamente formati, con l’obiettivo di garantire l’attendibilità delle testimonianze e di minimizzare il trauma durante il procedimento investigativo. Tale formazione si basa sul Protocollo NICHD (*National Institute of Child Health and Human Development*), un metodo riconosciuto a livello internazionale pensato per ridurre il rischio di domande direttive o suggestive. Le disposizioni relative alla formazione si applicano principalmente agli intervistatori forensi, in particolare psicologi e assistenti sociali, ma possono estendersi anche ad altri professionisti coinvolti nella protezione dei minori. **Altri attori** (giudici, pubblici ministeri, polizia, operatori della protezione dell’infanzia) ricevono una formazione parziale, ma non sempre strutturata in modo sistematico.

Buona pratica: Temi chiave della formazione – Grecia

1. Sviluppo psicologico del minore e impatto del trauma

- *Comprendere come i bambini percepiscono e comunicano esperienze di abuso.*
- *Analizzare gli effetti del trauma sulla memoria e sulla coerenza del racconto.*

2. Tecniche di intervista

- *Evitare domande direttive o suggestive che possano influenzare le risposte.*
- *Integrare, quando appropriato, metodi di comunicazione non verbale, come il disegno o tecniche basate sul gioco.*

3. Quadro giuridico e diritti del minore

- *Conoscere i diritti delle vittime minorenni nel corso dei procedimenti penali.*
- *Garantire l’integrità probatoria delle interviste forensi.*

4. Gestione delle reazioni emotive

- *Creare un ambiente sicuro e di sostegno per il minore.*
- *Utilizzare tecniche per ridurre l’ansia e instaurare un rapporto di fiducia durante l’intervista.*

In Grecia, pur esistendo un quadro normativo che impone la formazione dei professionisti coinvolti nella presa in carico dei minori vittime, si rileva una mancanza di programmi formativi standardizzati e completi, in particolare per quanto riguarda le tecniche di intervista forense come il Protocollo NICHED. La Scuola Nazionale della Magistratura offre percorsi di formazione per giudici e pubblici ministeri, ma non sono previsti corsi specifici sulla protezione delle vittime minorenni nel contesto della Direttiva sui diritti delle vittime, né sulle tecniche di intervista forense. L'Istituto di Formazione della Polizia Ellenica prevede alcuni moduli formativi per gli agenti, ma con notevoli disomogeneità. Alcune università propongono corsi opzionali di base sull'abuso minorile e sulle interviste forensi, su base occasionale e non sistematica.

In **Italia**, **non è previsto alcun obbligo formativo specifico per i professionisti coinvolti nella protezione dei minori vittime di violenza**; la formazione avviene quindi su base volontaria. Tuttavia, secondo le Linee guida nazionali, il professionista *"deve possedere competenze specifiche nei fondamenti scientifici delle discipline coinvolte e nei criteri di riferimento giuridico"*. Alcuni regolamenti includono disposizioni più dettagliate sulla protezione e il trattamento dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari, in particolare in qualità di testimoni o vittime di reato – ad esempio la Carta di Noto⁸⁴ e le linee guida nazionali sull'intervista al minore redatte dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza)⁸⁵. Tuttavia, si tratta di documenti di soft law, privi di valore vincolante. L'unica eccezione è rappresentata dalla figura del curatore speciale per il minore, per la quale è previsto un percorso formativo specialistico, secondo le disposizioni adottate da alcuni Consigli dell'Ordine Forense.

In **Portogallo**, negli ultimi anni si è registrato un incremento nella formazione specialistica su alcune forme di violenza nel settore della giustizia, con un'attenzione particolare alla violenza domestica. Tuttavia, **non esiste l'obbligo per i professionisti coinvolti nei casi di vittimizzazione minorile di acquisire competenze specifiche** in comunicazione e intervento a misura di minore e sensibile al trauma.

In **Romania**, **non vi è alcun obbligo legale di formazione specialistica** per le autorità coinvolte nei procedimenti relativi a minori vittime di reato.

Nella pratica, si rileva uno sforzo istituzionale concreto per offrire percorsi di formazione continua adattati ai bisogni degli operatori. Il curriculum degli uditori prevede un modulo semestrale dedicato alle tecniche di ascolto dei minori.

L'Istituto Nazionale della Magistratura della Romania, ente responsabile della formazione dei magistrati, ha organizzato, a partire dal 2018, numerosi seminari formativi per giudici e pubblici ministeri sul tema delle tecniche di audizione dei minori in ambito giudiziario. Circa la metà dei magistrati ha beneficiato di questi percorsi formativi, finanziati sia da risorse interne che principalmente dal Programma Operativo Capacità Amministrativa (POCA) e dal Meccanismo

⁸⁴ Disponibile su: <https://ordinepsicologi.piemonte.it/wp-content/uploads/2021/06/cartadinoto.pdf>

⁸⁵ Disponibile su: <https://sinpia.eu/wp-content/uploads/atom/allegato/738.pdf>

Finanziario Norvegese. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha inoltre reso disponibile ai giudici, a titolo di raccomandazione, il Protocollo NICHHD aggiornato e la Guida all'intervista con i minori.

Secondo le informazioni fornite dai tribunali, i giudici partecipano regolarmente a corsi di formazione continua organizzati dall'Istituto Nazionale della Magistratura, sebbene questi corsi siano facoltativi.

Buone pratiche - Romania

Dal 2022, la formazione per i pubblici ministeri in Romania è stata ampliata grazie a un nuovo programma formativo incentrato sull'utilizzo del protocollo NICHHD. Come risultato di questa iniziativa, è stato avviato un progetto pilota a Bucarest, in cui pubblici ministeri specializzati si occupano esclusivamente della ricezione e gestione delle denunce per abusi sessuali sui minori e sono unicamente responsabili dell'audizione delle vittime minorenni nella capitale. Uno dei principali risultati di questo progetto è stato un aumento del 10-15% dei casi di abuso sessuale che arrivano in tribunale, una tendenza che si prevede continuerà, contribuendo così a una gestione più efficace di questi casi e a una protezione più adeguata dei minori vittime.

In Romania, esistono tribunali in cui si tengono riunioni mensili o trimestrali per discutere aspetti rilevanti dei fascicoli, con l'obiettivo sia di risolverli nel rispetto della legge, sia di uniformare la prassi giudiziaria. I giudici hanno accesso a una biblioteca virtuale, a webinar, piattaforme di e-learning, manuali e guide specialistiche. Per rendere più efficiente il loro lavoro, è a disposizione dei giudici il software Sintact.ro, uno strumento legislativo che consente l'accesso alla documentazione giuridica, compresa la Gazzetta Ufficiale, il Giornale Europeo e la normativa nazionale.

In **Spagna**, il legislatore ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono garantire una **formazione specializzata, iniziale e continua sui diritti fondamentali di bambini e adolescenti per tutti i professionisti che hanno contatti regolari con i minori**. L'assegnazione di incarichi presso le Sezioni per la Violenza contro i Minori e gli Adolescenti all'interno dei tribunali deve basarsi sulla formazione specialistica e sull'anzianità di servizio. Anche l'Ufficio del Pubblico Ministero ha l'obbligo di garantire la specializzazione dei magistrati in questo ambito.

Nel complesso, la formazione specialistica per alcuni operatori del settore giudiziario è obbligatoria solo in quattro Paesi. Tuttavia, tale obbligo non specifica in modo dettagliato i contenuti, la durata e la frequenza della formazione.

Nella pratica, quasi tutti i Paesi prevedono percorsi di formazione specialistica, ma senza criteri comuni.

Manca una formazione specialistica rivolta a tutti i professionisti coinvolti nei procedimenti penali a seguito di episodi di violenza contro i minori. Si evidenzia quindi la necessità di una

regolamentazione chiara sui contenuti, la durata e la frequenza della formazione per tutti questi professionisti.

2.4. Procedimenti prioritari

Il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari può comportare esiti giuridici e psicologici differenti, e il fattore tempo rappresenta un elemento rilevante. In numerose giurisdizioni, i processi penali sono molto lunghi e possono durare diversi anni⁸⁶, durante i quali la natura prolungata del procedimento può generare ansia, stress post-traumatico e altri danni psicologici per i minori. Al contrario, ritardi eccessivi possono compromettere l'accuratezza dei ricordi e la credibilità delle testimonianze.

In **Austria**, i procedimenti che coinvolgono minori vittime non sono prioritari. Inoltre, l'intervallo potenzialmente lungo tra il primo interrogatorio del minore da parte della polizia giudiziaria e l'interrogatorio in contraddittorio rappresenta un problema significativo.

In **Belgio**, non esistono tempi regolamentati per la gestione dei casi di violenza contro i minori da parte della polizia. Nei casi di violenza sessuale acuta (avvenuta da meno di 7 giorni), la polizia rinvia immediatamente il minore al Centro per l'Aggressione Sessuale per ricevere supporto psicologico, cure mediche e l'esame forense. Nonostante la normativa preveda che le interviste forensi debbano avvenire il prima possibile dopo la segnalazione di violenza, permangono difficoltà nel garantire l'immediatezza a causa del numero limitato di intervistatori forensi. Non esistono inoltre regolamenti sulla durata dei procedimenti penali né una priorità assegnata a casi specifici. Le vittime percepiscono i procedimenti come molto lunghi.

A **Cipro**, i casi vengono trattati con priorità dalla polizia, ma non in sede giudiziaria. I ritardi nei tribunali variano a seconda dei distretti. Una circolare del procuratore generale stabilisce che un professionista che riceve una denuncia o segnalazione di violenza in ambito familiare è tenuto a trasmetterla all'ufficio del procuratore entro e non oltre sette giorni.

In **Estonia**, pur in assenza di disposizioni normative specifiche sulla gestione procedurale, i casi che coinvolgono minori sono trattati come prioritari e generalmente vengono affrontati in tempi più rapidi rispetto alla media.

In **Grecia**, non esiste un sistema specifico di classificazione e accelerazione dei procedimenti giudiziari in base al coinvolgimento di minori. La legislazione nazionale, con l'integrazione della Convenzione

⁸⁶ L'EU Justice Scoreboards fa riferimento solo alla durata dei procedimenti penali come riciclaggio di denaro o corruzione negli Stati Membri; Spagna, Romania e Grecia hanno delle durate di quasi tre anni, e la maggior parte degli Stati Membri sono più vicini a uno o due anni. Disponibile su: https://commission.europa.eu/document/download/84aa3726-82d7-4401-98c1-fee04a7d2dd6_en?filename=2024%20EU%20Justice%20Scoreboard.pdf

In Spagna, i casi di violenza sessuale impiegano in media tre anni dalla denuncia alla polizia per arrivare ad una decisione da parte di un Tribunale. Soletó, H. and Grané, A., (2025) Hacia una mejor reparación económica en victimización sexual, Villacampa, C., dir., 20 años de legislación protectora integral frente a la violencia contra las mujeres: de la ley orgánica 1/2004 a la ley del solo sí es sí, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

di Lanzaote (Legge 3727/2008), prevede l'obbligo per lo Stato greco di adottare misure legislative o di altra natura a favore delle vittime, sia nel breve che nel lungo periodo, per la loro riabilitazione fisica e psicosociale. Tuttavia, non sono state adottate misure specifiche per accelerare la trattazione di questi casi nei tribunali.

In **Italia**, esistono procedure urgenti volte a garantire un'assistenza rapida alle vittime, con disposizioni generali che prevedono un intervento tempestivo, in particolare per la sicurezza del minore, ma non per accelerare il procedimento penale nei confronti dell'autore del reato.

In **Portogallo**, non vi sono disposizioni specifiche sulla gestione dei tempi nei procedimenti che coinvolgono minori. Tuttavia, tutti i reati che coinvolgono bambini sono considerati prioritari a livello investigativo⁸⁷. La polizia è tenuta a trasmettere tali denunce alla procura entro 24 ore. Alcuni reati che coinvolgono minori sono considerati urgenti e quindi esclusi dalla sospensione dei procedimenti durante le ferie giudiziarie (es. i casi di violenza domestica).

In **Romania**, non vi sono disposizioni legali che attribuiscono priorità ai processi che coinvolgono minori vittime di reato. Tuttavia, il Codice di procedura penale consente al giudice di ridurre i tempi del processo se lo ritiene necessario per la sua celerità. Anche in assenza di una previsione normativa esplicita, i casi che coinvolgono minori vittime vengono generalmente risolti in tempi ragionevoli.

In **Spagna**, fino al 2025 i procedimenti con vittime minorenni non godevano di priorità. Tuttavia, la Legge Organica 1/2025 ha modificato la Legge di procedura penale introducendo la priorità per i procedimenti che coinvolgono minori vittime. Resta da valutare nel tempo l'efficacia di questa previsione nel ridurre la durata dei procedimenti.

In conclusione, sebbene il principio del superiore interesse del minore giustifichi una trattazione accelerata dei procedimenti penali, nella maggior parte delle giurisdizioni non esistono disposizioni normative che garantiscano un trattamento prioritario dei casi che coinvolgono minori vittime. Di conseguenza, la durata eccessiva dei procedimenti può esporre i minori a stress psicologico eccessivo e compromettere la qualità e l'efficacia della loro testimonianza. Tuttavia, in alcuni Paesi – come Austria, Belgio, Italia e Spagna – esistono disposizioni relative alla priorità per le attività di polizia o alle interviste forensi, ma non sono ancora considerate pienamente efficaci.

2.5. Diritti dei minori

Per valutare il rispetto dei diritti dei minori nei nove Stati membri coinvolti in questo progetto, il presente report prende come riferimento la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e, in particolare, la Direttiva sui diritti delle vittime, come illustrato nell'introduzione (sezione 1.3). La Direttiva rappresenta un cambiamento di paradigma nel trattamento delle vittime, sia nella fase

⁸⁷ Secondo la Criminal Policy Law per il Biennio 2023-2025.

procedurale che pre-procedurale, e include tra i suoi beneficiari anche i minori vittime. Tuttavia, l'attuazione effettiva di alcuni diritti previsti presenta notevoli difficoltà. Alcuni di questi diritti non sono espressamente riconosciuti da tutte le normative nazionali e, in ogni caso, la loro interpretazione e applicazione varia sensibilmente da paese a paese.

In termini generali, la partecipazione dei minori vittime al processo giudiziario può essere influenzata da diversi interessi connessi alla giustizia, che trovano tutela in specifici diritti. Tali interessi, spesso riflessi in protezioni legali, linee guida e procedure, hanno effetti sia diretti che indiretti nelle diverse fasi del procedimento, comprese quelle pre-procedurali e post-procedurali⁸⁸:

Interessi del minore nella giustizia e Direttiva sui diritti delle vittime

Informazione adeguata (art. 6 & 7)

- Comprendere ed essere compresi (art.3)

Partecipazione

- Essere ascoltati e partecipare alle decisioni (art. 10)
- Avere il diritto di chiedere, domandare, acconsentire, ricevere risposte (art. 11 – quando non si procede penalmente -, art. 12 – giustizia riparativa -, art. 13 – patrocinio legale, partecipazione secondo il modello Daly⁸⁹),
- Patrocinio gratuito e assistenza legale (art. 13 + 24.1.c)
- Nomina di un rappresentante speciale per i minori vittime (in caso di conflitto di interessi) (art. 24.1.b)
- Formazione specializzata per agenti di polizia, personale giudiziario, giudici, pubblici ministeri e avvocati (art. 25).

Supporto

- Servizi di supporto alle vittime (art. 8)
- Rappresentante speciale per la vittima minorenne nei casi di conflitto di interessi (art. 24.1)
- Supporto per le vittime con bisogni specifici, come le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere e le vittime di violenza nelle relazioni strette, inclusi supporto e consulenza (art. 9.3.b)

Riduzione dello stress e tutela della salute mentale

- Evitare il contatto tra vittima e autore del reato (art. 19)
- Evitare il contatto visivo con l'imputato (art. 23.3.a)
- Possibilità di testimoniare senza essere presenti fisicamente (art. 23.3.b)
- Limitare al minimo il numero di interviste e di esami medici cui è sottoposta la vittima (artt. 20.b e 20.d)
- Condurre l'intervista senza ingiustificati ritardi successivi alla denuncia (art. 20.a)
- Registrazione dell'intervista (art. 24.1.a)
- Possibilità di essere accompagnati (artt. 3.3 e 20.c)
- Ridurre al minimo i contatti con diversi professionisti (art. 23.2.c)
- Sicurezza e protezione (art. 18)

Privacy (art.21)

- Evitare l'imbarazzo e garantire l'autodeterminazione informativa

⁸⁸ Basato sul modello dell'interesse della giustizia e su Jullien (2024). Alcune di queste disposizioni sono riconosciute per tutte le vittime di reato, altre per le vittime con bisogni speciali (inclusi i minori vittime di reato). I minori vittime sono esplicitamente menzionati negli articoli 21, 22 e 23. L'articolo 24 stabilisce il "Diritto alla protezione delle vittime minorenni durante il procedimento penale".

⁸⁹ Daly (2011)

- Salvaguardare la riservatezza durante tutto il procedimento (ambiente)
- Anonimato (art. 23), in relazione alla protezione dei dati personali
- Svolgimento dell'udienza a porte chiuse, senza la presenza del pubblico (art. 23.3.d)

Dignità (art.18)

- Evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima non rilevanti ai fini del procedimento penale (art. 23.3.c)
- Condurre le interviste in locali progettati o adattati a tale scopo (art. 23.2.a)
- Condurre le interviste da parte di professionisti appositamente formati (art. 23.2.b)
- Garantire che sia sempre la stessa persona a condurre le interviste (art. 23.2.c)
- Possibilità di richiedere un intervistatore dello stesso sesso (art. 23.2.d)

La tutela di questi diritti può essere realizzata attraverso una varietà di misure. Inoltre, alcune di queste misure possono rispondere contemporaneamente a più diritti (ad esempio, l'intervista forense come prova precostituita può soddisfare i diritti riconosciuti agli articoli 3, 18, 19, 20b, 21, 23(2) e 24(1)(a) della Direttiva).

Di seguito si propone un'analisi del riconoscimento e del rispetto di diversi diritti dei minori per i quali si riscontrano tensioni significative. Ai fini dell'analisi, tali diritti sono suddivisi in tre blocchi tematici:

- Diritto di accesso alla giustizia
- Valutazione individuale delle vittime per identificare specifiche esigenze di protezione
- Diritti relativi all'intervista forense

2.5.1. Diritto di accesso alla giustizia

Per garantire il diritto di accesso alla giustizia, è fondamentale riconoscere i minori come veri titolari di diritti. Questa sezione analizza i diritti fondamentali che consentono ai minori di accedere e partecipare al sistema giudiziario in generale. Tali diritti includono:

(i) Il diritto di presentare denuncia autonomamente (art. 3 and 5), senza l'obbligatoria presenza di rappresentanti legali.

(ii) L'assistenza legale specializzata e gratuita (art.13 e 25)⁹⁰.

(iii) La nomina di un rappresentante speciale in caso di conflitto di interessi – valutazione e misure - (art. 24.1b).

(iv) Il diritto a ricevere un'informazione adeguata (art. 6 y 7) – comprensione e capacità di essere compresi (art.3)-.

⁹⁰ Sebbene non sia espressamente riconosciuto come un diritto nella Direttiva sui diritti delle vittime, esso si desume da una lettura armoniosa degli articoli 3(5), 13 e 25. È inoltre sostenuto dal documento Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary, pp. 13-14 (art. 9, Diritto a essere informati; art. 10, Assistenza legale).

(v) **Un ambiente idoneo.** La Direttiva sui diritti delle vittime stabilisce, all'articolo 23.1.a, che "la dichiarazione della vittima deve essere raccolta in locali progettati o adattati a tale scopo". Questo diritto dovrebbe essere collegato anche al diritto alla partecipazione in senso ampio (artt. 3, 6, 7 e 10), poiché qualsiasi intervento rivolto a un minore in un ambiente inadeguato potrebbe compromettere la sua corretta partecipazione. Esso si collega inoltre al diritto alla riservatezza, alla dignità e alla protezione della salute mentale. Per tale motivo, sebbene sia direttamente connesso alla raccolta della testimonianza, è considerato un diritto di accesso alla giustizia, da garantire anche in altri contesti (inclusi l'accesso all'edificio, le aree d'attesa e le sale di intervento). A seconda del contesto analizzato, possono essere previste ulteriori misure, come l'accesso senza controlli di polizia o la presenza di professionisti in abiti civili.

In Austria:

(i) I minori possono **richiedere aiuto** direttamente solo in misura limitata. Di norma, la domanda di patrocinio a spese dello Stato o di supporto psicosociale o legale deve essere presentata da un rappresentante legale (tutore). Tuttavia, se il minore è ritenuto capace di agire autonomamente nel procedimento (ad esempio, nei procedimenti di diritto di famiglia a partire da una certa età), può anche presentare personalmente la domanda. Ciò dipende dal singolo caso, in particolare dall'età e dal grado di maturità del minore, nonché dal tipo di assistenza richiesta. Più il minore è grande e maturo, maggiore sarà la sua possibilità di influenzare direttamente la procedura e di richiedere aiuto con il supporto, ad esempio, di centri di consulenza o di persone di fiducia.

(ii) I minori coinvolti in procedimenti giudiziari che non dispongano di sufficienti mezzi finanziari hanno diritto al **patrocinio** a spese dello Stato, che include anche l'esenzione dal pagamento delle spese processuali. I minori vittime di determinati reati hanno diritto a consulenza psicosociale e legale gratuita (ai sensi dei §§ 66a e 66b del Codice di procedura penale austriaco, che regolano i diritti delle vittime di violenze intenzionali, minacce gravi, violazioni della libertà sessuale e altri reati previsti dalla legge).

Va però segnalato che l'offerta supera i tempi di attesa disponibili e pertanto, in alcuni casi, l'assistenza psicologica necessaria non può essere fornita immediatamente. Il giudice può nominare un tutore speciale per rappresentare e difendere gli interessi del minore durante i procedimenti relativi all'affidamento o alle modalità di visita. Questa persona agisce indipendentemente dai genitori e garantisce che la voce del minore sia ascoltata nel procedimento. I minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, e le loro opinioni devono essere prese in considerazione in base all'età e al grado di maturità.

(iii) Se si verifica un **conflitto di interessi** tra il minore e il suo rappresentante legale, può essere nominato un fiduciario per il conflitto di interessi.

(iv) Le vittime **devono essere informate** dei propri diritti in modo comprensibile, tenendo conto delle loro specifiche esigenze personali.

(v) Solo in alcune aree del Paese esistono ambienti adattati per l'audizione dei minori vittime di reato, dove le audizioni si svolgono in stanze appositamente designate all'interno dei tribunali. Le vittime e/o i testimoni sono ascoltati in una sala separata e l'audizione viene trasmessa tramite videocollegamento a un'altra sala, dove si trovano l'imputato (eventualmente con il suo avvocato difensore), che può porre domande nel rispetto delle garanzie procedurali. Si presta particolare attenzione – e spesso le stanze sono progettate in modo adeguato – a evitare incontri tra la vittima e l'imputato.

In **Belgio**:

(i) I minori vittime sono giuridicamente incapaci e devono essere rappresentati dai loro **rappresentanti legali** nei procedimenti penali e civili. Tuttavia, hanno il diritto di presentare denuncia autonomamente.

(ii) I minori hanno diritto all'**assistenza legale** gratuita. Tuttavia, nei procedimenti penali spesso non vengono informati di questo diritto. Nei procedimenti minorili, invece, viene automaticamente assegnato loro un avvocato specializzato in diritto minorile.

(iii) In caso di **conflitto di interessi** tra il minore e i suoi rappresentanti legali, ad esempio nei casi di violenza domestica, il giudice nomina un curatore ad hoc. Tuttavia, il ruolo del curatore ad hoc presenta alcune limitazioni: il suo compito è limitato a richiedere il risarcimento finanziario per conto del minore, senza necessariamente tener conto dell'opinione del minore stesso⁹¹. Inoltre, tali curatori sono spesso nominati tardivamente nel procedimento, non sono retribuiti né formati, e i minori non possono richiederne autonomamente la nomina. Di conseguenza, diversi stakeholder stanno chiedendo una riforma strutturale del sistema.

(iv) I minori vittime di violenza e le persone di supporto segnalano una **carenza di informazioni** prima, durante e dopo il procedimento giudiziario. I servizi di supporto all'interno dei tribunali possono fornire tali informazioni, ma i minori spesso non vengono informati direttamente, dipendono dalle informazioni conosciute e condivise dai loro rappresentanti legali, e non ricevono sistematicamente informazioni adattate alla loro età e capacità di comprensione.

Buona pratica – Belgio

Un interessante progetto pilota locale nell'ambito del diritto di famiglia civile è l'introduzione della figura della persona di fiducia a supporto dei minori. Si tratta di un avvocato formato e remunerato, incaricato di informare il minore sui suoi diritti, spiegargli le diverse fasi del procedimento, raccogliere i suoi

⁹¹ Défense des enfants. L'accès des enfants à la justice Défense des enfants; 2009.

desideri e le sue preoccupazioni per presentarli in tribunale, e informarlo sugli esiti della procedura.

(v) L'attuazione di ambienti a misura di minore presso le forze di polizia e nei tribunali varia sensibilmente da una regione all'altra. In generale, non sono previste misure specifiche. Le interviste forensi dovrebbero svolgersi in locali dedicati con tre spazi separati: un'area d'attesa adeguata, una sala di interrogatorio insonorizzata e una sala di osservazione. Tuttavia, spesso tali locali per interviste forensi si trovano all'interno di stazioni di polizia non adeguatamente adattate.

Buona pratica – Belgio

In Belgio, alcuni tribunali minorili adottano misure a misura di minore, come l'uso di cani da conforto appositamente addestrati, sale per le audizioni adatte ai bambini, aree d'attesa separate, o un'attenta pianificazione dei processi per evitare che bambini coinvolti in situazioni familiari potenzialmente dannose e minori autori di reati vengano messi a contatto, o che si verifichino incontri tra minori e i loro aggressori. Sono inoltre previste visite preliminari ai tribunali.

A Cipro:

(i) Nei casi di violenza domestica, abuso e sfruttamento sessuale su minori, la normativa prevede che la **denuncia** della vittima relativamente ai reati specificati in tali leggi, presentata entro un termine ragionevole a un agente di polizia, un assistente sociale, un consulente familiare, uno psicologo, un medico, un educatore, membri di ONG (ad esempio, l'Associazione per la Prevenzione della Violenza in Famiglia) o membri dell'ambiente familiare stretto della vittima, costituisca elemento di prova. Le leggi non specificano se tali dichiarazioni possano essere utilizzate come prove precostituite. Tuttavia, l'intervista forense è considerata prova precostituita.

(ii) Non esiste una disposizione specifica relativa al **patrocinio** gratuito per i minori.

(iii) La normativa stabilisce che, in caso di **conflitto di interessi** o se il minore è non accompagnato o separato dalla famiglia, il tribunale può nominare un tutore tramite i Servizi Sociali per rappresentare il minore. Il conflitto di interessi viene solitamente valutato da un assistente sociale, mentre i servizi sanitari possono trasmettere una segnalazione alle autorità in caso di rilevato abuso da parte dei genitori.

(iv) La polizia ha l'obbligo di adottare **misure appropriate per garantire che la vittima comprenda e sia compresa** fin dal primo contatto e durante ogni ulteriore interazione con le autorità competenti, nonché di assicurarsi che la vittima comprenda le informazioni ricevute. L'articolo 6 della Legge 51(I)/2016 riconosce il diritto a ricevere informazioni adeguate e rispettose dei diritti della persona. In tali casi si applica anche la Legge sull'Interpretazione in Tribunale e la Traduzione Legale n. 18(I)/2014, che prevede servizi di interpretariato gratuiti. Non è noto in quale misura le informazioni fornite ai minori vittime siano effettivamente adeguate e disponibili in una lingua da loro compresa.

(v) In tutte le stazioni di polizia sono presenti locali appositamente progettati per i minori, così come presso la Children's House e la Women's House, concepiti per essere sicuri e a misura di bambino, in particolare per la registrazione delle testimonianze videoregistrate. Sono tuttavia auspicabili ulteriori miglioramenti per meglio rispondere ai bisogni dei minori. Nei casi di abuso sessuale, la registrazione deve essere effettuata presso la Children's House di Nicosia, istituita nel 2016 seguendo il modello **Barnahus**.

In Estonia:

(i) La normativa non contiene disposizioni specifiche riguardo alla capacità dei minori di sporgere **denuncia**; ciò può avvenire tramite linee telefoniche di emergenza (ad esempio, 116111), portali per minori in pericolo o bisognosi (es. Lasteabi.ee) o canali di polizia (di persona, telefonicamente o tramite il sito web della polizia).

(ii) Non è prevista un'**assistenza legale** automatica o specifica per i minori; il tutore legale può farne richiesta se non è in grado di sostenere i costi.

(iii) In caso di **conflitto di interessi**, viene assegnato un rappresentante legale nominato dallo Stato al minore vittima.

(iv) È stata creata una risorsa online che fornisce **informazioni** ai minori, ai genitori e ai professionisti sui diversi procedimenti legali in cui un minore può essere coinvolto. Il sito include linee guida, materiali informativi e raccomandazioni per garantire procedimenti a misura di minore. È disponibile in estone e russo, con materiali aggiuntivi in ucraino, inglese e finlandese.

Buona pratica– Estonia

È disponibile una risorsa online per una giustizia a misura di minore all'indirizzo <https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/et/materjalid>

(v) In Estonia è attuato il modello **Barnahus**, con infrastrutture specializzate per gestire tali casi. In generale, nei tribunali non esistono ingressi separati o aree d'attesa appositamente adattate per le vittime minori. Tuttavia, sono ampiamente disponibili sale per interviste a misura di bambino, e sono previste soluzioni tecniche adeguate quando necessario.

In Grecia:

In Grecia, il diritto di accesso alla giustizia si riferisce alla possibilità per ogni individuo di ottenere protezione legale, rimedi giudiziari e un processo equo, senza discriminazioni, ostacoli ingiustificati o barriere economiche. Questo diritto è tutelato dalla Costituzione greca (artt. 8 e 20), dalle leggi nazionali e dai quadri normativi europei, in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2012/29/UE, recepita nell'ordinamento greco con la Legge 4478/2017.

(i) Secondo il Codice penale greco, esistono limiti di età per la presentazione di una denuncia penale: per i reati perseguibili a querela, se la vittima minorenni ha meno di 13 anni, la denuncia può essere presentata solo dai genitori o dal tutore legale; se ha più di 13 anni, sia il minore che i genitori/tutori possono presentare denuncia. Al compimento dei 18 anni, solo l'ex-minore ha diritto a procedere autonomamente. Per i reati perseguibili d'ufficio, come l'abuso su minori o la violenza domestica (Legge 3500/2006), qualsiasi denuncia, testimonianza o elemento di prova portato all'attenzione del Pubblico Ministero è sufficiente per avviare l'azione penale.

(ii) Le Leggi 3226/2004 e 4478/2017 stabiliscono che le vittime, inclusi i minori, hanno diritto alla **rappresentanza legale** durante i procedimenti, e che i minori vittime di abuso hanno diritto all'assistenza legale gratuita, senza necessità di valutazione economica. Tuttavia, nella pratica, tale assistenza è ostacolata dalla carenza di avvocati specializzati e da ritardi nei procedimenti.

(iii) La Legge 3500/2006 sulla violenza domestica e la Legge 4478/2017 prevedono la nomina di un curatore *ad litem* in caso di **conflitto di interessi**, ma tale nomina non è automatica e dipende dalla discrezionalità giudiziale. I ritardi nell'intervento dei servizi sociali possono comportare la permanenza dei minori in ambienti familiari non sicuri.

(iv) Le vittime devono essere **informate** in una lingua a loro comprensibile sui loro diritti, sulle misure di protezione disponibili, sull'assistenza legale e sull'andamento del caso. In Grecia, tali informazioni sono generalmente fornite dalla polizia, dai pubblici ministeri e dai servizi di supporto alle vittime.

(v) I minori vittime sono protetti dalla Legge 4478/2017, che garantisce loro la possibilità di testimoniare in un ambiente **a misura di bambino**, spesso tramite interviste forensi nelle Children's Houses (Σπίτια του Παιδιού) per minimizzare la ri-vittimizzazione. Nonostante i progressi, permangono sfide significative: attualmente esiste una sola Children's House operativa a Pireo, ispirata al modello Barnahus. La scarsità di tali strutture costringe molti minori a testimoniare in ambienti non adeguati, come le stazioni di polizia. Anche se sono stati istituiti uffici indipendenti presso alcune stazioni, questi non offrono un ambiente multidisciplinare adeguato né dispongono sistematicamente di professionisti formati. L'esposizione a funzionari in uniforme e ambienti giudiziari formali può aumentare l'ansia e la vittimizzazione secondaria. La mancanza di una rete nazionale di Children's Houses e la carenza di formazione specifica ostacolano la piena attuazione delle interviste a misura di minore. È essenziale ampliare la rete delle Children's Houses, migliorare la specializzazione degli uffici e garantire l'accesso a professionisti formati con un approccio *trauma-informed*.

In Italia:

(i) Un minore di età pari o superiore a 14 anni può denunciare un reato alle autorità, ma non può presentare autonomamente una **querela** formale; sia per i minori sotto che sopra i 14 anni, la querela deve essere presentata dai genitori o dal tutore legale, salvo che non venga nominato un curatore speciale in caso di conflitto di interessi.

- (ii) I minori hanno accesso al **patrocinio gratuito** ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 115/2002. La richiesta può essere presentata dal minore stesso, dai genitori o tutori, o dal loro avvocato.
- (iii) In caso di **conflitto di interessi**, il ruolo del curatore speciale per il minore è previsto da diverse disposizioni normative. Il curatore speciale è generalmente un avvocato, talvolta iscritto a un apposito elenco istituito dal Consiglio dell'Ordine, ma nella pratica la specializzazione effettiva dei curatori nominati non è sempre garantita.
- (iv) Sebbene la normativa italiana (D.lgs. 212/2015) richieda che le **informazioni** sui diritti siano fornite ai minori in modo accessibile e rispettoso, nella pratica l'applicazione è disomogenea, e materiali e strumenti comunicativi a misura di minore sono limitati a specifici servizi o territori.
- (v) Gli uffici giudiziari spesso mancano di risorse adeguate. Sebbene l'audizione del minore dovrebbe avvenire in ambienti protetti, non sempre vengono evitate situazioni di contatto, anche indiretto, con l'imputato, a causa dell'assenza di percorsi separati o di sale d'attesa dedicate.

In Portogallo:

- (i) I minori vittime di violenza hanno il diritto di **denunciare** personalmente o tramite i loro rappresentanti legali.
- (ii) I minori vittime hanno accesso al **patrocinio** gratuito.
- (iii) La nomina di un avvocato per il minore è obbligatoria in caso di **conflitto di interessi** con i genitori, i tutori legali o di fatto, e anche su richiesta del minore stesso, se sufficientemente maturo (art. 20 Legge 130/2015).
- (iv) Nonostante la legge preveda che le vittime siano **informate** in una lingua comprensibile sui loro diritti e sull'andamento del procedimento, nella pratica mancano azioni proattive per fornire tali informazioni. Sono stati sviluppati alcuni libri per bambini da parte di accademici, per spiegare in modo accessibile il processo giudiziario e i diritti.
- (v) Le strutture fisiche della polizia e dei tribunali non sono generalmente a misura di bambino. Le stanze per le interviste forensi non sono adeguatamente attrezzate, e le camere *Gesell* sono presenti solo in alcune sedi degli Istituti Forensi e dei servizi di tutela dei minori.

In Romania:

- (i) I minori possono presentare **denuncia** presso la polizia accompagnati da un adulto di fiducia. La denuncia deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del reato da parte del minore o del suo rappresentante legale. In caso di ritiro della denuncia, per reati di violenza domestica, la polizia può procedere d'ufficio.
- (ii) I minori hanno diritto all'**assistenza legale gratuita**. L'autorità giudiziaria deve contattare l'Ordine degli Avvocati per nominare un difensore pubblico; la mancata nomina costituisce nullità assoluta.
- (iii) I minori vengono **informati** dei propri diritti dalla polizia, sia oralmente che attraverso moduli scritti adattati all'età.
- (iv) In caso di **conflitto di interessi** con il rappresentante legale, il tribunale tutelare nomina un curatore speciale (Legge n. 287/2009).

Buona pratica - Romania

Esistono ONG come ACTEDO⁹² che fornisce assistenza legale gratuita e rappresentanza in tribunale, e ALEG⁹³ che offre consulenza psicologica e informazione online alle vittime di violenza domestica e sessuale.

(v) L'accesso adeguato agli edifici, la presenza di sale d'attesa idonee e di stanze speciali per l'audizione dei minori varia da istituzione a istituzione.

L'audizione della vittima minorenni avviene presso le sedi della polizia, i DGASPC (Direzioni Generali di Assistenza Sociale e Protezione dell'Infanzia) e i tribunali.

In seguito alla Direttiva dell'Ispettorato Generale della Polizia, la maggior parte degli ispettorati di polizia è stata dotata di sale per l'audizione dei minori, mentre il resto è ancora in fase di allestimento (entro il 2020 sono state allestite 131 sale per minori).

A livello dei DGASPC sono presenti 15 sale audio, oltre a dotazioni per la registrazione audio-video.

Per quanto riguarda i tribunali, sono state allestite 51 sale per l'audizione dei minori, dotate di apparecchiature audio-video e con la possibilità di videoconferenza (collegamento in diretta tra la sala d'audizione e l'aula del tribunale), consentendo così ai minori di essere ascoltati senza dover essere fisicamente presenti in aula.

Presso il **Barnahus** Centre di Bucarest, i minori sono ascoltati in un ambiente a misura di bambino.

In **Spagna**:

(i) I minori vittime hanno il diritto di **denunciare**, personalmente o tramite i loro rappresentanti legali.

(ii) I minori hanno diritto all'**assistenza legale gratuita**.

(iii) Esistono rischi nell'ambito dei **conflitti di interesse**, soprattutto nei casi di violenza domestica. La mancanza di un rilevamento professionale e tempestivo dei potenziali conflitti di interesse può comportare una significativa vulnerabilità. Sebbene l'Ufficio del Pubblico Ministero sia incaricato di proteggere i diritti e gli interessi della vittima e sia prevista la possibilità di nominare un difensore giudiziario in caso di conflitto di interessi, nella pratica la valutazione di tali conflitti manca di linee guida e protocolli chiari. La nomina di un difensore è rara, e il ruolo viene spesso assunto da altre persone dell'ambiente della vittima.

(iv) In generale, il **diritto all'informazione** per il minore vittima non è pienamente soddisfatto. Di solito, la documentazione non è adattata e le informazioni sono rivolte agli adulti che accompagnano il minore.

⁹² Disponibile su : <https://actedo.org/>

⁹³ Disponibile su : <https://aleg-romania.eu/>

Buona pratica - Spagna

Una buona pratica è rappresentata dal lancio di un'applicazione da parte del Tribunale per la Violenza contro i Minori, progettata per fornire una comprensione chiara e accessibile del funzionamento del tribunale, destinata agli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

(v) In Spagna, il modello **Barnahus** è in fase di implementazione nella maggior parte delle regioni, ma la mancanza di tribunali specializzati – previsti per tutto il territorio entro la fine del 2025 – e la lenta attuazione del modello Barnahus ostacolano un'adeguata adattabilità degli ambienti. Gli uffici di polizia mancano di spazi specifici per le vittime vulnerabili e, nei tribunali, esistono forti disparità tra regioni e distretti per quanto riguarda l'accesso agli edifici, le sale d'attesa o le sale per le audizioni. Alcune sedi, come quelle di Barcellona, rispettano gli standard, mentre la maggior parte del Paese no. Le *camere Gesell* esistono solo in alcuni tribunali delle capitali di provincia.

In generale, la situazione attuale è ben lontana dal soddisfare gli standard minimi che prevedono un ambiente progettato secondo un approccio professionale (Stefansen 2017, Edvardsson 2005). Anche nei Paesi in cui il modello Barnahus è stato avviato, non vi è uniformità del servizio su tutto il territorio.

Tabella 3. Diritto di accesso alla giustizia (*)

Diritti		AT	BE	CY	EE	EL	ES	IT	PT	RO
Presentare denuncia/querela autonomamente			+	+			+		+	
Assistenza legale	Gratuita	+ <i>Su richiesta</i>	+ <i>Su richiesta</i>	<i>Su richiesta</i>	+ <i>Su richiesta</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+ <i>Su richiesta</i>	+ <i>Su richiesta</i>	+
	Specializzata	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+		+		+			
Rappresentante speciale in caso di conflitti di interessi		+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+	+
Informazioni adeguate				+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>		+
Ambiente adeguato	In generale	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>			+ <i>Limitazioni nella pratica</i>
	Nell'intervista forense	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+	+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>		+	+

(*) riflette la presenza di una regolamentazione esplicita nella legislazione nazionale (+) e, laddove applicabile, l'esistenza di carenze rilevanti nella pratica (indicate in corsivo)

In **conclusione**, in ogni Paese analizzato emergono gravi carenze nella protezione e nei diritti dei minori. La cultura e le priorità centrate sugli adulti non sono ancora state superate dai sistemi giuridici. È importante sottolineare che, in generale, i diritti analizzati sono riconosciuti solo parzialmente nella legislazione nazionale, mentre nella pratica si riscontrano significative violazioni.

(i) La maggior parte dei Paesi non riconosce il diritto delle vittime minori di **presentare denuncia autonomamente** (esistono invece meccanismi per notificare la loro situazione). Questo può ostacolare l'accesso dei minori alla giustizia, specialmente quando la violenza proviene dal loro contesto di fiducia.

(ii) L'**assistenza legale gratuita** non costituisce un diritto automatico per tutti i minori nei Paesi UE esaminati. La nomina automatica di un avvocato specializzato e remunerato, che agisca come unico referente del minore durante l'intera procedura penale e che rappresenti i suoi interessi, dovrebbe diventare obbligatoria in ogni Stato membro.

(iii) Sebbene il **conflitto di interessi** sia riconosciuto nella maggior parte degli Stati partner, mancano protocolli chiari per la valutazione, procedure trasparenti per la nomina e requisiti adeguati alla professionalizzazione della figura incaricata di rappresentare gli interessi del minore vittima. Considerando che molti casi di violenza contro i minori si verificano all'interno della famiglia o del contesto di fiducia, ogni Paese dovrebbe garantire una gestione efficace dei conflitti di interesse, assicurando l'indipendenza dell'avvocato e una sua corretta interazione con i servizi sociali, i pubblici ministeri e i tribunali nella gestione di tali situazioni. Appare opportuno ripensare i ruoli esistenti o crearne di nuovi, capaci di assicurare una protezione professionale degli interessi e dei diritti delle vittime minorenni durante tutto il procedimento penale, prevedendo anche protocolli adeguati per la loro attuazione. La conoscenza delle specifiche esigenze e interessi del minore dovrebbe integrare, laddove necessario, l'assistenza legale, unitamente all'obbligo chiaro e inderogabile di salvaguardare tali interessi in ogni caso.

(iv) Nella maggior parte dei Paesi non viene garantito adeguatamente il **diritto del minore a essere informato** e a partecipare in maniera idonea al procedimento. La fornitura di informazioni a misura di minore sui procedimenti giudiziari è spesso carente già al momento della denuncia alla polizia, così come durante le fasi investigative e processuali.

(v) L'**idoneità dell'ambiente** varia notevolmente – a seconda dei sistemi di protezione minorile esistenti e delle aree del Paese. In generale, si riscontra una migliore adattabilità degli ambienti destinati alla raccolta delle testimonianze. Tuttavia, persistono gravi carenze negli altri ambienti ai quali la vittima minorenne può accedere prima della testimonianza.

2.5.2. Valutazione individuale delle vittime per identificare specifiche esigenze di protezione

La Direttiva sui Diritti delle Vittime riconosce, all'articolo 22(1) e (2), che: *"1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime ricevano una valutazione tempestiva e individuale, conformemente alle procedure nazionali, per identificare specifiche esigenze di protezione e per determinare se e in quale misura possano beneficiare di misure speciali durante il procedimento penale, come previsto dagli articoli 23 e 24, a causa della loro particolare vulnerabilità a una vittimizzazione secondaria e ripetuta, a intimidazioni e a ritorsioni. 2. La valutazione individuale tiene conto in particolare: (a) delle caratteristiche personali della vittima; (b) del tipo o della natura del reato; e (c) delle circostanze in cui il reato è stato commesso."* Il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede che: *"(...) si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione a causa della loro vulnerabilità a una vittimizzazione secondaria e ripetuta, a intimidazioni e a ritorsioni. Per determinare se e in quale misura possano beneficiare di misure speciali come previsto dagli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono soggetti a una valutazione individuale come previsto al paragrafo 1 del presente articolo."* Le misure previste dagli articoli 23 e 24, per la protezione delle vittime durante il procedimento penale, possono essere così riassunte⁹⁴: Patrocinio legale gratuito (art. 24.1.c), rappresentante speciale per le vittime minorenni (in caso di conflitto di interessi) (art. 24.1.b), evitare il contatto visivo con l'imputato (art. 23.3.a), testimonianza senza presenza fisica (art. 23.3.b), intervista registrata (art. 24.1.a), intervista con la vittima condotta in locali progettati o adattati a tale scopo (art. 23.2.a), intervista condotta da professionisti formati per questo scopo (art. 23.2.b), intervista condotta dalla stessa persona (art. 23.2.c), contatto minimo con diversi professionisti (art. 23.2.c), intervista condotta da un intervistatore dello stesso sesso (art. 23.2.c), evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima non rilevanti ai fini del reato (art. 23.3.c), durante il procedimento giudiziario, audizione senza la presenza del pubblico (art. 23.3.d).

Questo rapporto riconosce le misure di protezione contenute in tali articoli come misure di base per la partecipazione e la tutela del benessere delle vittime minorenni negli interventi procedurali ed extra procedurali. Sottolinea pertanto l'importanza di effettuare valutazioni dei bisogni per adattare le misure di protezione alla situazione specifica della vittima minorenne⁹⁵.

⁹⁴ Tali misure devono essere applicate senza pregiudicare i diritti della difesa e in conformità con le regole della discrezionalità giudiziaria. Inoltre, esse possono essere derogate in presenza di vincoli operativi o pratici che ne impediscano l'applicazione, oppure quando vi sia la necessità urgente di procedere all'audizione della vittima e il mancato intervento possa arrecare danno alla vittima stessa, a un'altra persona o pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

⁹⁵ A tal riguardo, la Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti, i servizi e il sostegno alle vittime di reato (adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2023 nella 1460a riunione dei Delegati dei Ministri) stabilisce che: "(...) Le valutazioni individuali dovrebbero essere effettuate con il coinvolgimento diretto delle vittime e dovrebbero tener conto dei loro desideri, compreso il caso in cui non desiderino beneficiare di misure specifiche o partecipare alla valutazione individuale. (...) 5. Quando la vittima coinvolta non è in grado, o lo è in misura limitata, di comprendere e partecipare efficacemente al procedimento penale a causa dell'età, di condizioni mentali o fisiche o di disabilità, si dovrà tenere debitamente conto della vulnerabilità di tale persona e adottare misure specifiche per rafforzarne l'accesso e l'uso effettivo dei diritti procedurali.

6. La valutazione individuale dovrebbe essere effettuata almeno nell'ambito dei procedimenti penali e in relazione ai bisogni di protezione delle vittime, ma si incoraggiano gli Stati membri a esplorare e applicare una strategia analoga anche ad altri bisogni

L'obiettivo di questa sezione è analizzare se le valutazioni dei bisogni previste dall'articolo 22 vengano effettuate nei nove Stati membri per garantire l'adeguatezza delle misure di protezione delle vittime minorenni. Alcune misure relative alla valutazione e/o all'adozione di misure di protezione sono menzionate in modo conciso.

In **Austria** non esistono protocolli chiari e uniformi per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime né per la definizione dell'adeguatezza di condurre un'intervista forense.

I bambini sono solitamente accompagnati da centri di protezione per l'infanzia. Questa assistenza viene fornita in modo coordinato soprattutto quando anche la madre è vittima. In tal caso, il minore è spesso accompagnato da un esperto di protezione dell'infanzia presente nel rifugio per donne. Può quindi essere opportuno non trasferire il minore in un centro di protezione, ma adottare le misure necessarie direttamente in tribunale con la persona a lui già familiare, continuando a fornire il supporto psicoterapeutico necessario all'interno di un ambiente conosciuto, ovvero il rifugio per donne.

In **Belgio** non esistono protocolli stabiliti per la conduzione delle valutazioni individuali dei bisogni delle vittime minorenni. Mancano linee guida chiare su chi sia responsabile di queste valutazioni, sui tempi appropriati e sulle modalità di conduzione. Le autorità di primo contatto, tipicamente agenti di polizia, non considerano sistematicamente i bisogni e le vulnerabilità dei minori. Durante il procedimento penale, i servizi di supporto presenti nei tribunali possono colmare questa lacuna, ma non sono necessariamente coinvolti in tutti i procedimenti relativi a violenze sui minori.

Tuttavia, in generale, i minori non devono comparire davanti al tribunale penale perché la loro intervista forense è già stata registrata. Qualora, eccezionalmente, debbano comunque comparire, può essere organizzata una videoconferenza.

A **Cipro**, secondo la Legge 51(I)/2016, i bisogni delle vittime in situazione di vulnerabilità speciale, inclusi i minori, devono essere presi in considerazione durante ogni valutazione e procedura.

Una valutazione individuale dei bisogni viene effettuata presso la Children's House, nonché dall'Avvocato del minore presso la Women's House. In altri casi, i Servizi Sociali e/o la Polizia possono valutare questioni relative alla sicurezza e al benessere sociale della famiglia. Le valutazioni dei bisogni delle vittime minorenni includono visite domiciliari e valutazioni continue durante l'intero procedimento penale, effettuate da funzionari dei Servizi Sociali.

La legislazione cipriota menziona espressamente il diritto della vittima a comprendere e a essere compresa, il diritto all'informazione, e il diritto di essere accompagnata da una persona di fiducia, tra gli altri. Nei casi di violenza domestica e di abuso e sfruttamento sessuale su minori, vengono adottate misure speciali di protezione per prevenire la vittimizzazione secondaria e ripetuta, come la

procedurali e in altri procedimenti giuridici, nonché nei programmi di supporto e di giustizia riparativa." Disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/cm-rec-2023-2e-eng-recommendation-trafficking/1680ab4922>

registrazione video della dichiarazione, la scelta del sesso dell'intervistatore e l'evitare il contatto tra vittima e autore del reato. Sebbene l'età e la maturità del minore siano sempre considerate, le modalità per valutarle sono ritenute solo parzialmente sufficienti.

Diverse leggi prevedono misure di protezione rafforzata per tali vittime durante le indagini penali, inclusa la registrazione video delle dichiarazioni, misure per evitare l'intimidazione dei minori testimoni in tribunale (incluso l'uso della videoconferenza) e una corretta informazione dei loro diritti legali. A Cipro, la privacy e i dati personali delle vittime sono protetti dalla Legge sul trattamento dei dati personali.

In **Estonia**, la valutazione iniziale dei bisogni di protezione di una vittima minorenne viene effettuata dall'investigatore (con il coinvolgimento dei servizi di protezione dell'infanzia, se necessario).

Se la valutazione o il procedimento successivo indicano che gli interessi del minore potrebbero entrare in conflitto con quelli del suo rappresentante legale (ad esempio un genitore), viene nominato un rappresentante legale finanziato dallo Stato.

Nel procedimento penale, un minore è presunto vulnerabile e ha diritto a un trattamento speciale, che include: lo svolgimento delle azioni procedurali in stanze adattate a misura di bambino; il coinvolgimento di professionisti formati; il rinvio a servizi di supporto adeguati.

A partire dai 14 anni, i minori non hanno automaticamente diritto a un trattamento speciale, ma può essere deciso, tramite valutazione, di applicare comunque misure di protezione generali.

In **Grecia**, sebbene la legge preveda la valutazione immediata dei bisogni dei minori vittime di abusi sessuali, non esiste un meccanismo unificato che garantisca una valutazione completa per ogni vittima minorenne. Le valutazioni risultano spesso ritardate o incomplete.

In generale, la legge prevede misure di protezione specifiche, come esami condotti in ambienti appositamente progettati, audizioni condotte dagli stessi professionisti per prevenire la rivittimizzazione, possibilità per i minori di essere esaminati da operatori dello stesso sesso, interviste forensi in ambienti specializzati a misura di bambino (dove disponibili), assenza di contatto diretto con il reo durante il procedimento, possibilità di utilizzare la videodichiarazione per evitare la presenza in aula. Tuttavia, attualmente, tali misure sono applicate in modo non uniforme.

In molte aree i minori devono testimoniare in aula senza separazione fisica dai colpevoli, o presso l'ufficio del pubblico ministero. La maggior parte delle stazioni di polizia non dispone di aree d'attesa dedicate per i minori.

Buona pratica – Grecia

"Children's House" di Pireo come buona pratica: la Children's House (Σπίτι του Παιδιού) di Pireo rappresenta un modello di eccellenza per la protezione minorile in Grecia, ispirato al modello Barnahus riconosciuto a livello internazionale. È stata istituita per fornire un approccio multidisciplinare e a

misura di bambino alle interviste forensi e ai servizi di supporto per vittime minorenni di abusi, sfruttamento e violenza.

La Children's House di Pireo rappresenta un'iniziativa fondamentale in Grecia, dimostrando come un approccio sensibile e multidisciplinare possa migliorare l'esito dei procedimenti giudiziari e il recupero del trauma per i minori. Tuttavia, è cruciale una diffusione a livello nazionale per garantire a tutti i minori un accesso sicuro ed efficace ai servizi di intervista forense e supporto.

In **Italia**, l'identificazione delle persone particolarmente vulnerabili prende in considerazione fattori quali l'età, l'infermità, la disabilità mentale, la natura del reato e le sue circostanze. Tuttavia, la normativa non specifica quale autorità sia responsabile della valutazione né definisce procedure precise da seguire. Non viene inoltre previsto un formato standardizzato per tale valutazione. Nella pratica, la responsabilità è generalmente affidata al pubblico ministero. Non è richiesta una preparazione specifica né per la polizia giudiziaria né per il pubblico ministero.

In **Portogallo**, lo status di vittima particolarmente vulnerabile può essere riconosciuto a tutti i minori quando viene presentata denuncia alle autorità giudiziarie competenti o agli organi di polizia giudiziaria (Statuto della Vittima), ma nella pratica si rileva una mancanza di valutazione dei bisogni dei minori.

Le vittime particolarmente vulnerabili possono beneficiare di misure di protezione specifiche dopo una valutazione individuale, tra cui: essere ascoltati dalla stessa persona, possibilità di essere interrogati da una persona dello stesso sesso, evitare il contatto visivo tra vittima e imputato, registrazione delle dichiarazioni per la memoria futura, protezione della riservatezza durante le udienze.

In **Romania**, la polizia e l'ufficio del pubblico ministero possono effettuare valutazioni individuali delle presunte vittime vulnerabili (minori) al fine di stabilire misure speciali di protezione. Tali misure possono includere: protezione dell'identità, protezione da parte della polizia, audizione alla presenza di uno psicologo, ecc. (Legge 135/2010).

In **Spagna**, la valutazione individuale delle vittime per determinare le loro esigenze di protezione speciale (Legge 4/2015) non è adeguatamente implementata nella pratica. In questo contesto, gli Uffici di Assistenza alle Vittime rivestono un ruolo importante (seppur con notevoli difficoltà operative e carenze).

La Legge 4/2015 (e la Legge Organica 8/2021) elenca numerose misure di protezione delle vittime, la maggior parte delle quali viene automaticamente riconosciuta quando la vittima è un minore, ma con significative lacune nell'applicazione pratica.

Tabella 4. Valutazione individuale delle vittime per identificare specifici bisogni di protezione (*)

Diritto	AT	BE	CY	EE	EL	ES	IT	PT	RO
Valutazione individuale	+ <i>No protocollo chiaro</i>	<i>No protocollo chiaro</i>	+	+	+ <i>No protocollo chiaro</i>	+ <i>No protocollo chiaro</i>	+ <i>No protocollo chiaro</i>	+ <i>No protocollo chiaro</i>	+

(*) Riflette l'esistenza di una regolamentazione esplicita nella legislazione nazionale (+) e, laddove applicabile, l'esistenza di carenze rilevanti nella pratica (indicate in corsivo)

Vi sono gravi carenze nella **valutazione individuale dei bisogni delle vittime**, in assenza di protocolli unificati ed efficienti. Questo può comportare valutazioni non tempestive o non effettuate da professionisti adeguatamente qualificati.

Tale valutazione è fondamentale per garantire adattamenti non previsti dalla legge e per adeguare quelli previsti alla specificità del caso, al fine di renderli pienamente efficaci.

Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni di servizi alle vittime (incluse le ONG) svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione di tali adattamenti. Questa partecipazione è valutata positivamente quando consente un'assistenza specializzata, ma richiede un monitoraggio e una revisione costanti quando supplisce a carenze che dovrebbero essere a carico dell'Amministrazione della Giustizia o di altri organismi statali.

2.5.3. Diritti collegati all'intervista forense

L'uso di interviste forensi registrate audio-visivamente come prove precostituite ha come principali benefici quello di evitare la presenza delle vittime/testimoni minorenni in aula, di ridurre il numero di interventi e di interventi non specializzati, e di preservare e proteggere la testimonianza. Inoltre, consente di evitare ritardi nel procedimento, previene la vittimizzazione secondaria e tutela il superiore interesse del minore.

Pertanto, questa sezione analizza le normative esistenti nei vari Paesi in materia di intervista forense dei minori vittime. Poiché uno degli obiettivi è ridurre il numero di interventi che coinvolgono il minore, la sezione menziona anche alcuni diritti collegati alla dichiarazione della vittima durante il processo (nei casi in cui l'intervista forense non eviti una seconda dichiarazione o perché la normativa nazionale non contempla l'utilizzo dell'intervista forense come prova precostituita). Considerando che la realtà di ciascun Paese è molto diversa – per tempi, finalità e regolamentazione dell'intervista – si cerca di analizzare la presenza di una normativa chiara sull'intervista, l'obbligo che essa sia svolta da professionisti qualificati, e l'esistenza di eventuali criticità rispetto ad altri diritti nella sua applicazione.

Per questo motivo, ogni sezione analizza brevemente alcuni diritti delle vittime minorenni che, in generale, evidenziano difficoltà pratiche nella loro effettiva applicazione.

In particolare, vengono evidenziati i seguenti diritti:

- Il diritto ad essere accompagnati da una persona di fiducia (artt. 3.3 e 20.c), durante tutto il procedimento e in particolare durante l'intervista forense.
- Il diritto ad essere ascoltati da un intervistatore dello stesso sesso (art. 23.2.c).
- Il diritto alla privacy (art. 21). Per tutelare tale diritto, alcuni Stati prevedono la possibilità di disporre processi a porte chiuse quando la vittima partecipa al procedimento.
- L'evitare il confronto diretto tra vittima e autore del reato (artt. 19, 23.3.c). L'intervista forense facilita la riduzione dei contatti diretti tra vittima e autore, a condizione che tutti gli interventi sulla vittima avvengano in ambienti adeguati.

In Austria non esiste una pratica regolamentata a livello nazionale per le interviste forensi. A Vienna e Linz vi sono esempi di buone pratiche, ma in altre regioni la mancanza di specializzazione è evidente. Si rileva un forte bisogno di formazione specifica nel settore. La *contradictory hearing* (KDV) rappresenta la possibilità di interrogatori video-assistiti di vittime e testimoni nelle indagini preliminari, condotti dal tribunale su richiesta del pubblico ministero. In alcuni casi, può essere coinvolto un esperto in psicologia infantile in base all'età della persona da interrogare. A Vienna, i bambini vengono ascoltati da esperti di psicologia infantile. Prima di procedere con l'interrogatorio, è necessario verificare se il minore è capace e competente a testimoniare. Per i bambini sotto i sei anni, è consigliabile ottenere una perizia; per quelli sotto i dieci anni, può essere opportuno nei singoli casi.

Le vittime/testimoni hanno la possibilità di non dover testimoniare in aula dopo essere state ascoltate nell'ambito di un'audizione contraddittoria, ma possono comunque farlo se lo desiderano. Se si esercita il diritto a non testimoniare nel dibattimento, la registrazione video viene riprodotta in aula e acquisita come prova. Se, eccezionalmente, si rende necessaria una nuova audizione del minore, questi può essere nuovamente convocato, prevedendo un'audizione contraddittoria o una nuova audizione separata nel dibattimento – o può farne richiesta.

Le interviste forensi sono limitate alla polizia o a esperti autorizzati. I bambini hanno diritto ad essere accompagnati e, di norma, sono accompagnati dai genitori. Se questi risultano inadatti nel caso concreto, viene nominato un giudice di collusione (il Codice di Procedura Penale austriaco prevede che il sostegno durante il procedimento sia garantito). Secondo il Codice di Procedura Penale austriaco, è obbligatoria la presenza di una persona di fiducia per i minori di 14 anni (ad esempio, le vittime di gravi abusi sessuali o atti di violenza grave, nonché i testimoni fino a 14 anni, vengono ascoltati presso centri di polizia specializzati come quello di Andreasgasse). Tuttavia, gli interrogatori che avvengono nelle stazioni di polizia non sono considerati interrogatori nel senso giuridico stretto.

In ogni caso, sia le équipe tecniche sia le strutture sono carenti. Inoltre, vi sono importanti vincoli di tempo, che comportano spesso l'interrogatorio delle vittime presso stazioni di polizia fuori orario

(senza video, ma solo con trascrizione, che rappresenta la prassi in Austria, eccetto che a Linz e Vienna).

In Belgio, le interviste forensi sono rigidamente regolamentate dal Codice di Procedura Penale e dalla Circolare sull'Intervista Forense.

La legge stabilisce che i minori vittime e testimoni di particolari tipi di violenza devono o possono essere sottoposti a intervista forense condotta da agenti di polizia specializzati, attraverso la tecnica denominata "audizione audiovisiva dei minori" (TAM).

Per alcuni reati sessuali contro l'infanzia (ad esempio stupro, violazione dell'integrità sessuale, voyeurismo, diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, sfruttamento sessuale) e nei casi di mutilazione genitale femminile, l'intervista forense è obbligatoria, salvo diversa decisione del pubblico ministero o del giudice istruttore.

Per altri reati (anche di natura sessuale) o in circostanze gravi ed eccezionali, l'intervista forense è facoltativa.

Gli esperti sostengono l'estensione dell'intervista forense a tutti i tipi di violenza contro i minori. Se, al primo contatto, gli agenti di polizia ordinari sospettano che un minore sia vittima di uno dei reati indicati, possono solo raccogliere una dichiarazione dall'adulto che accompagna il minore, senza coinvolgerlo direttamente, e devono informare immediatamente il pubblico ministero. Spetta poi al pubblico ministero valutare se un'intervista forense sia necessaria, tenendo conto della tipologia del reato e dell'urgenza del caso.

L'intervista forense viene quindi condotta il prima possibile. Attualmente, le interviste forensi si svolgono prevalentemente nelle sedi della polizia, ma sono in corso progetti per integrarle nei Centri di Aggressione Sessuale.

Le interviste forensi vengono registrate audio-visivamente e la registrazione, insieme ai verbali, è trasmessa al tribunale.

Spetta alla discrezionalità del giudice valutare la credibilità della testimonianza; il giudice può basare una condanna esclusivamente sull'intervista forense. Può essere richiesta una valutazione della credibilità da parte di un esperto.⁹⁶ Gli stakeholder belgi hanno sottolineato il valore aggiunto della visione della registrazione dell'intervista forense, ma nella pratica i giudici spesso non dispongono dell'attrezzatura informatica necessaria per farlo. Le vittime minorenni possono portare una persona di fiducia scelta per l'intervista forense.

Tuttavia, la polizia a volte è riluttante ad autorizzare la presenza di un familiare. Infine, se la vittima è chiamata a testimoniare durante il processo, il caso può essere trattato a porte chiuse per proteggere la privacy della vittima. La divulgazione pubblica dell'identità delle vittime minorenni di violenza sessuale è punibile, e né il minore né i suoi rappresentanti legali possono autorizzare tale divulgazione.

⁹⁶ Kerres L. L'état actuel de l'aide aux mineurs victimes de violences sexuelles en Belgique : réformes, lacunes et améliorations. Louvain: Université catholique de Louvain; 2023.

A **Cipro**, le interviste forensi nei casi di abuso sessuale su minori sono condotte da agenti di polizia specializzati presso la Children's House, evitando la necessità che la vittima testimoni in tribunale. Se è richiesta la testimonianza della vittima in tribunale, essa può essere resa dalla Children's House tramite collegamento in diretta con l'aula. Questo sistema non si applica agli altri tipi di violenza contro i minori, che vengono valutati caso per caso, a seconda della gravità della situazione e della capacità del minore di testimoniare in tribunale.

L'intervista forense è considerata prova precostituita ed è trascritta dall'agente di polizia, come previsto dal quadro normativo. Tuttavia, la discrezionalità giudiziaria è preservata rispetto all'accettazione della dichiarazione videoregistrata.

La Legge 51(I)/2016 tutela i diritti delle vittime a partecipare come testimoni nei procedimenti penali. Inoltre, si evita il confronto visivo tra vittima e autore del reato.

La Legge 91(I)/2014 disciplina la videoregistrazione della testimonianza del minore e prevede che, quando un minore appare in tribunale come vittima o testimone, possano essere emessi ordini del giudice affinché l'udienza o parte di essa si svolga a porte chiuse. Tali disposizioni sono regolate secondo il modello Barnahus e sono applicate presso la Children's House almeno per i casi di abuso sessuale su minori.

In **Estonia**, il Codice di Procedura Penale stabilisce linee guida specifiche per l'intervista di minori vittime e testimoni. L'investigatore (in base alla sua formazione) può coinvolgere un operatore di protezione dell'infanzia, un assistente sociale, un insegnante o uno psicologo nell'intervista. Secondo la legge, i casi che coinvolgono minori vittime di abuso sessuale devono essere riferiti a una delle quattro Children's House (Barnahus) esistenti.

In **Grecia**, le interviste forensi con minori vittime o testimoni di reato sono principalmente regolate dalla Legge 4478/2017.

La legge prevede protezioni speciali per i minori coinvolti nei procedimenti legali, assicurando che le interviste forensi siano condotte in ambienti a misura di bambino, con un approccio *trauma-informed*, e che le testimonianze siano raccolte in modo da ridurre al minimo la ri-vittimizzazione. La normativa impone che le interviste forensi si svolgano in ambienti *child-friendly*, da parte di professionisti formati, e che siano registrate per essere utilizzate come prova precostituita. Tuttavia, nella pratica, gli standard legislativi non vengono rispettati: nella maggior parte dei casi, le interviste avvengono presso stazioni di polizia, condotte da agenti insufficientemente formati. In alcuni casi, le interviste sono registrate.

Per evitare la ripetizione delle audizioni, le interviste forensi preregistrate possono essere utilizzate come prova in tribunale (articolo 227 del Codice di Procedura Penale greco).

La legge garantisce anche la rappresentanza legale, il supporto psicologico e la tutela della privacy, prevedendo udienze a porte chiuse per salvaguardare l'identità del minore.

Sebbene le Children's Houses (Σπίτια του Παιδιού) siano state istituite per facilitare le interviste forensi a misura di minore, la loro limitata disponibilità e la mancanza di una formazione uniforme per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie rappresentano sfide significative.

Garantire la piena applicazione di questi diritti è essenziale per proteggere le vittime minorenni nelle indagini forensi.

In **Italia**, sebbene la legge riconosca che ogni persona sia idonea a testimoniare, il giudice può disporre una perizia per valutare l'idoneità a rendere testimonianza.

Il sistema giuridico italiano prevede l'incidente probatorio (audizione probatoria), che si svolge a porte chiuse davanti al giudice per le indagini preliminari.

Può essere richiesto solo in casi strettamente definiti dalla legge (o in procedimenti relativi a reati di natura sessuale o violenta in cui la vittima sia una persona particolarmente vulnerabile).

È prevista inoltre l'"audizione protetta", come eccezione alle procedure ordinarie. L'audizione può svolgersi fuori dal tribunale, deve essere registrata e deve essere redatto un verbale sintetico.

La regolamentazione della natura obbligatoria dell'intervista forense condotta da un esperto non è chiara: l'articolo 498 c.p.p. prevede la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza di uno specialista, che può anche essere un familiare del minore, disposizione che non si allinea pienamente con gli articoli 351, comma 1-ter, e 362, comma 1-bis c.p.p., che obbligano il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria ad avvalersi dell'assistenza di un esperto nella raccolta di informazioni. Oltre alla normativa generale conseguente alla Direttiva sui Diritti delle Vittime e al diritto all'informazione, non è formalmente previsto quali specifiche informazioni relative all'intervista debbano essere fornite.

Durante il processo, quando un minore è chiamato a testimoniare, il presidente può porre domande e consentire la presenza di un familiare o di un esperto in psicologia infantile. È previsto un regime speciale per la testimonianza del minore nei processi relativi a determinati reati previsti dal Codice penale italiano. In tali casi, il minore o il suo difensore possono chiedere che la testimonianza avvenga mediante specchio unidirezionale e sistema di interfono. Secondo il diritto penale italiano, le vittime coinvolte in interviste forensi godono di alcuni diritti, come quello di ricevere informazioni, accedere ai servizi di giustizia riparativa, il divieto di pubblicare dati personali o immagini che possano identificare il minore, la presenza di un interprete, ecc. Tuttavia, la legge non garantisce sempre la partecipazione di esperti qualificati all'intervista dei minori, le misure di protezione variano da un tribunale all'altro, mancano risorse specializzate, vi sono problemi tecnici nelle registrazioni, la vittima non è sempre protetta dal confronto visivo con l'imputato, e manca coordinamento tra procedimenti civili e penali.

In **Portogallo**, la legge stabilisce che le vittime vulnerabili hanno diritto all'intervista forense (Statuto della Vittima). La dichiarazione per futura memoria (art. 271 del Codice di Procedura Penale) prevede che i minori debbano essere ascoltati in tutti i reati che implicano violenza sessuale.

Tali audizioni sono destinate a essere utilizzate successivamente nel processo. Recentemente, si sta estendendo l'uso di tali interviste anche per minori vittime di violenza domestica. Tuttavia, gli esperti sostengono l'estensione dell'intervista forense a tutte le forme di violenza contro i minori. L'intervista forense è condotta da un giudice delle indagini penali, in presenza del Pubblico Ministero e dei difensori costituiti.

Il minore deve essere assistito durante l'atto processuale da un tecnico appositamente designato dal tribunale per accompagnarlo.

Non esiste una norma che definisca chi debba essere questo tecnico. La nomina viene effettuata dal tribunale, e non è richiesto che il professionista abbia una formazione specializzata sulla vittimizzazione minorile e/o sulle tecniche di intervista forense. Non esiste alcuna informazione ufficiale sull'obbligo di utilizzare il protocollo NICHD⁹⁷ e l'assenza di un protocollo nella raccolta delle dichiarazioni per futura memoria, che incide sulla qualità dell'intervista⁹⁸. Prima della raccolta delle dichiarazioni per futura memoria, viene spesso richiesto all'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi un rapporto tecnico peritale per valutare la capacità del minore di testimoniare e/o la sua credibilità.

Il giudice che partecipa a tali dichiarazioni è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice responsabile del dibattimento.

Nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale dei minori, tali dichiarazioni sono obbligatorie (Codice di Procedura Penale). Secondo la legge, queste interviste dovrebbero essere condotte in un ambiente informale e riservato, al fine di garantire in particolare la spontaneità e la sincerità delle risposte, e il minore deve essere assistito durante l'atto procedurale da un tecnico appositamente qualificato e precedentemente designato a tale scopo. Per quanto riguarda la partecipazione dell'esperto, la normativa prevede soltanto la presenza di un tecnico, senza definirne il ruolo né le competenze richieste. I professionisti criticano il fatto che l'intervista sia condotta da un giudice privo di formazione specifica sulla violenza contro i minori o di un approccio *trauma-informed*. Inoltre, non è consentita la partecipazione attiva dell'esperto, che viene spesso semplicemente convocato per essere presente senza alcuna possibilità di intervento.

In **Romania**, l'audizione della vittima da parte dell'organo giudiziario che ha ricevuto la denuncia del reato viene effettuata immediatamente e costituisce prova, anche se avvenuta prima dell'avvio del procedimento penale (Legge n. 135/2010). Se la vittima è un minore, la registrazione audiovisiva dell'audizione è obbligatoria in tutti i casi, ma l'imputato ha il diritto di richiedere una nuova audizione della vittima minorenni, decisione che spetta alla discrezionalità del giudice.

⁹⁷ Peixoto, C. E., Ribeiro, C., & Lamb, M. E. (2011). Forensic interview protocol in child sexual abuse. Why and what for? In T. Magalhães (Ed.), *Abuse & neglect series: To improve the management of child abuse and neglect* [Vol. I] (pp. 133-60). SPECAN.

⁹⁸ Peixoto, C. E., Fernandes, R. V., Almeida, T. S., Silva, J. M., Rooy, D. L., Ribeiro, C., Magalhães, T., & Lamb, M. E. (2017). Interviews of Children in a Portuguese Special Judicial Procedure. *Behavioral Sciences & the Law*, 35(3), 189-203. <https://doi.org/10.1002/bsl.2284>

Non esiste una regolamentazione specifica dell'intervista forense, se non l'obbligo di registrazione e la presenza del genitore e dello psicologo durante l'audizione della vittima fino ai 14 anni di età, con il compito di fornire consulenza specializzata al minore.

Lo stesso vale per l'uso dei protocolli: non vi è alcun obbligo legale di seguire un protocollo specifico per l'intervista della vittima minorenni. Tuttavia, il protocollo NICHHD è utilizzato da agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici. L'uso di questo protocollo è raccomandato, ma non obbligatorio. Non esiste una prassi uniforme a livello nazionale riguardo al professionista che conduce l'audizione: il minore è solitamente ascoltato dall'agente di polizia o dal pubblico ministero, mentre lo psicologo è convocato per assistere, principalmente per adempiere a una formalità legale. L'attuale legislazione non richiede alcuna formazione specifica per lo psicologo presente all'audizione della vittima minorenni.

All'inizio della prima audizione, la persona offesa viene informata sui suoi diritti e obblighi. Dopo l'audizione, il pubblico ministero dispone: la registrazione audiovisiva dell'audizione, la redazione della trascrizione e, su richiesta, il verbale (psicologico) dell'audizione. Su richiesta del giudice, può anche essere effettuata una valutazione psicologica del minore separatamente dall'audizione. Idealmente, entrambi i rapporti dovrebbero essere redatti dallo stesso psicologo.

Per garantire una maggiore protezione alle vittime minorenni, le più recenti modifiche al Codice di Procedura Penale prevedono, tra gli altri diritti, il diritto ad essere ascoltati da una persona dello stesso sesso in determinati reati; laddove non sia possibile una registrazione video, deve essere comunque effettuata una registrazione audio.

Durante l'audizione del minore nella fase di dibattimento, la vittima può avvalersi di un interprete (Legge 135/2010).

Le disposizioni del Codice di Procedura Penale prevedono inoltre la possibilità per il giudice di dichiarare non pubblica l'udienza, per proteggere il minore vittima.

In **Spagna**, la Legge 4/2015 (e la Legge Organica 8/2021) contiene un elenco chiaro di numerose misure di protezione delle vittime, la maggior parte delle quali viene automaticamente riconosciuta quando la vittima è un minore.

Tra i possibili "adattamenti" del procedimento, vi è l'intervista forense come prova precostituita, obbligatoria dal 2021 (Codice di Procedura Penale) quando viene convocato come testimone un minore di quattordici anni o una persona con disabilità bisognosa di protezione speciale, nell'ambito di un procedimento giudiziario relativo all'indagine di reati di: omicidio, lesioni, contro la libertà e l'integrità sessuale, contro i rapporti familiari, ecc.

È prevista la partecipazione di équipe psicosociali e di esperti durante la raccolta della dichiarazione. Questa dichiarazione deve essere registrata in audio e video e accompagnata da un verbale. Sebbene il protocollo NICHHD⁹⁹ sia largamente conosciuto e utilizzato, non ci sono chiari requisiti per

⁹⁹ Orbach, Y. et al., "Valutare l'efficacia dei protocolli strutturati per le interviste forensi alle presunte vittime di abusi sui minori," Child Abuse & Neglect, 24, n. 06 (giugno 2000): 733-752, [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00137-X](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00137-X).

l'applicazione delle differenti metodologie¹⁰⁰. Il quadro normativo non stabilisce tempi definitivi per la realizzazione delle interviste forensi come prove precostituite, con conseguenti ritardi significativi¹⁰¹.

L'intervista forense costituisce un ulteriore elemento probatorio ed è talvolta integrata da altre valutazioni peritali, come le perizie di credibilità¹⁰².

Questo metodo di raccolta della testimonianza soddisfa numerosi diritti dei minori, tra cui il diritto alla partecipazione, garantito attraverso interviste condotte da esperti; l'evitare il confronto visivo con l'autore del reato, consentendo la raccolta della dichiarazione in un ambiente adeguato; e la preservazione della qualità della testimonianza, raccogliendola in anticipo per prevenire contaminazioni¹⁰³.

Tuttavia, nella pratica esistono significative tensioni rispetto ai diritti dei minori. Tra queste si annoverano gli adattamenti linguistici, il diritto all'informazione e la formazione specialistica dell'intervistatore. È inoltre frequente la limitazione del diritto della vittima ad essere accompagnata da una persona di fiducia durante l'intervista.

Tuttavia, esistono alcune buone pratiche in questo ambito, come l'utilizzo di animali da compagnia. Si riscontra una carenza evidente di impegno nell'assicurare che l'intervistatore sia dello stesso sesso della vittima.

Inoltre, errori tecnici e, talvolta, procedurali non garantiscono che la vittima, pur avendo già sostenuto l'intervista, non debba essere nuovamente chiamata a testimoniare durante il processo. Infine, esiste una questione rilevante riguardante la prova precostituita e il diritto della vittima alla privacy e all'intimità.

Sebbene i procedimenti che coinvolgono vittime minorenni, specialmente nei casi di reati sessuali, si svolgano generalmente a porte chiuse, ciò non sempre avviene quando viene utilizzata una prova preregistrata e la vittima non è presente al processo.

Lamb, M.B. et al., "Un protocollo strutturato per le interviste forensi migliora la qualità e l'informatività delle interviste investigative con i minori: Una rassegna della ricerca sull'uso del Protocollo Investigativo NICHD," *Child Abuse & Neglect*, n. 31 (2007): 1201-1231. Baugerut, G.A. e Sinkerd Johnson, M., "Il Protocollo NICHD: guida alla pratica raccomandata per le interviste investigative presso i Barnahus," in *Collaborating against child abuse. Exploring the Nordic Model*, a cura di Johansson, S. et al., Svizzera: Palgrave Macmillan (2017), p. 123. Disponibile su: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58388-4_6

¹⁰⁰ Alcuni professionisti utilizzano CAPALIST, mentre altri si avvalgono di strumenti applicabili al proprio contesto specifico. Per quanto riguarda l'uso di CAPALIST: Contreras, M.J. et al., "Valutazione della capacità testimoniale nei bambini in età prescolare: CAPALIST," *Frontiers in Psychology*, 12 (luglio 2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.662630>.

¹⁰¹ Soletto H., Jullien J. e Escudero I., Benchmark Protocol. Progetto ENCLAVE. (2022), p. 26. Disponibile su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_BenchmarkProtocol_SP.pdf.

¹⁰² Manzanero, M.L. e González, J.L., "Modello olistico di valutazione della prova testimoniale (HELPT). A holistic model for the evaluation of the testimony (HELPT)," *Papeles del Psicólogo*, 36, n. 02 (2015): 125-138.

¹⁰³ "Interventi nell'assistenza ai minori vittime presso gli Istituti di Medicina Legale e Scienze Forensi" (2018), p. 7.

Tabella 5. Diritti collegati alla testimonianza (*)

Diritto		AT	BE	CY	EE	EL	ES	IT	PT	RO
Intervista forense	Base legale		+	+	+	+	+	+	+	+
	Condotta da esperti	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+	+	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+		+ <i>Limitazioni nella pratica</i>
	Automatica per minori vittime	Dipende da età e reato	Dipende da reato	Violenza sessuale	In alcuni casi per vittime minori di 14 anni		In alcuni casi per vittime minori di 14 anni	Dipende da reato	Dipende da reato	+
	Usata come prova preconstituita	Opzionale	+	+	+	+	+		+	+
Audizione protetta durante il processo			+	+	+	+	+	+	+	+
Diritto ad essere accompagnato	In generale	+	+	+	+		+	+	+	+
	Durante l'IF	Dipende da età e reato	<i>Limitazioni nella pratica</i>	+	+		<i>Limitazioni nella pratica</i>	<i>Limitazioni nella pratica</i>		+
Essere intervistato da persona dello stesso sesso				+			+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Limitazioni nella pratica</i>	+ <i>Se possibile</i>

Riflette l'esistenza di una regolamentazione esplicita nella legislazione nazionale (+) e, laddove applicabile, l'esistenza di carenze rilevanti nella pratica (indicate in corsivo)

In **conclusione**, sebbene le normative dei nove Stati membri prevedano adattamenti nei procedimenti che coinvolgono vittime minorenni, in particolare per quanto riguarda l'intervista forense, in conformità con la Direttiva sui Diritti delle Vittime, si rilevano notevoli differenze nella loro applicazione pratica.

L'**intervista forense** è utilizzata in tutti e nove gli Stati membri, ma presenta delle limitazioni a seconda del tipo di reato e dell'età delle vittime. Inoltre, non sempre è esplicitamente riconosciuto che essa possa essere utilizzata come prova preconstituita, né viene sempre garantito che la vittima non debba testimoniare nuovamente in tribunale. La **formazione specialistica** degli intervistatori forensi è prevista dalla legge nella maggior parte dei Paesi; tuttavia, tale formazione non include sempre sistemi di aggiornamento continuo o supervisione. In ogni caso, generalmente non esiste una formazione unificata che garantisca standard minimi. Alcuni Paesi consentono che le interviste siano condotte direttamente dal giudice o dal pubblico ministero senza una formazione specifica.

Allo stesso modo, l'utilizzo di protocolli di intervista basati sull'evidenza, come il Protocollo NICHHD, non è sempre garantito.

Per quanto riguarda l'uso dell'intervista forense come prova e l'impiego di altre perizie, si evidenziano alcune criticità: il coordinamento tra i diversi professionisti non è sempre adeguato, l'obiettivo delle perizie non è sempre chiaro e i tempi di realizzazione delle diverse valutazioni non garantiscono sempre il rispetto dei diritti delle vittime. Nel caso in cui le vittime debbano testimoniare in tribunale, nella maggior parte dei casi è prevista la possibilità di farlo tramite videoconferenza e in udienza a porte chiuse, anche se generalmente questa misura non è automatica, ma subordinata a una richiesta. Al fine di garantire il diritto alla **privacy** delle vittime, tale misura dovrebbe essere mantenuta anche quando viene riprodotta in aula la registrazione dell'intervista, anche se la vittima non è presente. Il diritto ad essere accompagnati da una persona di fiducia è interpretato in modo restrittivo e presenta alcune criticità nella pratica, con alcuni Stati che prevedono limitazioni a questo diritto. In generale, il diritto ad essere intervistati da una persona dello stesso sesso non viene affrontato nella pratica, privilegiando la specializzazione dei professionisti – ambito in cui, come evidenziato, permangono comunque delle difficoltà.

3. Coordinamento nella risposta alla violenza contro i minori

Questa sezione prende in considerazione due componenti interrelate ma distinte dei sistemi di protezione dell'infanzia: i meccanismi di coordinamento e le misure di protezione. La sottosezione dedicata al coordinamento approfondisce l'integrazione sistematica dei sistemi giudiziario, sociale e sanitario, sottolineando la necessità di una collaborazione multidisciplinare e inter-agenzia per affrontare i casi di violenza contro i minori.

In questo contesto, il coordinamento è definito come il processo mediante il quale le diverse agenzie allineano le loro strategie, condividono informazioni critiche e sincronizzano le procedure operative, al fine di garantire una risposta olistica alla violenza contro i minori. Attraverso l'analisi dei diversi quadri giuridici nazionali e delle pratiche operative, questa sezione mette in evidenza le complessità e le sfide insite nel promuovere una comunicazione efficace tra le agenzie e un'azione congiunta nei diversi contesti istituzionali.

Al contrario, la sotto-sezione sulle misure di protezione si concentra sull'attuazione di interventi immediati e strategici volti a salvaguardare la sicurezza delle vittime minorenni sia durante i procedimenti giudiziari sia negli ambienti potenzialmente pericolosi. Le misure di protezione si riferiscono all'insieme di azioni precauzionali—come gli ordini restrittivi, la

rimozione d'urgenza e il trasferimento della custodia—finalizzate a prevenire ulteriori danni al minore.

Se il coordinamento fornisce l'ossatura strutturale per una risposta integrata, le misure di protezione rappresentano le difese di prima linea che affrontano e mitigano i rischi imminenti. Insieme, queste componenti evidenziano la duplice necessità di collaborazione sistemica e di interventi mirati: la prima crea una cornice solida per il sostegno continuo e lo scambio di informazioni, mentre i secondi garantiscono che i minori ricevano protezione immediata quando la loro sicurezza è a rischio.

3.1. Meccanismi di coordinamento nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario

Questa parte del rapporto esamina le misure adottate nei nove Stati membri del progetto CHILD per rafforzare la collaborazione multidisciplinare e inter-agenzia, concentrandosi sia sugli aspetti strutturali che su quelli operativi.

Meccanismi di coordinamento efficaci tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario sono fondamentali per garantire risposte complete e integrate alla violenza sui minori. In contesti transnazionali—dove i quadri giuridici, le strutture politiche e le capacità istituzionali variano sensibilmente da Paese a Paese—stabilire strategie di coordinamento coerenti e funzionali risulta particolarmente complesso. È fondamentale che la protezione del minore resti la priorità assoluta, guidando la progettazione e l'attuazione di questi meccanismi per assicurare che il benessere e i diritti del minore siano tutelati in ogni fase¹⁰⁴.

In **Austria**, il quadro normativo per i meccanismi coordinati nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario per la protezione dei minori contro la violenza è saldamente ancorato alla Legge federale sull'assistenza all'infanzia e ai giovani del 2013, che impone una cooperazione strutturata tra scuole, asili, tribunali, polizia e servizi di assistenza all'infanzia. Questa cooperazione è ulteriormente rafforzata da linee guida come il manuale di protezione dei minori sviluppato dal Ministero federale della Giustizia, volto ad assistere i giudici dei tribunali familiari nei procedimenti di affidamento e di diritto di visita, garantendo così che l'interesse superiore del minore rimanga centrale.

Sono presenti diversi servizi di assistenza all'infanzia e ai giovani, gestiti a livello statale, che svolgono un ruolo fondamentale nei processi di individuazione e intervento. Questi servizi rappresentano il primo punto di contatto in caso di rischio per il benessere del minore, avviando una valutazione del rischio e offrendo supporto attraverso misure educative o, se necessario, azioni protettive immediate come il rinvio a centri di accoglienza di emergenza. Inoltre, tali servizi sono vincolati da obblighi di

¹⁰⁴ Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, *Verso sistemi integrati di protezione dell'infanzia: sfide, pratiche promettenti e prospettive future*, 2025, p. 45. Disponibile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2025-integrated-child-protection-systems_2.pdf

segnalazione previsti dalla legge, soprattutto per professionisti come agenti di polizia, insegnanti e assistenti sociali, che sono tenuti ad allertare le autorità in caso di sospetto rischio per un minore.

Strutture specializzate, inclusi i centri di protezione dell'infanzia, offrono un ampio spettro di supporto, che va dall'intervento in situazioni di crisi alla consulenza, fino all'assistenza psicoterapeutica a lungo termine. A seconda della regione, l'accesso a un supporto psicoterapeutico a lungo termine può essere soggetto a lunghi tempi di attesa. Questo approccio multidisciplinare si riflette anche nel contesto giudiziario, dove si impiegano consulenze legali e psicosociali per tutelare i diritti e il benessere delle vittime minorenni. In questi contesti, l'integrazione di tecniche di interrogatorio assistito da video e supportato da esperti aiuta a mitigare il trauma associato al confronto diretto in tribunale.

Nonostante questi meccanismi consolidati, persistono diverse sfide. I professionisti sanitari austriaci segnalano un sovraccarico significativo nei servizi di assistenza primaria, aggravato da incertezze riguardo agli obblighi di segnalazione stabiliti dalla Legge sui medici del 1998. Questa incertezza porta spesso a un'applicazione incoerente degli obblighi di segnalazione, con conseguenti ritardi negli interventi cruciali.

Inoltre, le complessità procedurali legate alle audizioni contraddittorie—dove i minori possono essere nuovamente interrogati in condizioni diverse—evidenziano la necessità di tecniche di intervista standardizzate e a misura di bambino, nonché di una formazione migliorata per i professionisti coinvolti e di un migliore scambio di informazioni tra di essi.

In **Belgio**, l'approccio alla violenza contro i minori (VAC) coinvolge diversi settori, tra cui quello giudiziario, medico e dei servizi sociali. I casi di VAC sono preferibilmente trattati attraverso servizi di cura e sostegno, al di fuori dei procedimenti giudiziari. I professionisti del settore sociosanitario sono spesso riluttanti a segnalare casi di VAC ai professionisti giudiziari o di polizia, temendo che ciò possa compromettere la relazione con il minore e la sua famiglia. Per migliorare il collegamento con il sistema giudiziario, è fortemente necessaria una maggiore chiarezza nei codici di segnalazione, inclusa una migliore conoscenza delle possibilità di derogare al segreto professionale.

Sono inoltre in fase di sviluppo diverse iniziative per rendere possibile il coordinamento tra tutti i servizi. Esistono diversi servizi multidisciplinari e interagenzia che offrono un'assistenza completa e coordinano i supporti offerti alle vittime di violenza. In primo luogo, i Centri di Aggressione Sessuale offrono assistenza medica e psicologica e supporto ai minori vittime di violenza sessuale acuta, compresi gli esami forensi indipendentemente dalla volontà di sporgere denuncia, e provvedono al rinvio per l'intervista forense presso la stazione di polizia dopo che una prima dichiarazione è stata raccolta da un agente specializzato all'interno del centro. In secondo luogo, i Centri di Giustizia Familiare Fiamminghi (Veilig Huis) facilitano lo scambio di informazioni e la gestione dei casi tra polizia, operatori sociali e professionisti della giustizia per le famiglie ad alto rischio di violenza domestica ripetuta. In terzo luogo, i Centri Confidenziali Fiamminghi contro l'Abuso sui Minori (già menzionati) costituiscono il principale punto di riferimento per la VAC, e forniscono una forte

collaborazione e un collegamento tra il settore della cura e quello giudiziario. Inoltre, i Servizi di Supporto alle Vittime svolgono un ruolo rilevante poiché sono integrati in diversi settori: (i) servizi sociali di supporto alle vittime; (ii) servizi di supporto alle vittime della polizia; (iii) servizi di supporto alle vittime presso i tribunali.

Nonostante questi progressi, persistono diverse sfide nella cooperazione tra le istituzioni belghe e fiamminghe. Il rinvio di alcuni casi dalle forze dell'ordine agli organi giudiziari non sempre viene attuato correttamente e dipende fortemente dalla comprensione individuale degli agenti di polizia. Inoltre, i tribunali penali, minorili e familiari operano in modo indipendente, generando spesso lacune nelle misure di protezione a favore delle vittime minorenni¹⁰⁵.

Le leggi **cipriote** (Legge sulla violenza sessuale, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile n. 91(I)/2014, art. 30(1)) e sulla violenza domestica (Leggi 119(I)/2000 e 212(I)/2004, art. 35A) prevedono l'obbligo di segnalazione della violenza contro i minori da parte dei professionisti della giustizia, educatori, operatori sociali e sanitari, agenti di polizia o qualsiasi altro professionista che operi in ambiti pertinenti.

Per facilitare il processo di raccolta di una dichiarazione videoregistrata dai minori, la polizia richiede l'assistenza dei Servizi di Welfare Sociale affinché accompagnino i minori testimoni e siano presenti al momento della raccolta della dichiarazione/intervista forense.

Inoltre, diverse leggi cipriote hanno introdotto disposizioni che garantiscono servizi di supporto alle vittime gratuiti e riservati. Sono stati elaborati vari protocolli di cooperazione, manuali di procedura interdipartimentali e piani d'azione per migliorare il coordinamento dei servizi, tra cui il Manuale per la gestione dei casi di violenza familiare che coinvolgono minori, il Piano d'Azione 2023-2026 contro la tratta di esseri umani e il Protocollo di Valutazione del Rischio per la Violenza Domestica.

Questi strumenti favoriscono la collaborazione multidisciplinare, campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione e iniziative di ricerca. La Children's House, operante secondo un approccio "one-stop-shop", offre un ambiente sicuro per i casi di abuso sessuale e sfruttamento minorile. È necessario creare e istituire ulteriori protocolli per una piena attuazione delle normative vigenti, ad esempio un protocollo per le interviste forensi ai minori nella Woman's House. L'implementazione dei protocolli esistenti risulta complessa a causa della mancanza di finanziamenti adeguati, della carenza di personale e della scarsità di infrastrutture più idonee. Inoltre, si ritiene necessaria una formazione specialistica ulteriore per tutti i professionisti competenti.

In **Estonia**, la gestione dei casi rappresenta un metodo essenziale del lavoro sociale, in particolare per i casi che coinvolgono minori, dove un singolo intervento risulta insufficiente. Il modello strutturato della Conferenza Multi-Agency per la Valutazione del Rischio (MARAC) è

¹⁰⁵ Kinderrechtencommissariaat. Kinderen tussen wet en werkelijkheid. Jaarverslag 2023-2024. Brussel: Kinderrechtencommissariaat; 2024.

applicato esclusivamente nei casi di violenza domestica ad alto rischio, mentre per le altre situazioni si seguono principi generali di cooperazione inter-agenzia. Gli ufficiali di protezione dell'infanzia svolgono il ruolo di case manager, assicurando il coordinamento interistituzionale e l'accesso ai necessari servizi di supporto.

Tuttavia, nella pratica, l'ambiguità dei ruoli comporta una cooperazione incoerente, senza una chiara leadership nei casi. I servizi di salute mentale per i minori sono distribuiti in modo non uniforme, con tempi di attesa più lunghi nelle aree urbane e una totale assenza di servizi in alcune zone rurali.¹⁰⁶

Nonostante la cooperazione di routine tra il sistema giudiziario penale e quello sociale, l'integrazione dei servizi sanitari nei quadri multi-agenzia rimane una sfida significativa, principalmente a causa delle preoccupazioni legate alla protezione dei dati.

I focus group evidenziano la necessità di una collaborazione più stretta tra la polizia, i servizi di supporto alle vittime e le autorità di protezione dell'infanzia, ma una comunicazione inter-agenzia limitata e ritardi procedurali ostacolano il supporto ai minori durante i procedimenti legali. Ulteriori ostacoli sono rappresentati dal carico di lavoro eccessivo degli operatori della protezione dell'infanzia, dal sottofinanziamento del settore e dalla formazione insufficiente dei professionisti di supporto, tutti fattori che compromettono l'efficacia del sistema di protezione e coordinamento dell'infanzia in Estonia.

In **Grecia**, il quadro normativo prevede un coordinamento complessivo tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario per proteggere i minori vittime di reato, come esemplificato dalla Legge 4478/2017. Questa normativa richiede la collaborazione tra forze dell'ordine, operatori sanitari, servizi sociali e autorità giudiziarie per garantire risposte rapide ed efficaci ai casi di abuso sui minori. Un recente miglioramento in termini di cooperazione è rappresentato dal modello della Children's Home, concepito per offrire un ambiente a misura di bambino per le interviste forensi, riducendo così la ri-vittimizzazione. Inoltre, vari meccanismi di segnalazione—come le linee telefoniche nazionali e il coinvolgimento di organizzazioni specializzate nella protezione dei minori—mirano a facilitare la comunicazione inter-agenzia rapida e interventi immediati.

Nonostante queste disposizioni legislative, persistono sfide pratiche. L'assenza di un'autorità centrale di coordinamento e di meccanismi di condivisione dei dati in tempo reale tra le agenzie genera sforzi frammentati, provocando ritardi negli esami forensi e nella raccolta delle testimonianze. Questa frammentazione è ancora più accentuata nelle città più piccole e nelle aree rurali, dove le risorse sono limitate e non esistono protocolli inter-agenzia. Inoltre, l'integrazione del sistema sanitario nei quadri multi-agenzia si è rivelata difficile, principalmente a causa della carenza di personale medico legale specializzato e dell'inadeguatezza dei percorsi di invio. Affrontare queste lacune attraverso la creazione di protocolli standardizzati, il rafforzamento dei canali di comunicazione e l'espansione

¹⁰⁶ Tānapäevase lastekaitse juhtumikorralduse, andmevahetuse ja e-teenuste analüüs. CIVITTAS 2022 Kättesaadav. Disponibile su <https://www.sm.ee/sites/default/files/documents/2022-11/Tānapäevase%20lastekaitse%20juhtumikorralduse%20C%20andmevahetuse%20ja%20e-teenuste%20analüüs.pdf>.

delle infrastrutture specializzate è essenziale per garantire un approccio coeso e incentrato sulla vittima.

In **Italia**, sebbene esistano disposizioni specifiche per il coordinamento, non è presente una rete nazionale diffusa di assistenza alle vittime. Nel 2018, il Ministero della Giustizia ha avviato un Tavolo di Coordinamento Interistituzionale volto a migliorare i servizi per le vittime e la giustizia riparativa attraverso 14 progetti regionali finanziati. Tuttavia, l'assenza di centri di assistenza dedicati in diverse regioni e la mancanza di linee guida operative unificate hanno contribuito alla frammentazione dei servizi e a inefficienze sistemiche in tutto il Paese.

Nel campo dei servizi di protezione dell'infanzia, l'articolo 609 *decies* del Codice penale specifica i reati per i quali i minori hanno diritto al supporto emotivo e psicologico, previa espressione del consenso da parte del minore e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Inoltre, sono previsti servizi mirati attraverso il sistema della giustizia minorile e i canali delle autorità locali.

Sebbene l'Italia offra supporto specializzato per gruppi specifici di vittime come minori, donne e vittime di tratta¹⁰⁷ non esiste ancora un quadro nazionale completo per i servizi alle vittime. Di conseguenza, sebbene professionisti formati e volontari forniscano sia supporto generale sia supporto specializzato, l'intero sistema è caratterizzato da una notevole variabilità nella qualità dei servizi offerti.

Inoltre, i servizi pubblici e privati tendono a operare in modo indipendente, determinando lacune nei momenti critici di transizione (ad esempio, quando i minori vittime passano dai rifugi di emergenza alle strutture di accoglienza a lungo termine). Si rileva anche una significativa ambiguità nei ruoli e nelle responsabilità dei professionisti: gli operatori sanitari talvolta non ricevono indicazioni chiare sui doveri di referto forense, mentre gli assistenti sociali si trovano spesso incertezza su come supportare al meglio i minori durante i procedimenti giudiziari.

Particolarmente preoccupanti sono le carenze osservate nei programmi di supporto alle donne vittime in custodia protetta insieme ai loro figli. Sebbene le donne abbiano generalmente accesso rapido all'assistenza legale e al supporto psicologico, i minori in queste situazioni spesso non ricevono lo stesso livello di supporto strutturato, con conseguenti gravi interruzioni nella loro vita quotidiana. Gli educatori forniscono un certo grado di supporto, ma da solo risulta insufficiente a mitigare gli effetti negativi derivanti dall'instabilità e dall'assenza di una presa in carico continua.

Per affrontare questa situazione, vengono proposte alcune buone pratiche: formalizzare la collaborazione inter-agenzia attraverso linee guida nazionali che definiscano chiaramente le responsabilità dei professionisti giudiziari, sociali e sanitari; centralizzare la gestione dei casi mediante piattaforme digitali sicure per la condivisione delle informazioni e il monitoraggio dei risultati; rafforzare la formazione interdisciplinare affinché i professionisti conoscano i meccanismi di

¹⁰⁷ Questi protocolli sono implementati da autorità regionali (es. <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=367857>)

coordinamento disponibili; potenziare le unità di coordinamento locale dotandole di risorse adeguate per supervisionare la cooperazione inter-agenzia in tempo reale e garantire che le iniziative regionali di successo siano standardizzate e implementate a livello nazionale.

In **Portogallo**, non esistono protocolli nazionali specifici per il coordinamento complessivo tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario a tutela dei minori vittime di reato. Tuttavia, questi professionisti comunicano e articolano spesso le loro azioni. In particolare, le Commissioni per la Protezione dei Minori e dei Giovani (servizi di protezione dell'infanzia) sono composte da professionisti rappresentanti di tutti questi settori.

Inoltre, esistono alcune reti, costituite sulla base della prossimità regionale di diversi tipi di professionisti, finalizzate alla collaborazione su situazioni di reato identificate. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, come già illustrato, sebbene esistano disposizioni specifiche per la cooperazione tra squadre specializzate, queste non sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Nella maggior parte delle regioni, la mancanza di comunicazione e coordinamento tra i Tribunali Penali e i Tribunali per la Famiglia e i Minori (giurisdizione civile) può portare a una gestione inadeguata dei minori vittime e alla mancanza di una risposta appropriata da parte delle autorità giudiziarie (con una doppia audizione dei minori) e a gravi problemi in termini di responsabilità genitoriali.

Nella pratica, i professionisti hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione, la collaborazione e la comunicazione tra giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e servizi sociali che assistono le vittime.

In **Romania**, i servizi di supporto sono forniti principalmente dalle Direzioni Generali di Assistenza Sociale e Protezione dell'Infanzia (DGASPC), ma anche dai Servizi Pubblici Locali per l'Assistenza Sociale (SPAS), dall'Agenzia Nazionale contro la Tratta di Esseri Umani (ANITP) e da ONG, che spesso non ricevono finanziamenti pubblici.

Queste misure di supporto includono: informazione sui diritti delle vittime, consulenza psicologica, informazioni e consulenze sul ruolo della vittima nei procedimenti penali, rinvio ad altri servizi specializzati: sociali, medici, lavorativi, educativi, ecc.

Il coordinamento tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario nella gestione dei casi che coinvolgono minori vittime rimane una sfida significativa nonostante un quadro legislativo completo. Sebbene le leggi prevedano la collaborazione inter-agenzia, l'applicazione pratica di queste disposizioni è incoerente. Diverse istituzioni—autorità giudiziarie, servizi sociali, forze dell'ordine, operatori sanitari e ONG¹⁰⁸ Diverse istituzioni—autorità giudiziarie, servizi sociali, forze dell'ordine, operatori sanitari e ONG—sono coinvolte nella gestione dei casi di violenza contro i minori, ma la mancanza di procedure standardizzate e di meccanismi di coordinamento porta spesso a ritardi, ripetizioni dell'audizione del minore, errori di valutazione, ecc., nonché a inefficienze.

¹⁰⁸ ACTEDO (<https://actedo.org/>) o ALEG (<https://aleg-romania.eu/>)

Esistono accordi locali tra le agenzie, ma non vi è un protocollo nazionale che garantisca una cooperazione uniforme.

Una questione centrale riguarda l'assenza di una chiara definizione dei ruoli per i professionisti coinvolti nella protezione dei minori. Anche con l'esistenza del modello Barnahus, le audizioni e le interviste ai minori avvengono ancora in ambienti poco adatti, come le stazioni di polizia. Inoltre, la limitata disponibilità di psicologi formati in interviste forensi determina pratiche incoerenti su tutto il territorio nazionale.

In termini di collaborazione tra istituzioni, è stato recentemente introdotto un obbligo giuridico di istituire un servizio sociale di emergenza interistituzionale per fornire informazione, consulenza di emergenza o intervento di emergenza fuori dall'orario di lavoro dei servizi sociali pubblici, nelle situazioni che coinvolgono: minori abusati, trascurati, vittime di violenza domestica, vittime di reato. Il servizio sociale di emergenza include anche linee telefoniche di emergenza per vittime di violenza domestica, vittime di violenza sessuale, vittime della tratta di esseri umani e vittime di reato, oltre alla linea di assistenza per i minori (introdotta nell'aprile 2024 con le modifiche alla Legge 292/2011, art. 6).

Un'altra grande criticità è l'insufficiente integrazione dei servizi sanitari nelle risposte multi-agenzia. Sebbene esistano servizi sociali di emergenza, comprese le linee telefoniche attive 24/7 per le vittime minorenni, la loro disponibilità varia a seconda della regione, con ampie carenze di accesso nelle aree rurali.

Anche il supporto psicologico e legale per i minori vittime è limitato a causa di ostacoli burocratici (ad esempio, nella consulenza psicosociale e nelle visite mediche, come le consulenze psichiatriche, è richiesto il consenso di entrambi i genitori).

Alcune raccomandazioni per migliorare il sistema sottolineano la necessità di protocolli nazionali che definiscano le responsabilità delle diverse agenzie, di sistemi centralizzati di gestione dei casi e di una formazione più intensa per i professionisti. Rafforzare le unità di coordinamento regionale è essenziale per evitare le differenze tra aree urbane e rurali.

In **Spagna**, il coordinamento tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario è caratterizzato da una significativa frammentazione e variabilità tra le diverse regioni. Sebbene la legislazione nazionale, in particolare la Legge Organica 8/2021, preveda un approccio unificato per la protezione dei minori vittime e sottolinei la creazione di uffici specializzati di supporto alle vittime, la gestione decentrata della giustizia e dei servizi sociali comporta spesso un'applicazione incoerente di queste misure.

L'assenza di un punto di accesso unico per il monitoraggio dei casi e la mancanza di protocolli standardizzati di rinvio ostacolano una comunicazione efficace e un'azione congiunta tra le agenzie. Questo quadro disarticolato compromette interventi tempestivi e un supporto completo ai minori vittime di violenza.

Inoltre, sebbene il settore sanitario abbia sviluppato diversi protocolli¹⁰⁹-specialmente per affrontare la violenza sessuale—l'applicazione di queste misure resta disomogenea. L'integrazione delle pratiche forensi, come l'uso di testimonianze preregistrate e di stanze specializzate per le audizioni, è ostacolata da difficoltà logistiche e tecniche, che complicano ulteriormente il coordinamento con i procedimenti giudiziari.

In aggiunta, la lenta e parziale attuazione del modello Barnahus e la graduale istituzione di tribunali specializzati per la violenza contro i minori hanno contribuito a ritardi nella gestione dei casi e a difficoltà nel garantire un ambiente realmente a misura di bambino durante le audizioni.

In **conclusione**, un coordinamento efficace tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario è fondamentale per garantire una risposta completa e incentrata sulla vittima alla violenza contro i minori.

Sebbene i quadri normativi e le politiche nei diversi ordinamenti prevedano formalmente la collaborazione inter-agenzia, l'attuazione pratica è ostacolata da frammentazioni, procedure incoerenti e dalla mancanza di una gestione centralizzata. Ciò comporta lacune nell'erogazione dei servizi, ritardi negli interventi e il rischio di rivittimizzazione dei minori a causa di processi forensi ripetuti e non standardizzati, nonché della mancanza di protezione da ulteriori violenze o della permanenza in situazioni di insicurezza.

Le principali criticità riguardano l'inadeguatezza dei meccanismi di condivisione delle informazioni, l'ambiguità nella definizione dei ruoli tra i professionisti e il limitato accesso a risorse specialistiche, in particolare nelle regioni con minori infrastrutture e risorse umane. Inoltre, l'assenza di protocolli unificati di rinvio e di sistemi digitali di gestione dei casi contribuisce a inefficienze operative e ostacola risposte tempestive e coordinate. Rafforzare questi meccanismi attraverso l'adozione di linee guida standardizzate, la formazione interdisciplinare rafforzata e la creazione di unità locali di coordinamento dedicate è essenziale per colmare il divario tra i mandati legali e l'effettiva applicazione pratica.

3.2. Misure di protezione

Questa sezione si propone di analizzare le misure di protezione, in quanto costituiscono un elemento fondamentale del quadro giuridico volto a prevenire ulteriori violazioni dei diritti e a mitigare le vulnerabilità emergenti. Tali misure sono istituite strategicamente per garantire la sicurezza e il benessere degli individui sia nella fase preprocessuale sia durante i procedimenti

¹⁰⁹

Disponibile

SU:

https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/docs/Listado_Protocolos_Sanitarios_Autonomicos_Violencia_InfanciayAdolescencia.pdf.

giudiziari in corso. Fondamentalmente, l'attuazione di queste misure si basa su principi precauzionali, assicurando che il rischio di ulteriori danni sia affrontato e ridotto in modo sistematico. Questo approccio proattivo sottolinea l'impegno del sistema giuridico nella tutela delle parti vulnerabili e nella salvaguardia dell'integrità dei procedimenti giudiziari.

In **Austria**, i membri di determinati gruppi professionali, come agenti di polizia, insegnanti, assistenti sociali scolastici e operatori nei centri di accoglienza collettiva, hanno l'obbligo legale di informare i servizi di assistenza all'infanzia e ai giovani in caso di sospetto che il benessere di un minore sia a rischio. A seguito di una valutazione del rischio, viene offerto supporto alla famiglia nell'ambito del sostegno alla genitorialità se viene accertato che il benessere del minore è effettivamente compromesso. I servizi di assistenza all'infanzia e ai giovani hanno inoltre la possibilità di adottare misure immediate per proteggere i minori.

In **Belgio**, nelle fasi iniziali, i protocolli obbligano gli agenti di polizia a informare il procuratore minorile in caso di violenza domestica in presenza di minori. Inoltre, i Centri Confidenziali contro l'Abuso sui Minori possono segnalare alcuni casi di violenza contro i minori al procuratore qualora la famiglia rifiuti di collaborare volontariamente (come già menzionato).

L'ufficio del pubblico ministero può imporre un ordine temporaneo di residenza e un ordine restrittivo già nella fase investigativa se la presenza di un adulto rappresenta un pericolo grave e immediato per altre persone nello stesso luogo di residenza. Questo provvedimento può essere disposto indipendentemente dal fatto che sia stato commesso o meno un reato.

Durante il procedimento, l'ufficio del pubblico ministero valuterà se sia necessario l'intervento di un giudice minorile per imporre determinate misure di protezione a carico dei genitori e/o dei minori, come l'affido o il collocamento in una casa d'accoglienza per minori.

Quando le famiglie sono coinvolte in procedimenti penali, familiari e minorili, la mancanza di collaborazione tra i magistrati delle diverse giurisdizioni può generare lacune nella protezione dei minori vittime di violenza¹¹⁰. Idealmente, un'indagine sociale e un'indagine penale dovrebbero essere avviate contemporaneamente a seguito della segnalazione della situazione di violenza. Inoltre, le liste d'attesa nelle istituzioni minorili e il sovraccarico dei servizi sociali creano ulteriori difficoltà quando i tribunali minorili intendono imporre misure protettive¹¹¹.

A **Cipro**, secondo la legge, i minori vittime devono essere considerati testimoni bisognosi di protezione e, ove necessario, devono essere inseriti nel Programma di Protezione dei Testimoni e

¹¹⁰ Kinderrechtencommissariaat. Kinderen tussen wet en werkelijkheid. Jaarverslag 2023-2024. Brussel: Kinderrechtencommissariaat; 2024.

¹¹¹ Merckx E, Lembrechts S. Rechter, hoor je mij? Richtlijnen voor kindvriendelijk horen: LeA Uitgevers 2023.

Collaboratori di Giustizia; inoltre, vengono adottate misure speciali per garantire la protezione dell'identità e della privacy della vittima e della sua famiglia anche dopo la conclusione del procedimento penale.

Per garantire la protezione dei minori vittime durante il procedimento penale, possono essere emessi provvedimenti restrittivi provvisori che vietano all'autore del reato di avvicinarsi alla vittima (ad esempio, vietando di entrare o rimanere nella residenza del minore) o ordinanze giudiziarie per la rimozione del minore e il suo affidamento ai Servizi di Welfare Sociale (Legge 91(I)/2014, artt. 33 e 34; Legge 119(I)/2000, artt. 21, 22, 23).

In generale, gli ordini di protezione possono includere: ordine di allontanamento della vittima, ordine restrittivo provvisorio nei confronti del sospetto o allontanamento della vittima, ordine restrittivo, ordine provvisorio di esclusione del sospetto ed ordine di esclusione.

In **Estonia**, se la valutazione iniziale del bisogno di protezione di un minore vittima determina che il bambino è a rischio nel suo ambiente abituale di vita (ad esempio, in famiglia), l'investigatore coinvolge l'amministrazione locale e, se necessario, il minore può essere allontanato dalla sua famiglia.

In **Grecia** esiste un quadro legislativo volto a proteggere i minori da abuso, negligenza e sfruttamento, principalmente attraverso la Legge 3500/2006 sulla violenza domestica, la Legge 4478/2017 (che recepisce la Direttiva sui Diritti delle Vittime) e il Codice penale greco. I tribunali possono emettere misure di protezione contro genitori o tutori abusanti, ma l'applicazione pratica resta lenta.

I tribunali possono vietare all'autore del reato di avvicinarsi o comunicare in qualsiasi forma con il minore (di persona, telefonicamente o online) (ordini restrittivi). Gli autori dei reati possono essere legalmente interdetti dall'accedere alla casa del minore, alla scuola o ad altri luoghi frequentati dal bambino (ordini di non contatto). In caso di violenza domestica o abuso, i tribunali possono trasferire l'affidamento al genitore non offensivo, a un tutore o ai servizi sociali (affidamento temporaneo). In situazioni urgenti, un pubblico ministero può emettere un ordine immediato di allontanamento del minore a rischio, in attesa di un'indagine completa (misure protettive d'urgenza).

Sebbene esistano Ordini Restrittivi e Ordini di Non Contatto a protezione dei minori, ritardi burocratici, applicazione incoerente e carenza di monitoraggio ne riducono l'efficacia. Rafforzare l'intervento della polizia, l'efficienza legale e i servizi di protezione dell'infanzia è cruciale per garantire che queste misure tutelino realmente i minori a rischio in Grecia.

In **Portogallo**, le Commissioni per la Protezione dei Minori e dei Giovani sono enti rilevanti per l'individuazione delle situazioni di rischio (compresi i reati) in quanto ricevono segnalazioni provenienti dai settori dell'istruzione, della sanità, della sicurezza sociale e da altri ambiti.¹¹² I giudici possono imporre misure preventive come gli arresti domiciliari o la detenzione per impedire all'autore

¹¹² Disponibile su: <https://www.cnpdpj.gov.pt/cpcj>

del reato di contattare o minacciare il minore. La legge consente ai tribunali di ordinare l'allontanamento dell'autore del reato dall'abitazione familiare e di vietargli di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dal minore.

Lo statuto di vittima particolarmente vulnerabile, che consente l'applicazione di misure protettive specifiche, può essere attribuito anche ai minori. Tale attribuzione può avvenire immediatamente da parte della polizia dopo una valutazione dei bisogni della vittima.

In **Romania**, se si ritiene necessario adottare una misura di protezione per il minore (affidamento), il direttore della DGASPC o il presidente del Consiglio Provinciale viene nominato rappresentante legale del minore. L'affidamento del minore vittima può essere disposto sia durante il processo sia al termine dello stesso (dopo la sentenza definitiva). Inoltre, se esiste un rischio imminente che la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona possa essere messa in pericolo da un atto di violenza domestica, viene emesso immediatamente un ordine provvisorio di protezione, che vieta all'autore del reato di avvicinarsi alla vittima (Legge 217/2003).

Nella pratica, si riscontrano casi in cui, nonostante l'esistenza di violenza domestica, il genitore rifiuta di richiedere un ordine di protezione temporaneo, anche se ciò comporta un'ulteriore esposizione del minore alla violenza dell'altro genitore.

Dal 2022, in Romania è stato avviato un progetto pilota sul Sistema Informativo di Monitoraggio Elettronico (EMIS) per il monitoraggio degli autori di reato nei casi di ordini di protezione mediante dispositivi di sorveglianza elettronica.

Attualmente, il consenso al monitoraggio tramite dispositivi di tracciamento è facoltativo. Tra le nuove disposizioni legislative introdotte si segnala: l'obbligo di anonimizzare il nome e l'indirizzo della vittima in tutti i documenti procedurali. La Legge n. 272/2024, che modifica e integra la Legge n. 211/2004, apporta nuovi chiarimenti sul diritto del minore vittima a ricevere un risarcimento per il reato subito.

Tuttavia, il basso numero di domande di risarcimento finanziario presentate ai tribunali, e il numero ancora inferiore di domande accolte, riflette da un lato la mancata conoscenza delle disposizioni della Legge 211/2004, sia da parte delle vittime sia da parte dei professionisti che entrano in contatto con loro durante i procedimenti penali, e dall'altro conferma l'esistenza di ostacoli che rendono di fatto inaccessibili i diritti sanciti dalla legge, scoraggiando così ulteriormente le vittime.

Buona pratica – Romania

Il programma nazionale "From caring for children", avviato dal Governo durante la pandemia di COVID-19, prevede che un minore vittima di una forma di violenza possa beneficiare di 10 sessioni gratuite di consulenza/terapia psicologica pagate dal CAS (Istituzione di Assicurazione Sanitaria).

Ciò richiede il consenso del genitore e una raccomandazione da parte del consulente scolastico, del medico di famiglia o dello psichiatra. La consulenza può essere svolta anche online, ed esiste un elenco nazionale di psicologi convenzionati con il CAS per questo scopo.

In **Spagna**, la Legge Organica 1/1996 disciplina gli interventi nelle situazioni che coinvolgono la vulnerabilità dei minori. Essa definisce gli obblighi dei cittadini e i doveri delle autorità pubbliche, sottolineando la priorità dell'assistenza specializzata e del recupero del minore in tutti i casi.

Buone pratiche - Spagna

Inoltre, la Legge Organica 8/2021 ha promosso modifiche riguardanti l'adozione di misure cautelari. Questa modifica consente al giudice, d'ufficio o su richiesta del minore, di un familiare o del Pubblico Ministero, di sospendere provvisoriamente la potestà genitoriale, nonché il diritto di visita e di comunicazione, al fine di allontanare il minore dal pericolo o di prevenire danni all'interno dell'ambiente familiare o da parte di terzi. Tale misura è particolarmente rilevante nei casi di violenza di genere e di violenza intrafamiliare.

La Spagna dispone inoltre di un tribunale specializzato per la violenza contro le donne, con competenza in materia civile e penale, che garantisce misure di protezione necessarie e coordinate anche per gli altri membri della famiglia nei casi di violenza di genere.

Inoltre, è particolarmente rilevante la modifica della Legge di Procedura Penale, che elimina l'esenzione dall'obbligo di denuncia per le persone che intrattengono una relazione affettiva con l'autore del reato in determinati crimini (come quelli contro la vita, l'integrità fisica o la libertà sessuale) quando la vittima è un minore. Allo stesso modo, l'esenzione dall'obbligo di testimoniare non si applica quando il testimone detiene la rappresentanza legale del minore vittima o quando il reato è grave e il testimone, a causa della propria età, non è in grado di comprendere le implicazioni dell'esenzione.

In **conclusione**, in assenza di altri meccanismi di accompagnamento, le misure di protezione risultano generalmente insufficienti e di solito sono limitate ai casi di estrema gravità o di rischio imminente per il minore. Alcuni paesi includono tra queste misure sia ordini restrittivi contro adulti che possano rappresentare un pericolo per il minore, sia il trasferimento della vittima presso istituzioni protette.

Spiccano in positivo misure e protocolli più avanzati nei casi di violenza di genere e violenza domestica, con alcuni paesi che riconoscono una maggiore efficienza in tali situazioni.

Il riconoscimento immediato di queste misure come misure cautelari rimane minoritario, il che evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di valutazione e di migliorare l'efficienza nell'erogazione di tali misure a favore dei minori vittime.

Nonostante ciò, emergono due problemi evidenti legati ai casi di violenza di genere e di violenza domestica, poiché vi sono paesi in cui le misure di protezione possono essere adottate solo in relazione a tali tipologie di reato. In primo luogo, l'assenza di tribunali specializzati che forniscano risposte coordinate sia in ambito penale che civile nel contesto familiare può comportare gravi carenze nella protezione dei minori. In secondo luogo, è necessario prevedere espressamente misure di protezione per i minori nei casi di violenza di genere e di violenza domestica, sia per tutelare il benessere della vittima, sia per garantire un'adeguata partecipazione della vittima e dei testimoni al processo.

4. Conclusioni

A. SISTEMI SPECIALIZZATI DI RISPOSTA ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI

Adozione del modello Barnahus o simili e tribunali specializzati

- I. I tre Stati membri dispongono di tribunali specializzati per i minori vittime di reati, due sono in fase di creazione pratica di tali tribunali e uno ha sezioni specializzate all'interno dei tribunali.
- II. Entità basate sul modello Barnahus o simili sono operative sull'intero territorio o in alcune regioni di quattro paesi, mentre sono in fase di creazione in altri due paesi.
- III. La maggior parte dei paesi dispone di altri attori specializzati, come avvocati, agenti di polizia o pubblici ministeri, ma questa pratica non è sempre uniforme sull'intero territorio nazionale. Alcuni paesi mancano inoltre di professionisti specializzati nelle aree rurali.

Protocolli chiari di notifica, segnalazione e rinvio

- IV. I servizi dedicati o le agenzie (servizi di protezione dell'infanzia o servizi di supporto alle vittime) spesso gestiscono i casi di violenza contro i minori. Tuttavia, la loro capacità di affrontare efficacemente questi problemi può essere ostacolata da un'applicazione incoerente delle leggi, dalla mancanza di consapevolezza o da risorse insufficienti.
- V. Alcuni paesi hanno stabilito protocolli specifici per facilitare la collaborazione tra varie istituzioni, tra cui la polizia, i servizi legali, i servizi sociali e i fornitori di assistenza sanitaria, al fine di garantire una corretta gestione dei casi di abuso sui minori. Tuttavia, l'efficacia di questi protocolli può variare a causa di lacune nelle conoscenze o della mancanza di coordinamento.
- VI. In generale, l'obbligo di segnalare sospetti di violenza contro minori o situazioni di rischio per il loro benessere è osservato in molti paesi. Tuttavia, alcuni paesi non prevedono leggi sulla segnalazione obbligatoria, e alcuni professionisti sono vincolati da obblighi di riservatezza che possono violare solo in presenza di pericoli acuti e gravi per il minore.

Requisiti regolamentati per la formazione specializzata dei professionisti che lavorano con minori vittime

- VII. La formazione specializzata di alcuni operatori giuridici è obbligatoria solo in quattro paesi. Tuttavia, tale obbligo non specifica contenuti, durata e frequenza della formazione (assenza di criteri comuni).
- VIII. La formazione specializzata di tutti i professionisti coinvolti nei procedimenti penali relativi alla violenza contro minori è carente. È necessario regolamentare chiaramente contenuti, durata e frequenza della formazione per tutti questi operatori.

Processi prioritari

- IX. Il superiore interesse del minore giustificerebbe una risoluzione più rapida dei procedimenti penali. Nella maggior parte degli ordinamenti non esistono disposizioni legali che garantiscano un trattamento prioritario dei casi che coinvolgono minori vittime. Di conseguenza, procedimenti prolungati possono esporre i minori a un disagio psicologico indebito e compromettere l'affidabilità e il valore della loro testimonianza nel tempo. Tuttavia, in alcuni paesi esistono disposizioni che privilegiano le attività di polizia o forensi, anche se finora non sono risultate efficaci.

Diritti dei minori

- X. **Diritto di accesso alla giustizia.** In generale, i diritti analizzati sono solo parzialmente riconosciuti nelle legislazioni nazionali, con notevoli violazioni nella pratica (la cultura e le priorità adultocentriche non sono ancora state superate nei sistemi legali e pratici). La maggior parte dei paesi non riconosce *il diritto dei minori vittime di sporgere denuncia autonomamente*, e il patrocinio legale gratuito (specializzato) non è un diritto automatico nei paesi UE analizzati. Anche se il conflitto di interessi è riconosciuto nella maggior parte degli Stati partner, mancano protocolli chiari e requisiti adeguati di professionalizzazione della figura incaricata di rappresentare gli interessi della vittima minorenni.

La maggior parte dei paesi non affronta in modo adeguato il diritto del minore a essere informato o a partecipare al procedimento. Si rileva una carenza di informazioni a misura di minore lungo tutto il procedimento. Infine, l'adeguatezza dell'ambiente è molto variabile: in generale vi è una migliore adattabilità degli ambienti per le interviste forensi, ma persistono gravi carenze negli altri contesti.-

- XI. Gravi carenze si riscontrano nella **valutazione individuale dei bisogni della vittima**, in assenza di protocolli unificati ed efficienti. Questo può comportare valutazioni non tempestive o condotte da professionisti non adeguati. Nella maggior parte dei casi, i servizi di supporto alle vittime (comprese le ONG) svolgono un ruolo fondamentale nell'attuare gli adattamenti necessari.
- XII. **Diritti collegati alle interviste forensi.** Sebbene le normative dei nove Stati membri prevedano adattamenti nei procedimenti che coinvolgono minori vittime, in particolare relativamente alla testimonianza, in conformità alla Direttiva sui Diritti delle Vittime, vi è una significativa variabilità nella loro applicazione pratica. L'intervista forense è utilizzata in tutti i nove Stati membri, ma con limitazioni in base al tipo di reato e all'età della vittima. Non sempre è esplicitamente riconosciuto che possa essere usata come prova precostituita, né è garantito che il minore non debba testimoniare nuovamente in aula. La formazione specializzata degli intervistatori forensi è prevista per legge nella maggior parte dei paesi, ma, anche dove richiesta, non è garantita una formazione continua o la presenza di sistemi di supervisione. Analogamente, l'uso di protocolli di intervista basati

su evidenze, come il protocollo NICH, non è sempre assicurato. Il diritto di essere accompagnato da una persona di fiducia viene interpretato in modo restrittivo e genera alcune tensioni pratiche, con alcuni Stati che ne consentono la limitazione. In generale, il diritto a essere intervistato da una persona dello stesso sesso non è affrontato nella pratica, privilegiando invece la specializzazione dei professionisti.

Nel caso in cui le vittime debbano testimoniare in tribunale, esiste la possibilità di farlo in videoconferenza e a porte chiuse, anche se nella maggior parte dei casi solo su richiesta.

B. COORDINATION IN RESPONSE TO VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Meccanismi di coordinamento nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario

- XIII. Sebbene i quadri normativi e politici nei diversi ordinamenti prevedano formalmente la collaborazione inter-agenzia, l'attuazione pratica è ostacolata da frammentazioni, procedure incoerenti e assenza di gestione centralizzata. Ciò comporta lacune nei servizi, ritardi negli interventi e il rischio di rivittimizzazione dei minori a causa di processi forensi ripetuti e non standardizzati, nonché della mancanza di protezione da ulteriori violenze o della persistenza di situazioni di insicurezza. Le principali criticità riguardano l'inadeguatezza dei meccanismi di condivisione delle informazioni, la definizione ambigua dei ruoli tra i professionisti e il limitato accesso a risorse specialistiche, soprattutto nelle aree meno infrastrutturate. Inoltre, l'assenza di protocolli unificati di rinvio e di sistemi digitali di gestione dei casi contribuisce alle inefficienze operative e ostacola risposte coordinate e tempestive. Il rafforzamento di questi meccanismi mediante l'adozione di linee guida standardizzate, la formazione interdisciplinare avanzata e la creazione di unità locali di coordinamento dedicate è essenziale per colmare il divario tra le disposizioni normative e la loro applicazione pratica.

Misure di protezione

- XIV. In assenza di meccanismi di supporto adeguati, le misure di protezione risultano generalmente insufficienti e di solito si limitano ai casi di gravità estrema o di rischio imminente per il minore. Alcuni paesi prevedono tra tali misure sia ordini restrittivi nei confronti di adulti che possono rappresentare un rischio per il minore, sia il trasferimento del minore presso istituzioni protette.
- XV. Le misure e i protocolli più avanzati nei casi di violenza di genere e violenza domestica si distinguono positivamente, con alcuni paesi che riconoscono una maggiore efficienza in tali contesti. Il riconoscimento immediato di queste misure come precauzionali rimane minoritario, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di valutazione e di migliorare l'efficienza nell'applicazione delle misure a favore dei minori vittime. Tuttavia, emergono due criticità nei casi di violenza di genere e domestica: in alcuni paesi, le misure di protezione possono essere adottate solo in relazione a questi tipi di reato. In primo luogo,

l'assenza di tribunali specializzati che forniscano risposte coordinate sia in ambito penale che civile nel contesto familiare può determinare gravi carenze nella protezione dei minori. In secondo luogo, è necessario prevedere espressamente misure di protezione dei minori nei casi di violenza di genere e domestica, per evitare conflitti di interesse, salvaguardare il benessere delle vittime e garantire una partecipazione adeguata di minori vittime e testimoni ai procedimenti.

C. DATI SULLA VIOLENZA AI DANNI DEI MINORI E SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO

- XVI. Esiste una carenza di dati affidabili sulla violenza contro i minori. La maggior parte dei paesi non dispone di database o rapporti nazionali su questa tematica, oppure li considera inaffidabili o incompleti.
- XVII. In alcuni paesi, esiste una raccolta sistematica di dati sulle denunce alla polizia, che però rappresenta solo una parte del problema. In questi casi, manca una disaggregazione completa delle vittimizzazioni in base a età, genere e tipo di violenza, che permetterebbe una comprensione adeguata del fenomeno.
- XVIII. Nella maggior parte dei paesi, i dati disponibili provengono da rapporti elaborati da enti di supporto alle vittime, che offrono dati più dettagliati e un approccio specializzato, ma in modo frammentato (per forma di violenza, fasce d'età, ecc.), rendendo difficile ottenere una visione d'insieme completa sulla violenza contro i minori.
- XIX. In tutti i paesi, si riscontra una notevole assenza di dati sulle misure di protezione e sugli adattamenti procedurali applicati nei casi di violenza contro i minori, sia in ambito giudiziario sia extragiudiziario. Per garantire un migliore supporto ai minori vittime, è essenziale promuovere una raccolta sistematica di dati di servizio, al fine di valutare l'attuazione delle misure adottate e il loro impatto sul benessere e sul recupero dei minori. Ciò è strettamente legato alla questione del finanziamento e all'uso adeguato delle risorse materiali e umane disponibili, che devono essere gestite sulla base di una valutazione professionale e fondata su evidenze del trattamento riservato ai minori vittime.

5. Bibliografia

Autori

Aguilar, L., Leonard, S., Dreser, L., Hemptinne, M. *Rapport d'évaluation du projet "Justice adaptée aux enfants" du Conseil de l'Europe*. Hoge Raad voor de Justitie, 2025. Disponible su: <https://rm.coe.int/rapport-final-cfj/1680b42e76>

Baugerut, G. A., Sinkerud Johnson, M. "The NICHD Protocol: Guide to follow recommended investigative interview practices at the Barnahus", in Johansson, S. et al. (eds.), *Collaborating against child abuse. Exploring the Nordic Model*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017, p. 123. Disponible su: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58388-4_6

Bruneel, A., Verschelden, G. "Kindvriendelijke justitie in Gentse familierechtbank: het pilootproject 'Vertrouwenspersoon'", *Tijdschrift voor Familierecht*, 2023/10: 282-284. Gentse familierechtbank start pilootproject vertrouwenspersoon voor kinderen in familie zaken [press release], 2024.

Chen, L. P. et al. "Sexual Abuse and Lifetime Diagnosis of Psychiatric Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis", *Mayo Clinic Proceedings*, 85(7) (July 2010): 618–629. Disponible su: <https://doi.org/10.4065/mcp.2009.0583>

Contreras, M. J. et al. "Assessment of Testifying Ability in Preschool Children: CAPALIST", *Frontiers in Psychology*, 12 (July 2021). Disponible su: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.662630>

Daly, K. "Conventional and Innovative. Justice Responses to Sexual Violence", *Australian Centre for the Study of Sexual Assault*, no. 2 (2011): 1–35. Disponible su: <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2011-09/apo-nid26507.pdf>

Edvardsson, J. D. "Sensing an atmosphere of ease: a tentative theory of supportive care settings", *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 19(4) (2005). Disponible su: <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2005.00356.x>

Greijer, S., Doek, J. "Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse". Luxembourg: ECPAT International, 2016.

Herbots, K., Lembrechts, S., Pleysier, S. *Country information on child protection systems. Vlaanderen – België*. Kenniscentrum Kinderrechten & Leuven Instituut voor Criminologie, 2019.

Hillis, S. et al. "Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates", *Pediatrics*, 137(3): e20154079 (March 2016). Disponible su: <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>

Jullien, J. *La participación de víctimas menores de edad en el proceso penal*. Valencia : Tirant lo Blanch, 2024. ISBN : 978-84-1147-631-7

Kerres, L. *L'état actuel de l'aide aux mineurs victimes de violences sexuelles en Belgique : réformes, lacunes et améliorations*. Louvain : Université catholique de Louvain, 2023.

Lamb, M. B. et al. "A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol", *Child Abuse & Neglect*, 31 (2007): 1201-1231.

Manzanero, M. L., González, J. L. G. "Modelo holístico de evaluación de la prueba testifical (HELPT). A holistic model for the evaluation of the testimony (HELPT)", *Papeles del Psicólogo*, 36(2) (2015): 125-138.

Markina, A., Žarkovski, B., Murakas, R. ISDR4 uuring eestis. Tallinn 2024
https://datadoi.ee/bitstream/handle/33/603/ISDR4_uuring.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Merckx, E., Lembrechts, S. *Rechter, hoor je mij? Richtlijnen voor kindvriendelijk horen*. LeA Uitgevers, 2023.

Nakos, G. / Cybercrime Prosecution Division (2023). Revenge porn: "Explosion" of abuse cases in Greece in two years. Disponible su: <https://www.liberal.gr/synenteyxeis/revenge-porn-ekrxi-yphtheseon-stin-ellada-se-mia-dietia>

Orbach, Y. et al. "Assessing the value of structured protocols for forensic interviews of alleged child abuse victims", *Child Abuse & Neglect*, 24(6) (June 2000): 733-752. Disponible su: [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00137-X](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00137-X)

Peixoto, C. E., Ribeiro, C., Lamb, M. E. "Forensic interview protocol in child sexual abuse. Why and what for?", in Magalhães, T. (ed.), *Abuse & neglect series: To improve the management of child abuse and neglect*, Vol. I, SPECAN, pp. 133-160.

Peixoto, C. E. et al. "Interviews of Children in a Portuguese Special Judicial Procedure", *Behavioral Sciences & the Law*, 35(3) (2017): 189-203. Disponible su: <https://doi.org/10.1002/bsl.2284>

Pereira, A. C. (2022, April). "Specialized teams in domestic violence created two years ago have half of the employees". Disponible su: <https://www.publico.pt/2022/04/03/sociedade/noticia/equipas-especializadas-violencia-domestica-criadas-ha-dois-anos-metade-funcionarios-2000662>

Rivas, E., Capell, S., Massó, C. *Estudio de mapeo sobre la implementación del modelo Barnahus en España*. Consejo de Europa, 2023. Disponible su: <https://rm.coe.int/estudio-de-mapeo-sobre-la-implementacion-del-modelo-barnahus-en-espana/168oad808b>

Soletto, H., Jullien, J. "Los intereses de justicia de las víctimas de violencia sexual: Percepción de operadores y víctimas del tratamiento procesal", *Revista de la asociación de profesores de derecho procesal de las universidades españolas*, 7 (2023).

Soletto, H., Jullien, J., Escudero, I. *Benchmark Protocol*. ENCLAVE Project, 2022. Disponible su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_BenchmarkProtocol_SP.pdf

Soletto, H., Jullien, J., Escudero, I. *Comparative report and Policy recommendations*. ENCLAVE Project, 2022. Disponible su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_Comparative-report-and-policy-rec_EN.pdf

Soletto, H., Oubiña, B., Jullien, J. et al. "Drawbacks faced by the victims of sexual crime at each stage of the criminal proceeding. National Report Spain. RE-TREAT Project", 2021. Disponible su: <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/473160e5-def8-4f15-bcaa-dbc365c33cce/content>

Soletto, H., Grané, A. "Hacia una mejor reparación económica en victimización sexual", in Villacampa, C. (dir.), *20 años de legislación protectora integral frente a la violencia contra las mujeres: de la ley orgánica 1/2004 a la ley del solo sí es sí*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

Stefansen, K. "Staging a caring atmosphere: child-friendliness in Barnahus as a multidimensional phenomenon", in Johansson, S. et al. (eds.), *Collaborating against child abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.

Themeli, V. et al. *Training material for criminal justice and legal professionals on the forensic interviewing of victims of sexual abuse*. ENCLAVE Project, 2022. Disponible su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_Manual_EN.pdf

Van Haeken, S., Verdonck, E., & Groenen, A. (2018).

Riferimenti istituzionali

Eu and International references

Council of Europe, CM/Rec (2023)8, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on strengthening reporting systems on violence against children. Disponible su: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680ac62b1>

- Recommendation of the Committee of Ministers to member States on strengthening reporting systems on violence against children Explanatory Memorandum. Disponible su: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680aba84e>.

- Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF) REPORT Implementation review of Recommendation CM/Rec (2009)10 on Council of Europe policy guidelines on integrated national strategies for the protection of children from violence. Disponible su: <https://rm.coe.int/cdenf-2024-22-final-implementation-review-recommendation-on-policy-gui/1680b48f4c>

- Report 'Barnahus: A European journey. Mapping study on multidisciplinary and interagency child-friendly justice models responding to violence against children in Council of Europe member states' (2023).

European Union, Directive (EU) 2024/1712 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 amending Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims (OJ L, 2024/1712, 24.6.2024). Disponible su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj/eng>

- Directive (EU) 2024/1385 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on combating violence against women and domestic violence. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj/eng>
- Directive (EU) 2016/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings, as well as the 2024 EU Justice Scoreboard. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0950&qid=1718632412750>
- Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support, and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/eng>
- Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (OJ L 335, 17.12.2011). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj/eng>
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support, and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424>
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child sexual abuse material and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (recast), Document 52024PC0060. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A60%3AFIN>
- EU gender equality Strategy 2020-2025. Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
- EU strategy on the rights of the child. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU strategy on the rights of the child (COM/2021/142 final). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142>
- Commission Recommendation (EU) 2024/1238 of 23 April 2024 on developing and strengthening integrated child protection systems in the best interests of the child, Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024H1238>
- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Ensuring justice in the EU — a European judicial training strategy for 2021-2024, Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713>

- European Parliament 'The Victims' Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment' 2017. Disponibile su: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU\(2017\)611022_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf)
- EU Parliamentary Research Service. *Violence against children in the EU: current situation*, In-depth, October 2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/762472/EPRS_IDA\(2024\)762472_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/762472/EPRS_IDA(2024)762472_EN.pdf)
- Briefing of the European Parliament of July 2024, combating child sexual abuse: Revising Directive (2011/93/EU) – recast. Available at [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)762374](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)762374)
- VRD evaluation report, adopted by the Commission on 28 June 2022. Commission Staff Working Document, (2022) Evaluation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 (SWD/2022/0179 final).
- European Institute for Gender Equality, 'Gender Equality Index 2024. Tackling violence against women, tackling gender inequalities' (2024). Disponibile su: https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-equality-index-2024-tackling-violence-against-women-tackling-gender-inequalities?language_content_entity=en
- European Judicial Training Network (EJTN) (<https://ejtn.eu/>), the Justice and CERV programmes, as well as the European Training Platform of the EU e-justice portal (<https://european-training-platform-e-justice.europa.eu/about-platform>)
- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights. Towards integrated child protection systems. Challenges, promising practices, and ways forward. 2025. Available at <https://fra.europa.eu/en/publication/2025/integrated-child-protection>
- FRA, 'Child-friendly justice. Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses, or parties in nine EU Member States', 2017. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial>
- FRA, 'Age limit, below which child witnesses are entitled to special support and procedural safeguards', 2017. Disponibile su: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/minag?dataSource=MINAG_en_65940&media=png&width=740&topic=group09&question=MINAG_PSo3&plot=MAP&subset=NONE&subsetValue=NONE&answer=MINAG_PSo3&year=2017
- FRA, Mapping child protection systems, update 2023, 'Identification and reporting procedures for children in need of protection and procedures for placing children'. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/mapping-child-protection-systems-eu-update-2023?page=5#read-online>

-FRA, 'Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims', 2014. Available at <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims>

-FRA, *Violence against women: an EU-wide survey*, 2015. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

-Eurostat. *Child and youth population*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_010/default/table?lang=en&category=c_hdyth.yth_demo

UNICEF, 'International Classification of Violence against Children (ICVAC)', 2023. Disponible su: <https://data.unicef.org/resources/international-classification-of-violence-against-children/>

UNICEF & Eurochild, Technical Report 'Better data for better child protection systems in Europe: Mapping how data on children on alternative care are collected, analysed and published across 28 European countries' (2021). <https://eurochild.org/uploads/2022/02/UNICEF-DataCare-Technical-Report-Final-1.pdf>

United Nations, Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.

United Nations Economic Commission for Europe, 'Statistics on Children. Spotlight on children exposed to violence, in alternative care, and with disabilities' (2022). Disponible su: <https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECECESSTAT20225.pdf>.

WHO, *European regional status report on preventing violence against children 2020*. World Health Organization 2021. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341048/9789289055499-eng.pdf?sequence=1>

WHO, *Global status report on preventing violence against children 2020*, World Health Organization 2020.

WHO, *World report on violence against children*, Pinheiro, P.S., Independent Expert for the United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children, 2006.

WHO 2006 *Global estimates of health consequences due to violence against children*. Background Paper to the UN Study of Violence against Children

National institutional references

Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). (2024). *Kinderstatistik 2021–2023*. Interne Auswertung. Wien: AÖF. (Austria). Data of Children in Autonomous Women's Shelters

"Hope For Children" CRC Policy Center. Data regarding reports of child sexual abuse referred to the Children's Home for 2023: <https://uncrcpc.org.cy/storage/app/media/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf> (Cyprus)

CPCJ - Commission for the Protection of Children and Young People (*Comissão de Proteção de Crianças e Jovens*) Annual Activity Reports, Disponível su: <https://www.cnpdpj.gov.pt/relatorio-atividades> (Portugal)

Die Möwe. (2024). *Annual Report 2023 – Lower Austria*, Vienna. (Austria)

Child Protection Centre Salzburg. (2024). *Annual summary 2023 – Child support services* [Unpublished internal report]. (Austria)

Federale politie (Belgium) (2023). *Criminaliteitsstatistieken*.
<https://www.politie.be/statistieken/nl/criminaliteitsstatistieken>

Flemish Confidential Centers for Child Abuse and Neglect (CC). Data form reports. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling & Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, 2023. (Belgium)

Hellenic Police. Presidency of the Government: General Secretariat for Coordination (2023). National Action Plan for the Protection of Children from Sexual Abuse and Exploitation 2022-2027. Disponível su: <https://www.government.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%95%CE%A3%CE%94-%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf> (Greece)

Kinderrechtencommissariaat. Kinderen tussen wet en werkelijkheid. Jaarverslag 2023-2024. Brussel: Kinderrechtencommissariaat; 2024. (Belgium)

Kinderrechtencommissariaat. Recht op recht. Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen. Kinderrechtencommissariaat dossier. Brussel: Kinderrechtencommissariaat; 2008. (Belgium)

National Authority for Children's Rights and Adoption (ANPDCA). Data on child abuse/neglect/exploitation situations. Disponível su: <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=214> (Romania)

Rettet das Kind. (2024). *Jahresrückblick 2023 – Burgenland & Simmering* [Unpublished internal report]. Vienna: Rettet das Kind (Austria)

Rat auf Draht. (2024). *Jahresstatistik 2023: Themen und Entwicklungen in der Beratung von Kindern und Jugendlichen* [Unveröffentlichter interner Bericht]. Vienna: Rat auf Draht (Austria)

Unified Register of Child Maltreatment (RUMI), "Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia". Num 26. (2023). Disponível su: [https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/boletines_estadisticos/16122024%20BOLETIN%20PROTECCION%2026%20DATOS%202023%20\(PROVISIONAL\).pdf](https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/boletines_estadisticos/16122024%20BOLETIN%20PROTECCION%2026%20DATOS%202023%20(PROVISIONAL).pdf) (Spain)

Legislation

Austria

Austrian Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung – StPO), §§ 66a, 66b, 160.

General Civil Code (Relevante Articles: §§ 137–181 ABGB)

Extrajudicial law (AußStrG)

Criminal law principles

Criminal Code (StGB) Relevante Articles: §§ 83, 92, 207 ff., 212–213

Administrative law principles

Federal Child and Youth Welfare Act 2013 (B-KJHG) §§ 1, 31

Federal Constitutional Act on the Rights of Children (Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern – BVG Kinderrechte), BGBl. I Nr. 4/2011.

Medical Practitioners Act (1998).

Belgium

Wetboek van Strafvordering 19 november 1808 (“Code of Criminal Proceedings”).

Strafwetboek 8 juni 1867 (“Criminal Code”).

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (“Youth Protection Act” or “YPA”). 17

Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967 (“Judicial Code”).

Wet 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.

Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

Circular of 29 November 2022, on the audiovisual recording of the interrogation of minor and vulnerable adult victims or witnesses of crimes (“Forensic Interview Circular”).

Wet 28 maart 2024 houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap inzake slachtofferzorg.

Decreet 29 maart 2024 tot oprichting en regeling van de Veilige Huizen.

Wet 26 april 2024 betreffende de Zorgcentra na Seksueel Geweld (“SACC Law”).

Cyprus

The Commissioner for the Protection of the Rights of the Child Law of 2007 (Law 74(I)/2007)

The Violence in the Family (Prevention and Protection of Victims) Law of 2000 (L. 119(I)/2000)

Law 212(I)/2004 – The Violence in the Family (Prevention and Protection of Victims)

The Witness Protection Law of 2001 (Law 95(I)/2001)

Law of Court Interpreting and Legal Translation No. 18(I)/2014

The Law of 2014 on the Prevention and Combating of Trafficking and Exploitation of Persons and the Protection of Victims (Law 60(I)/2014)

The Prevention and Combating of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children, and the Depiction of Child Sexual Abuse Material Law of 2014 (Law 91(I)/2014)

The Establishment of Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime Law of 2016 (L. 51(I)/2016)

Estonia

Child Protection Act RT I, 06.12.2014, 1.

Code of Criminal Procedure RT I 2003, 27, 166.

Code of Misdemeanour Procedure, RT I 2002, 50, 313.

Penal Code RT I 2001, 61, 364.

State Legal Aid Act, RT I 2004, 56, 403.

Victim Support Act RT I 06.01.2023, 1.

General Part of the Civil Code Act, RT I 2002, 35, 216.

Greece

Hellenic Republic. Constitution of Greece (as revised)

Code of Criminal Procedure. (as amended by Law 4620/2019). Greek Code of Criminal Procedure. Government Gazette A 96/11.06.2019.

Penal Code. (as amended by Law 4619/2019). Government Gazette A 95/11.06.2019).

Law 3500/2006. Measures to combat domestic violence and other provisions. Government Gazette A 232/24.10.2006.

Law 4198/2013. Prevention and combating of trafficking in human beings and protection of victims—Transposition of Directive 2011/36/EU. Government Gazette A 215/11.10.2013.

Law 4267/2014. Adaptation of Greek legislation to Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography. Government Gazette A 204/12.10.2014.

Law 4322/2015. Reforms of the Penal Code and Code of Criminal Procedure—Victim protection provisions. Government Gazette A 42/27.04.2015.

Law 4478/2017. Transposition of Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. Government Gazette A 91/23.06.2017.

Law 4538/2018. Framework for foster care, adoption and deinstitutionalization reform. Government Gazette A 85/16.05.2018.

Law 4689/2020. Transposition of Directive (EU) 2016/800 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings. Government Gazette A 103/27.05.2020.

Law 4800/2021. Reforms in custody, parental responsibility and family law. Government Gazette A 81/21.05.2021.

Law 5172/2025. Transposition of Directive (EU) 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence. Government Gazette A 10/29.01.2025.

Civil Code (Presidential Decree 456/1984, FEK A 164/24.10.1984)

Law of Civil Procedure (Presidential Decree 503/1985, FEK A 182/24.10.1985)

Law 3226/2004 on free legal aid, FEK A 24/4.2.2004

Law 3727/2008 on protection of children against sexual exploitation and abuse, FEK A 257/18.12.2008

Ministerial Decision 7320/2019 on regulation of matters concerning the operation of the Independent Offices for the Protection of Child Victims "Child's House" – Structured protocol for the examination of the child victim as a witness, FEK B 2238/10.6.2019

Italy

Italian Constitution, 1946 (Const.)

Italian Civil Code, 1942 (c.c.)

Italian Code of Civil Procedure, 1942 (c.p.c.)

Italian Penal Code, 1931 (c.p.)

Italian Code of Penal Procedure, 1989 (c.p.p.)

Law 4th May 1983, n. 184 "Right of the child to a family".

Law 27th May 1991, n. 176 "Ratification and implementation of the Convention on the Rights of the Child, signed in New York on 20 November 1989".

Law 12th July 2011, n. 112 "Establishment of the Authority for Children and Adolescents".

Law 1st October 2012, n. 172 "Ratification and implementation of the Council of Europe Convention for the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, made in Lanzarote on 25 October 2007, as well as rules for adaptation of domestic law".

Law 27th June 2013, n. 77 "Ratification and implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, made in Istanbul on 11 May 2011".

Law 19th July 2019, n. 69 "Amendments to the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure and other provisions on the protection of victims of domestic violence and gender."

Legislative Decree 22nd September 1988, n. 448 "Approval of the provisions on criminal proceedings against children".

Legislative Decree 28th July 1989, n. 271 "Rules for the implementation, coordination and transition of the Code of Criminal Procedure".

Legislative Decree 28th July 1989, n. 272 "Implementing, coordinating and transitional provisions of the Decree of the President of the Republic 22nd September 1988, n. 448, containing provisions on criminal proceedings against children".

Legislative Decree 15th December 2015, n. 212, implementing Directive 2012/29/EU

Legislative Decree 10th October 2022, n. 149 "Implementation of Law 26th November 2021, n. 206, delegating to the Government for the efficiency of the civil process and for the revision of the discipline of the instruments of alternative dispute resolution and urgent measures of rationalization of the procedures in matters of rights of persons and families as well as in matters of forced execution".

Legislative Decree 10th October 2022, n.150 "Implementation of Law 27th September 2021, n. 134, delegating to the Government for the efficiency of the criminal process, as well as in matters of restorative justice and provisions for the rapid definition of judicial proceedings".

Decree of the President of the Republic of 30th May 2002, n. 115 "Consolidated text of the legislative and regulatory provisions on legal expenses. (Text A)".

Royal Decree-Law of 20th July 1934, n. 1404 "Establishment and operation of the juvenile court".

Ministerial Decree 21st May 2001, n. 308 "Regulation concerning "Minimum structural and organizational requirements for the authorization of the operation of services and structures with residential and semi-residential cycle, pursuant to article 11 of Law 8th November 2000, n. 328".

Ministerial Decree 6th August 2003 "Identification of the operator of the telephone service connected to the public emergency code «114»"

Portugal

Portuguese Constitution, Decree of April 10, 1976

Portuguese Criminal Code, DL No. 48/95, of March 15

Code of Criminal Procedure, DL No. 78/87, of 17 February

Law No. 130/2015, of 4 September, Victim Statute

Law No. 147/99, of September 1st, Law for the Protection of Children and Young People in Danger

Criminal Policy Law - 2023-2025 Biennial Period, Law No. 51/2023, of August 28

Law No. 93/99, 14 July, Witness Protection Law

Romania

Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the People's Advocate Institution.

Law no. 53/2003 - Labor Code.

Law no. 217/2003 on preventing and combating domestic violence.

Law no. 211/2004 on some measures to ensure information, support and protection of crime victims.

Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children's rights

Law no. 287/2009 - Civil Code.

Law no. 135/2010 on the Criminal Procedure Code.

Law no. 134/2010 on the Code of Civil Procedure.

Law no. 292/2011 on Social Assistance.

Law no. 9/2018 on amending and supplementing Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the People's Advocate Institution.

Law no. 146 of May 17, 2021, on electronic monitoring in judicial and criminal enforcement proceedings

Law no. 303/2022 on the status of judges and prosecutors.

Law no. 156/2023 on the organization of the activity of prevention of child separation from the family
GEO no. 105/2021 on the approval and implementation of the National Support Program for Children in the context of the COVID-19 pandemic - "Caring for Children".

Order No 3142/C/22/2004 of the Minister of Justice.

Order no. 288/2006 for the approval of the Mandatory Minimum Standards on Case Management in the field of child rights protection.

Order no. 25/2019 on the approval of the minimum quality standards for residential social services for children in the special protection system.

Order no. 28/2019 on the approval of the minimum quality standards for the accreditation of social services aimed at preventing and combating domestic violence.

Order no. 256/2017/C/2021 on the approval of the minimum quality standards based on which the license is granted for the operation of the service for the support of victims of crime.

Order no. 173/65/3042/C/2021 for the approval of the Methodology for multidisciplinary and inter-institutional assessment and intervention in the provision of support and protection services for victims of crime.

Annex to Government Decision No. 969/2023 on the Approval of the National Strategy for the Protection and Promotion of Children's Rights "Protected Children, Safe Romania" 2023–2027.

Spain

Spanish Constitution, 1978

Spanish Criminal Code, 1995

Spanish Criminal Procedure Act, 1882

Organic Act 6/1985, of 1 July, on the Judicial Power

Organic Act 1/1996, of 15 January, on the Legal Protection of Children

Act 4/2015, of April 27, on the Statute of Crime Victims

Organic Act 8/2021, of June 4, on the Comprehensive Protection of Children and Adolescents Against Violence

Organic Act 10/2022, of September 6, on the Comprehensive Guarantee of Sexual Freedom.

Organic Act 1/2025, of January 2, on Measures for the Efficiency of the Public Justice Service.